



COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO
Provincia di Salerno



PIANO URBANISTICO COMUNALE

adottato con Dgc n.366 del 20.12.2018 - pubblicato sul Burc n.1 del 07.01.2019
modificato a seguito di: osservazioni pubbliche recepite con Dgc n.82 del 05.04.2019; parere ASL Salerno - prot. n.21207 del 01.08.2019;
parere Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Salerno e Avellino - prot. n.25568 del 25.09.2019;
parere AdIB Distrettuale dell'Appennino Meridionale - prot. n.26776 del 04.10.2019;
parere Genio Civile di Salerno - Decreto Dirigenziale n.462, prot. n.0767269 del 13.12.2019;
parere della Provincia di Salerno - Decreto del Presidente n.19 del 17.02.2020.

DOCUMENTI TECNICI

DOC
06a

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

(già elaborato R.6 del PUC adottato con DGC n.199 del 08.08.2014
- Prot.13914 del 08.08.2014)

SINDACO

Avv. Paola Lanzara

PROGETTAZIONE

Ing. Giuseppe Alfano

CONSULENZA ESTERNA

Ing. Antonio Iovine

Arch. Alessandro Siniscalco

ZONIZZAZIONE ACUSTICA

Ing. Carla Eboli

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

Ing. Bartolomeo Sciannimanica

RESPONSABILE UFFICIO VAS

Arch. j. Carmine Russo



UFFICIO DI PIANO

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Geom. Mario Zappullo

SUPPORTO AL RUP

Ing. Giuseppe Alfano

Dott. Gerardo Menichini

Avv. Carlo Spinelli

MARZO 2020



SOMMARIO

SOMMARIO	1
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
Art. 1 - Principi, finalità ed obiettivi del Piano urbanistico comunale	4
Art. 2 - Elaborati del Piano urbanistico comunale e loro interpretazione.....	4
Art. 3 - Efficacia delle disposizioni del Piano urbanistico comunale.....	11
Art. 4 - Rapporti del Puc con il Regolamento urbanistico edilizio comunale (Ruec)	12
Art. 5 - Rapporti del Puc con gli Atti di programmazione degli interventi (Api)	12
Art. 6 - Rapporti del Puc con gli strumenti di pianificazione settoriale.....	12
Art. 7 - Valutazione ambientale strategica (Vas)	13
Art. 8 - Trasformazione urbanistica ed edilizia	13
Art. 9 - Abusivismo edilizio	14
Art. 10 - Fabbricati esistenti negli ambiti degli strumenti urbanistici attuativi.....	14
Art. 11 - Prevalenza delle norme di tutela.....	14
Art. 12 - Prevenzione dei rischi	15
Art. 13 - Tutela delle acque superficiali e sotterranee	16
Art. 14 - Promozione della sostenibilità ambientale degli insediamenti.....	16
Art. 15 - Monitoraggio	17
Art. 16 - Incentivi per il recupero del patrimonio edilizio esistente e per la qualità urbana	17
Art. 17 - Cautele in materia di ritrovamento di materiali archeologici	17
Art. 18 - Trasparenza e partecipazione	18
Art. 19 - Definizioni.....	18
TITOLO II - STRUMENTI DI ATTUAZIONE DEL PUC	19
Art. 20 - Attuazione del Puc.....	19
Art. 21 - Intervento edilizio diretto (led)	19
Art. 22 - Intervento urbanistico preventivo (lup)	19
Art. 23 - Piano urbanistico attuativo (Pua).....	19
Art. 24 - Monetizzazione degli standard urbanistici	20
Art. 25 - Utilizzazione degli indici e composizione del lotto di intervento	20
TITOLO III - DISCIPLINA DELLE SINGOLE ZONE TERRITORIALI OMOGENEE	21
CAPITOLO I - DISCIPLINA DELLE ZONE TERRITORIALI OMOGENEE	21
Art. 26 - Zone territoriali omogenee (Zto)	21
Art. 27 - Corrispondenza della classificazione delle Zto del Puc al Dm n.1444/1968	24
Art. 28 - Edilizia residenziale sociale (Ers)	24
Art. 29 - Definizione delle destinazioni d'uso.....	25
Art. 30 - Indicatori urbanistici ed edilizi	26
Art. 31 - Zto A - Aree urbane esistenti a carattere storico, artistico o di pregio ambientale.....	28
Art. 32 - Zto B - Aree a carattere prevalentemente residenziale totalmente o parzialmente edificate	31
Art. 33 - Zto C - Aree di progetto destinate a funzione prevalentemente residenziale	33
Art.34 - Zto C - Comparto perequativo residenziale (Cpr).....	35
Art. 35 - Zto C - Contenuti della convenzione per l'attuazione del Cpr	36
Art. 36 - Zto C - Realizzazione e gestione degli standard urbanistici nei Cpr.....	36
Art. 37 - Zto D - Aree a carattere produttivo	37
Art. 38 - Zto D - Zto Die - industriale esistente.....	38
Art. 39 - Zto D - Zto Dae - artigianale esistente.....	39
Art. 40 - Zto D - Zto Dce - commerciale esistente	39
Art. 41 - Zto D - Zto Dcp - commerciale di progetto	40
Art. 42 - Zto D - Zto Dte - turistico-ricettivo esistente	40
Art. 43 - Zto D - Zto Dts - turistico-ricettiva storica.....	41
Art. 44 - Zto D - Zto Dtp - turistico-ricettiva di progetto	44
Art. 45 - Zto D - Zto Dle - logistico esistente	44
Art. 46 - Zto D - Zto Dlp - logistico di progetto.....	45



Art. 47 - Zto D - Zto Dpe - polifunzionale esistente	46
Art. 48 - Zto D - Zto Dpp1 - polifunzionale di progetto (funzione industriale condizionata)	47
Art. 49 - Zto D - Zto Dpp2 - polifunzionale di progetto (tutte le funzioni produttive ammesse)	48
Art. 50 - Zto E - Aree a carattere agricolo	48
Art. 51 - Zto E - Recupero delle preesistenze, nuova edificazione e ricoveri	49
Art. 52- Zto E - Divieti	50
Art. 53 - Zto E - Titolarità e responsabilità dell'intervento	51
Art. 54 - Zto E - Accorpamento dei suoli.....	51
Art. 55 - Zto E - Norme costruttive e di inserimento ambientale	52
Art. 56 - Zto E - Edifici esistenti.....	54
Art. 57 - Zto E - Agriturismo	54
Art. 58 - Zto E - Elaborati progettuali.....	55
Art. 59 - Zto E - Articolazione delle Zto E	55
Art. 60 - Zto E - Zto Eu - in ambito urbano	55
Art. 61 - Zto E - Zto Ep - in ambito periurbano.....	57
Art. 62 - Zto E - Zto Epo - in ambito periurbano ordinarie.....	57
Art. 63 - Zto E - Zto Epp - in ambito periurbano produttive.....	58
Art. 64 - Zto E - Zto Epn - in ambito periurbano di interesse naturalistico	58
Art. 65 - Zto E - in ambito extraurbano.....	58
Art. 66 - Zto E - Zto Eb - in ambito extraurbano boschive, pascolive o incolte	59
Art. 67 - Zto E - Zto Es - in ambito extraurbano seminate e a frutteto	59
Art. 68 - Zto E - Zto Es - in ambito extraurbano seminate e a frutteto – Impianti serricoli.....	60
Art. 69 - Zto E - Zto Ei - in ambito extraurbano seminate irrigue con colture pregiate ed orti a produzione ciclica intensiva.....	61
Art. 70 - Zto E - Zto Ep3c - Parco Tre Castelli.....	61
Art. 71 - Zto E - Zto Epf - Parco fluviale	62
Art. 72 - Zto F - Aree destinate ad attrezzature di interesse generale	62
Art. 73 - Zto F - Zto F1e - Passo dell'Orco	63
Art. 74 - Zto F - Zto F2e, F6e, F9e, F11e - Stazioni e aree ferroviarie	63
Art. 75 - Zto F - Zto F3e – Parco - Villa Calvanese.....	63
Art. 76 - Zto F - Zto F4e - Attrezzatura socio-sanitaria.....	64
Art. 77 - Zto F - Zto F5e - Casello autostradale.....	64
Art. 78 - Zto F - Zto F7e, F10e - Scuole secondarie di II grado	65
Art. 79 - Zto F - Zto F8e - Caserma dei Carabinieri	65
Art. 80 - Std - Aree destinate a spazi o attrezzature di uso pubblico.....	65
Art. 81 - Std - Attrezzature di interesse comune	66
Art. 82 - Std - ice1, ice2, ice3 - Sede comunale e uffici comunali	66
Art. 83 - Std - ice4 - Attrezzature e servizi comunali	66
Art. 84 - Std - ice5 - Teatro comunale	67
Art. 85 - Std - ice6 - Anfiteatro Santa Barbara	67
Art. 86 - Std - ice7, ice8, ice9, ice10 - Centro sociale-religioso e centri sociali	67
Art. 87 - Std - ice11, icp4 - Area cimiteriale e area cimiteriale di ampliamento	67
Art. 88 - Std - icp1 - Uffici comunali di ampliamento.....	68
Art. 89 - Std - icp2 - Attrezzature e servizi comunali di ampliamento	69
Art. 90 - Std - icp3 - Centro sociale di ampliamento	69
Art. 91 - Std - Impianti tecnologici	70
Art. 92 - Std - ite1 - Impianto pompa di sollevamento	70
Art. 93 - Std - ite2 - Campo pozzi	70
Art. 94 - Std - ite3, ite4, ite5 - Vasche di raccolta e di regimentazione delle acque piovane	70
Art. 95 - Std - ie1, ie2, ie3, ie4, ie5, ie6, ie7, ie8, ie9, ie10, ie11 - Scuole dell'obbligo esistenti	71
Art. 96 - Std - ip1, ip2, ip3, ip4, ip5, ip6, ip7, ip8 - Scuole dell'obbligo di progetto.....	71
Art. 97 - Std - re1, re2, re3, re4, re5, re6, re7, re8, re9, re10, re11, re12, re13, re14, re15, re16, re17, re18, re19 - Attrezzature religiose	71
Art. 98 - Std - Spazi di uso pubblico a parco o per il gioco e lo sport sono individuati e normati dai commi 10-11-12-13-14-15 dell'articolo 78.....	72
Art. 99 - Std - pe - Parcheggi a raso.....	72



CAPITOLO II - SISTEMA DELLA MOBILITÀ	73
Art. 100 (EX ART. 101) - SdM - Viabilità esistente	73
Art. 101 - SdM - Viabilità di progetto.....	73
CAPITOLO III - SISTEMA DELLE PROTEZIONI	75
Art. 102 - SdP - Interventi su manufatti esistenti	75
Art. 103 - SdP - Vincolo paesaggistico.....	75
Art. 104 - SdP - Vincolo ambientale	75
Art. 105 - SdP - Vincolo idrogeologico	75
Art. 106 - SdP - Fasce di rispetto di torrenti, canali e fossi	76
Art. 107 - SdP - Zone di salvaguardia dei pozzi e delle sorgenti	76
Art. 108 - SdP - Vincolo di tutela delle cose di interesse storico e artistico	77
Art. 109 - SdP - Aree percorse dal fuoco.....	78
Art. 110 - SdP - Usi civici	78
Art. 111 - SdP - Fascia di rispetto stradale Dm 1404/1968.....	78
Art. 112 - SdP - Fascia di rispetto stradale DLgs 285/1992.....	78
Art. 113 - SdP - Fasce di rispetto delle ferrovie e dei relativi impianti	80
Art. 114 - SdP - Zona di rispetto cimiteriale.....	81
Art. 115 - SdP - Fasce di rispetto degli impianti di depurazione dei reflui	82
Art. 116 - SdP - Fasce di rispetto degli impianti legati al ciclo dei rifiuti.....	82
Art. 117 - SdP - Distanze dagli elettrodotti	82
Art. 118 - SdP - Metanodotto.....	83
Art. 119 - Servitù militari.....	83
TITOLO IV - NORME TRANSITORIE E FINALI	84
Art. 120 - Norme di salvaguardia	84
Art. 121 - Norme transitorie	84
Art. 122 - Norme finali	84
QUADRO DI SINTESI DELLE ZONE TERRITORIALI OMOGENEE.....	86
ELENCO DEGLI ACRONIMI	92



TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Principi, finalità ed obiettivi del Piano urbanistico comunale

1. Il Piano urbanistico comunale (Puc), in coerenza con le disposizioni di cui alla Legge urbanistica della Regione Campania n.16/2004 e al Regolamento regionale n.5/2011, è lo strumento urbanistico generale che delinea le scelte e i contenuti strutturali e strategici di assetto e di sviluppo del territorio comunale, con riferimento in particolare alla tutela ambientale e alle trasformazioni edilizie e urbanistiche.
2. Il Puc è stato predisposto nel rispetto dei principi di sussidiarietà, adeguatezza, differenziazione, sostenibilità, partecipazione, flessibilità ed efficacia di cui alla Lr n.16/2004.
3. Il Puc definisce gli obiettivi di assetto e tutela del territorio comunale nel rispetto ed in attuazione delle previsioni del Piano territoriale regionale (Ptr) e del Piano territoriale di coordinamento della Provincia di Salerno (Ptcp).
4. Il Puc persegue la finalità generale della conservazione dell'identità locale - con riferimento a risorse umane, luoghi, natura, storia, cultura - della valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale nonché il sostegno ed il rilancio delle attività produttive.
5. Le presenti Norme tecniche di attuazione (Nta) dettano la disciplina urbanistica ed edilizia per l'attuazione del Puc in conformità alla Lr n.16/2004 e al Regolamento regionale n.5/2011, nonché alle ulteriori relative disposizioni di attuazione.
6. Il Puc, mediante le utilizzazioni e le trasformazioni fisiche, ammissibili o prescritte, contenute nelle presenti Nta, persegue i seguenti obiettivi generali:
 - a. riqualificazione del tessuto insediativo;
 - b. valorizzazione delle risorse ambientali e culturali;
 - c. rilancio dell'economia locale;
 - d. riqualificazione della mobilità;
 - e. contenimento del consumo di suolo.
7. Il Puc al fine di assicurare un elevato livello di protezione ambientale, mediante il processo di Valutazione ambientale strategica (Vas) che accompagna la formazione del PUC:
 - a. Definisce gli obiettivi di sostenibilità ambientali;
 - b. Valuta gli effetti delle azioni di piano e definisce eventuali misure di mitigazione;
 - c. Prevede un processo continuo di verifica degli effetti del PUC sull'ambiente.
8. Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni contenute nella normativa statale e regionale vigente.

Art. 2 - Elaborati del Piano urbanistico comunale e loro interpretazione

Il Puc post-osservazioni, pareri degli Enti competenti e Decreto n.19 del 17.02.2020 della Provincia di Salerno si compone di documenti tecnici ed elaborati grafici, così come riportati nell'elenco seguente:

Documenti tecnici

- DOC.01 - Piano strategico comunale (Psc)
[già elaborato R.1 del Puc adottato con Dgc n.199/2014 prot. n.13914]
- DOC.02 - Relazione generale del Piano urbanistico comunale
[già elaborato R.2 del Puc adottato con Dgc n.199/2014 prot. n.13914]

- DOC.03 - Proiezioni urbanistico-territoriali del Preliminare di Piano
[già elaborato R.3 del Puc adottato con Dgc n.199/2014 prot. n.13914]
- DOC.04 - Sintesi del processo di partecipazione
[già elaborato R.4 del Puc adottato con Dgc n.199/2014 prot. n.13914]
- DOC.05 - Dimensionamento del carico insediativo
[già elaborato R.5 del Puc adottato con Dgc n.199/2014 prot. n.13914]
- DOC.06a - Norme tecniche di attuazione: Articoli
[già elaborato R.6 del Puc adottato con Dgc n.199/2014 prot. n.13914]
- DOC.06b - Norme tecniche di attuazione: Schede
[già elaborato R.6 del Puc adottato con Dgc n.199/2014 prot. n.13914]
- DOC.06c - Norme tecniche di attuazione: Schede integrative AdiB e GC
[già elaborato R.6 del Puc adottato con Dgc n.199/2014 prot. n.13914]
- DOC.07 - Regolamento urbanistico edilizio comunale
[elaborato aggiuntivo rispetto al Puc adottato con Dgc n.199/2014 prot. n.13914]
- DOC.08 - Atti di programmazione degli interventi
[elaborato aggiuntivo rispetto al Puc adottato con Dgc n.199/2014 prot. n.13914]
- DOC.09a - Valutazione ambientale strategica: rapporto ambientale
[già elaborato H.1 del Puc adottato con Dgc n.199/2014 prot. n.13914]
- DOC.09b - Valutazione ambientale strategica: sintesi non tecnica
[già elaborato H.2 del Puc adottato con Dgc n.199/2014 prot. n.13914]
- DOC.10 - Relazione geologica
[già elaborato C.9 del Puc adottato con Dgc n.199/2014 prot. n.13914]
- DOC.11 - Relazione agronomica
[già elaborato E.17 del Puc adottato con Dgc n.199/2014 prot. n.13914]
- DOC.12a - Piano di zonizzazione acustica: Relazione
[già elaborato G.1 del Puc adottato con Dgc n.199/2014 prot. n.13914]
- DOC.12b - Piano di zonizzazione acustica: Regolamento
[già elaborato G.2 del Puc adottato con Dgc n.199/2014 prot. n.13914]

Elaborati grafici: sistema delle conoscenze

Analisi territoriale

- TAV.1 - Inquadramento territoriale (1:25000)
[già elaborato A.1 del Puc adottato con Dgc n.199/2014 prot. n.13914]
- TAV.2 - Mosaico della strumentazione urbanistica (1:10000)
[già elaborato A.2 del Puc adottato con Dgc n.199/2014 prot. n.13914]

Analisi geomorfologica

- TAV.3 - Cartografia del territorio comunale (Ctr 2011 - 1:5000)
[sostituisce l'elaborato B.1 del Puc adottato con Dgc n.199/2014 prot. n.13914]
- TAV.4/1 - Cartografia del territorio comunale - Ambito 1 (Ctr 2011 - 1:2000)
[elaborato aggiuntivo rispetto al Puc adottato con Dgc n.199/2014 prot. n.13914]
- TAV.4/2 - Cartografia del territorio comunale - Ambito 2 (Ctr 2011 - 1:2000)
[elaborato aggiuntivo rispetto al Puc adottato con Dgc n.199/2014 prot. n.13914]
- TAV.4/3 - Cartografia del territorio comunale - Ambito 3 (Ctr 2011 - 1:2000)
[elaborato aggiuntivo rispetto al Puc adottato con Dgc n.199/2014 prot. n.13914]
- TAV.4/4 - Cartografia del territorio comunale - Ambito 4 (Ctr 2011 - 1:2000)
[elaborato aggiuntivo rispetto al Puc adottato con Dgc n.199/2014 prot. n.13914]
- TAV.4/5 - Cartografia del territorio comunale - Ambito 5 (Ctr 2011 - 1:2000)
[elaborato aggiuntivo rispetto al Puc adottato con Dgc n.199/2014 prot. n.13914]
- TAV.5 - Pericolosità da frana - Psai dell'AdB Distrettuale dell'Appennino Meridionale (Ctr 2011 - 1:5000)
[sostituisce l'elaborato B.2 del Puc adottato con Dgc n.199/2014 prot. n.13914]
- TAV.6 - Rischio da frana - Psai dell'AdB Distrettuale dell'Appennino Meridionale (Ctr 2011 - 1:5000)
[sostituisce l'elaborato B.3 del Puc adottato con Dgc n.199/2014 prot. n.13914]
- TAV.7A - Vulnerabilità idraulica - Psai dell'AdB Distrettuale dell'Appennino Meridionale (Ctr 2011 - 1:5000)
[elaborato aggiuntivo rispetto al Puc adottato con Dgc n.199/2014 prot. n.13914]
- TAV.7B - Pericolosità idraulica - Psai dell'AdB Distrettuale dell'Appennino Meridionale (Ctr 2011 - 1:5000)
[elaborato aggiuntivo rispetto al Puc adottato con Dgc n.199/2014 prot. n.13914]
- TAV.8 - Carta delle fasce fluviali (1:5000)
[già elaborato B.4 del Puc adottato con Dgc n.199/2014 prot. n.13914]
- TAV.9 - Rischio idraulico - Psai dell'AdB Distrettuale dell'Appennino Meridionale (Ctr 2011 - 1:5000)
[sostituisce l'elaborato B.5 del Puc adottato con Dgc n.199/2014 prot. n.13914]

Analisi geologica

- TAV.10 - Carta geolitologica (1:5000)
[già elaborato C.1 del Puc adottato con Dgc n.199/2014 prot. n.13914]
- TAV.11 - Carta idrogeologica (1:5000)
[già elaborato C.2 del Puc adottato con Dgc n.199/2014 prot. n.13914]

- TAV.12 - Carta della stabilità (1:5000)
[già elaborato C.3 del Puc adottato con Dgc n.199/2014 prot. n.13914]
- TAV.13 - Carta della zonizzazione in prospettiva sismica (1:5000)
[già elaborato C.4 del Puc adottato con Dgc n.199/2014 prot. n.13914]
- TAV.14 - Carta con ubicazione delle indagini effettuate (1:5000)
[già elaborato C.5 del Puc adottato con Dgc n.199/2014 prot. n.13914]
- TAV.15 - Sezioni geologiche (1:10000)
[già elaborato C.6 del Puc adottato con Dgc n.199/2014 prot. n.13914]
- TAV.16 - Prospezioni sismiche MASW
[già elaborato C.7 del Puc adottato con Dgc n.199/2014 prot. n.13914]
- TAV.17 - Indagini geognostiche, di laboratorio e sismiche (1:5000)
[già elaborato C.8 del Puc adottato con Dgc n.199/2014 prot. n.13914]

Analisi urbanistica

- TAV.18 - Livello di attuazione della pianificazione vigente (1:5000)
[già elaborato D.1 del Puc adottato con Dgc n.199/2014 prot. n.13914]
- TAV.19 - Centri abitati ai sensi del DLgs 285/1992 (CTR1:5000)
[elaborato aggiuntivo rispetto al Puc adottato con Dgc n.199/2014 prot. n.13914]
- TAV.20 - Uso del suolo urbano - Intero territorio comunale (Ctr 2011 - 1:5000)
[sostituisce l'elaborato D.2 e D.2.1 del Puc adottato con Dgc n.199/2014 prot. n.13914]
- TAV.21/1 - Uso del suolo urbano - Ambito 1 (Ctr 2011 - 1:2000)
[elaborato aggiuntivo rispetto al Puc adottato con Dgc n.199/2014 prot. n.13914, che ingloba il contenuto della tavola D.2.2 del medesimo Puc]
- TAV.21/2 - Uso del suolo urbano - Ambito 2 (Ctr 2011 - 1:2000)
[elaborato aggiuntivo rispetto al Puc adottato con Dgc n.199/2014 prot. n.13914]
- TAV.21/3 - Uso del suolo urbano - Ambito 3 (Ctr 2011 - 1:2000)
[elaborato aggiuntivo rispetto al Puc adottato con Dgc n.199/2014 prot. n.13914]
- TAV.21/4 - Uso del suolo urbano - Ambito 4 (Ctr 2011 - 1:2000)
[elaborato aggiuntivo rispetto al Puc adottato con Dgc n.199/2014 prot. n.13914]
- TAV.21/5 - Uso del suolo urbano - Ambito 5 (Ctr 2011 - 1:2000)
[elaborato aggiuntivo rispetto al Puc adottato con Dgc n.199/2014 prot. n.13914]
- TAV.22 - Vincoli archeologico e monumentale (Ctr 2011 - 1:5000)
[insieme alle TAV.23, TAV.24, TAV.25 e TAV.26 sostituisce gli elaborati grafici del sistema delle protezioni del Puc adottato con Dgc n.199/2014 prot. n.13914]
- TAV.23 - Vincoli paesaggistico, idrogeologico e fluviale (Ctr 2011 - 1:5000)
[insieme alle TAV.22, TAV.24, TAV.25 e TAV.26 sostituisce gli elaborati grafici del

sistema delle protezioni del Puc adottato con Dgc n.199/2014 prot. n.13914]

- TAV.24 - Vincolo boschivo ed aree percorse da incendi (Ctr 2011 - 1:5000)
[insieme alle TAV.22, TAV.23, TAV.25 e TAV.26 sostituisce gli elaborati grafici del sistema delle protezioni del Puc adottato con Dgc n.199/2014 prot. n.13914]
- TAV.25 - Vincoli cimiteriale ed infrastrutturali (Ctr 2011 - 1:5000)
[insieme alle TAV.22, TAV.23, TAV.24 e TAV.26 sostituisce gli elaborati grafici del sistema delle protezioni del Puc adottato con Dgc n.199/2014 prot. n.13914]
- TAV.26 - Zone di particolare interesse storico, artistico ed ambientale (1:5000)
[già elaborato D.6 del Puc adottato con Dgc n.199/2014 prot. n.13914]
- TAV.27 - Carta di inviluppo dei vincoli (Ctr 2011 - 1:5000)
[elaborato aggiuntivo rispetto al Puc adottato con Dgc n.199/2014 prot. n.13914]

Analisi agronomica

- TAV.28/1 - Qualità di coltura in atto - foglio n.01 (1:2.000)
[già elaborato E.1 del Puc adottato con Dgc n.199/2014 prot. n.13914]
- TAV.28/2 - Qualità di coltura in atto - foglio n.02 (1:2.000)
[già elaborato E.2 del Puc adottato con Dgc n.199/2014 prot. n.13914]
- TAV.28/3 - Qualità di coltura in atto - foglio n.03 (1:2.000)
[già elaborato E.3 del Puc adottato con Dgc n.199/2014 prot. n.13914]
- TAV.28/4 - Qualità di coltura in atto - foglio n.04 (1:2.000)
[già elaborato E.4 del Puc adottato con Dgc n.199/2014 prot. n.13914]
- TAV.28/5 - Qualità di coltura in atto - foglio n.05 (1:2.000)
[già elaborato E.5 del Puc adottato con Dgc n.199/2014 prot. n.13914]
- TAV.28/6 - Qualità di coltura in atto - foglio n.06 (1:2.000)
[già elaborato E.6 del Puc adottato con Dgc n.199/2014 prot. n.13914]
- TAV.28/7 - Qualità di coltura in atto - foglio n.07 (1:2.000)
[già elaborato E.7 del Puc adottato con Dgc n.199/2014 prot. n.13914]
- TAV.28/8 - Qualità di coltura in atto - foglio n.08 (1:2.000)
[già elaborato E.8 del Puc adottato con Dgc n.199/2014 prot. n.13914]
- TAV.28/9 - Qualità di coltura in atto - foglio n.09 (1:2.000)
[già elaborato E.9 del Puc adottato con Dgc n.199/2014 prot. n.13914]
- TAV.28/10 - Qualità di coltura in atto - foglio n.10 (1:2.000)
[già elaborato E.10 del Puc adottato con Dgc n.199/2014 prot. n.13914]
- TAV.28/11 - Qualità di coltura in atto - foglio n.11 (1:2.000)
[già elaborato E.11 del Puc adottato con Dgc n.199/2014 prot. n.13914]

- TAV.28/12 - Qualità di coltura in atto - foglio n.12 (1:2.000)
[già elaborato E.12 del Puc adottato con Dgc n.199/2014 prot. n.13914]
- TAV.29 - Elaborati di analisi aree omogenee (1:5.000)
[già elaborato E.13 del Puc adottato con Dgc n.199/2014 prot. n.13914]
- TAV.30 - Elaborati di analisi - Uso del suolo (Carine Land Cover) (1:5.000)
[già elaborato E.14 del Puc adottato con Dgc n.199/2014 prot. n.13914]
- TAV.31 - Elementi di analisi per il sistema agricolo (1:10.000)
[già elaborato E.15 del Puc adottato con Dgc n.199/2014 prot. n.13914]
- TAV.32 - Elaborati di analisi: zonazione aree agro-silvo-pastorali (1:5.000)
[già elaborato E.16 del Puc adottato con Dgc n.199/2014 prot. n.13914]

Analisi del sistema della mobilità esistente

- TAV.33 - Mobilità esistente: assetto proprietario (Ctr 2011 - 1:5000)
[elaborato aggiuntivo rispetto al Puc adottato con Dgc n.199/2014 prot. n.13914]
- TAV.34 - Mobilità esistente: classificazione funzionale (Ctr 2011 - 1:5000)
[elaborato aggiuntivo rispetto al Puc adottato con Dgc n.199/2014 prot. n.13914]

Elaborati grafici: sistema delle scelte

- TAV.35 - Piano strutturale (Ctr 2011 - 1:5000)
[elaborato aggiuntivo rispetto al Puc adottato con Dgc n.199/2014 prot. n.13914]
- TAV.36 - Piano operativo intero territorio (Ctr 2011 - 1:5000)
[sostituisce l'elaborato F.1 del Puc adottato con Dgc n.199/2014 prot. n.13914]
- TAV.37/1 - Piano operativo Ambito 1 (Ctr 2011 - 1:2000)
[insieme alle TAV.37/2, TAV.37/3, TAV.37/4 e TAV.37/5 sostituisce gli elaborati grafici della Zonizzazione (frazioni) del Puc adottato con Dgc n.199/2014 prot. n.13914]
- TAV.37/2 - Piano operativo Ambito 2 (Ctr 2011 - 1:2000)
[insieme alle TAV.37/1, TAV.37/3, TAV.37/4 e TAV.37/5 sostituisce gli elaborati grafici della Zonizzazione (frazioni) del Puc adottato con Dgc n.199/2014 prot. n.13914]
- TAV.37/3 - Piano operativo Ambito 3 (Ctr 2011 - 1:2000)
[insieme alle TAV.37/1, TAV.37/2, TAV.37/4 e TAV.37/5 sostituisce gli elaborati grafici della Zonizzazione (frazioni) del Puc adottato con Dgc n.199/2014 prot. n.13914]
- TAV.37/4 - Piano operativo Ambito 4 (Ctr 2011 - 1:2000)
[insieme alle TAV.37/1, TAV.37/2, TAV.37/3 e TAV.37/5 sostituisce gli elaborati grafici della Zonizzazione (frazioni) del Puc adottato con Dgc n.199/2014 prot. n.13914]
- TAV.37/5 - Piano operativo Ambito 5 (Ctr 2011 - 1:2000)
[insieme alle TAV.37/1, TAV.37/2, TAV.37/3 e TAV.37/4 sostituisce gli elaborati grafici della Zonizzazione (frazioni) del Puc adottato con Dgc n.199/2014 prot. n.13914]

- TAV.38 - Rete ecologica comunale (Ctr 2011 - 1:5000)
[elaborato aggiuntivo rispetto al Puc adottato con Dgc n.199/2014 prot. n.13914]

Elaborati grafici: verifiche

- TAV.39A - Piano operativo - Pericolosità da frana (Ctr 2011 - 1:5000)
[elaborato aggiuntivo rispetto al Puc adottato con Dgc n.199/2014 prot. n.13914]
- TAV.39B - Piano operativo - Rischio da frana (Ctr 2011 - 1:5000)
[elaborato aggiuntivo rispetto al Puc adottato con Dgc n.199/2014 prot. n.13914]
- TAV.39C - Piano operativo - Rischio da frana atteso (Ctr 2011 - 1:5000)
[elaborato aggiuntivo rispetto al Puc adottato con Dgc n.199/2014 prot. n.13914]
- TAV.40A - Piano operativo - Vulnerabilità idraulica (Ctr 2011 - 1:5000)
[elaborato aggiuntivo rispetto al Puc adottato con Dgc n.199/2014 prot. n.13914]
- TAV.40B - Piano operativo - Pericolosità idraulica (Ctr 2011 - 1:5000)
[elaborato aggiuntivo rispetto al Puc adottato con Dgc n.199/2014 prot. n.13914]
- TAV.40C - Piano operativo - Rischio idraulico (Ctr 2011 - 1:5000)
[elaborato aggiuntivo rispetto al Puc adottato con Dgc n.199/2014 prot. n.13914]
- TAV.40D - Piano operativo - Rischio idraulico Atteso (Ctr 2011 - 1:5000)
[elaborato aggiuntivo rispetto al Puc adottato con Dgc n.199/2014 prot. n.13914]
- TAV.41 - Piano operativo - Zonazione in prospettiva sismica (Ctr 2011 - 1:5000)
[elaborato aggiuntivo rispetto al Puc adottato con Dgc n.199/2014 prot. n.13914]
- TAV.42 - Piano operativo - Carta di involuppo dei vincoli (Ctr 2011 - 1:5000)
[elaborato aggiuntivo rispetto al Puc adottato con Dgc n.199/2014 prot. n.13914]
- TAV.43 - Piano operativo - Rete ecologica comunale (Ctr 2011 - 1:5000)
[elaborato aggiuntivo rispetto al Puc adottato con Dgc n.199/2014 prot. n.13914]
- TAV.44 - Carta del consumo di suolo (Ctr 2011 - 1:5000)
[elaborato aggiuntivo rispetto al Puc adottato con Dgc n.199/2014 prot. n.13914]

Elaborati grafici: Piano di zonizzazione acustica

- TAV.45 - Pza - Classificazione acustica intero territorio (Ctr 2011 - 1:5000)
[sostituisce l'elaborato G.3 del Puc adottato con Dgc n.199/2014 prot. n.13914]
- TAV.46/1 - Pza - Classificazione acustica Ambito 1 (Ctr 2011 - 1:2000)
[insieme alle TAV.46/2, TAV.46/3, TAV.46/4, TAV.46/5, sostituisce gli elaborati grafici G.4.1, G.4.2, G.4.3 del Puc adottato con Dgc n.199/2014 prot. n.13914]
- TAV.46/2 - Pza - Classificazione acustica Ambito 2 (Ctr 2011 - 1:2000)
[insieme alle TAV.46/1, TAV.46/3, TAV.46/4, TAV.46/5, sostituisce gli elaborati grafici G.4.1, G.4.2, G.4.3 del Puc adottato con Dgc n.199/2014 prot. n.13914]

- TAV.46/3 - Pza - Classificazione acustica Ambito 3 (Ctr 2011 - 1:2000)
[insieme alle TAV.46/1, TAV.46/2, TAV.46/4, TAV.46/5, sostituisce gli elaborati grafici G.4.1, G.4.2, G.4.3 del Puc adottato con Dgc n.199/2014 prot. n.13914]
 - TAV.46/4 - Pza - Classificazione acustica Ambito 4 (Ctr 2011 - 1:2000)
[insieme alle TAV.46/1, TAV.46/2, TAV.46/3, TAV.46/5, sostituisce gli elaborati grafici G.4.1, G.4.2, G.4.3 del Puc adottato con Dgc n.199/2014 prot. n.13914]
 - TAV.46/5 - Pza - Classificazione acustica Ambito 5 (Ctr 2011 - 1:2000)
[insieme alle TAV.46/1, TAV.46/2, TAV.46/3, TAV.46/4, sostituisce gli elaborati grafici G.4.1, G.4.2, G.4.3 del Puc adottato con Dgc n.199/2014 prot. n.13914]
1. Ai fini della esatta interpretazione delle indicazioni e prescrizioni dei grafici di progetto, si devono considerare quali effettivi i confini delle Zone territoriali omogenee (Zto) nelle tavole del Piano strutturale e del Piano operativo.
 2. Per le tavole di progetto indicate in tavole a diversa scala, fa testo la tavola a scala maggiore.
 3. Qualora sussista contrasto tra rappresentazione grafica e testo normativo, farà fede quest'ultimo.
 4. Nei casi controversi, l'interpretazione data dal Consiglio Comunale avrà valore di interpretazione autentica.

Art. 3 - Efficacia delle disposizioni del Piano urbanistico comunale

1. Le disposizioni del presente Puc prevalgono, in caso di contrasto, su quelle di ogni vigente strumento urbanistico esecutivo, o altro atto di disciplina del territorio, salvo ove sia diversamente disposto da successivi articoli delle presenti Nta.
2. Le disposizioni del presente Puc, conformemente alle vigenti prescrizioni di legge, hanno validità a tempo indeterminato, salvo revisione almeno decennale, ovvero in conseguenza di norme nazionali o regionali ovvero di disposizioni contenute negli strumenti di pianificazione territoriale regionali e provinciali.
3. Le disposizioni relative alle trasformazioni fisiche ammissibili e alle utilizzazioni compatibili, di cui alle presenti Nta, sono vincolanti per qualsiasi soggetto, pubblico e privato, e il loro rispetto è condizione del rilascio di qualsiasi provvedimento abilitativo, ovvero del tacito assentimento, a effettuare trasformazioni, fisiche e funzionali, degli immobili cui si riferiscono.
4. Le disposizioni delle presenti Nta, relative ai limiti delle trasformazioni effettuabili in assenza degli strumenti urbanistici esecutivi, ove prescritti, sono vincolanti fino all'entrata in vigore di tali strumenti, per qualsiasi soggetto, pubblico e privato, e il loro rispetto è condizione del rilascio di qualsiasi provvedimento abilitativo, ovvero del tacito assentimento, a effettuare trasformazioni, fisiche e funzionali, degli immobili cui si riferiscono.
5. Per unità di spazio (UdS) si intendono le porzioni di spazio che gli strumenti di pianificazione, o di attuazione della pianificazione, individuano e delimitano come tali, riconoscendone la distinta identità, e riferendo ad esse le proprie prescrizioni; esse si articolano in unità edilizie e unità di spazio scoperto, queste ultime a loro volta distinte in unità di spazio scoperto concluse e unità di spazio scoperto non concluse.
6. Nelle UdS aventi una utilizzazione in atto non rientrante fra le utilizzazioni compatibili, o difforme dalle utilizzazioni prescritte dal Puc, sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione straordinaria che non rendano l'UdS interessata inadatta, o maggiormente inadatta, alle utilizzazioni ammesse.
7. Gli interventi di cui al precedente comma 6, qualora le utilizzazioni prescritte comportino l'acquisizione dell'UdS interessata da parte di soggetti pubblici, non devono in alcun caso comportare migliorie o addizioni, sempreché i proprietari non

abbiano convenuto con i soggetti pubblici competenti di non tenere conto, nella determinazione del prezzo di acquisizione, del maggiore valore economico derivante dalle migliorie o addizioni.

8. Le disposizioni del presente Puc recanti la diretta attribuzione a determinate UdS di utilizzazioni prescritte che comportino l'acquisizione degli immobili interessati da parte di soggetti pubblici, ovvero la loro utilizzabilità solo da parte di soggetti pubblici, hanno vigenza per un periodo non superiore a 5 anni, a decorrere dall'entrata in vigore del presente Puc.
9. Decorso inutilmente il predetto periodo di tempo, sugli immobili interessati sono ammissibili esclusivamente:
 - a. nell'ambito dei centri abitati, la manutenzione straordinaria e il restauro e risanamento conservativo, così come definiti nel Ruc;
 - b. fuori del perimetro dei centri abitati, compatibilmente con le disposizioni della pianificazione sovracomunale, la nuova edificazione per utilizzazioni abitative con un indice di fabbricabilità fondiaria non superiore a 0,03 mc/mq.
10. Le disposizioni degli strumenti urbanistici esecutivi recanti la diretta attribuzione a determinate UdS di utilizzazioni prescritte che comportino l'acquisizione degli immobili interessati da parte di soggetti pubblici competenti alla loro utilizzazione, ovvero la loro utilizzabilità solamente da parte di soggetti pubblici, hanno vigenza per un periodo non superiore a 10 anni, a decorrere dall'entrata in vigore dei medesimi strumenti urbanistici esecutivi, salvo che i medesimi soggetti pubblici competenti non abbiano convenuto con i proprietari degli immobili interessati il mantenimento della utilizzazione prescritta per ulteriori periodi di tempo.

Art. 4 - Rapporti del Puc con il Regolamento urbanistico edilizio comunale (Ruc)

1. Le previsioni grafiche e normative del Puc sono integrate, per quanto di competenza, dalle definizioni e prescrizioni, generali o di maggior dettaglio, contenute nel Regolamento urbanistico edilizio comunale (Ruc), redatto nel rispetto dell'art. 28 della Lr n.16/2004 e smi.
2. Il Ruc riguarda norme e criteri di natura generale e prestazionale relativi a qualsiasi tipo d'intervento, indipendentemente dalla sua localizzazione all'interno del territorio comunale e contiene le procedure per il suo espletamento e le regole a cui l'Amministrazione comunale (Ac) ed i cittadini devono attenersi per la sua attuazione, compreso quanto attiene al rilascio degli atti autorizzativi.
3. Si rinvia al Ruc per le definizioni necessarie all'applicazione delle presenti Nta, e per tutto quanto ivi non specificato o non incluso.
4. Le norme specifiche contenute nelle Nta, in caso di contrasto, si intendono comunque prevalenti sul Ruc.

Art. 5 - Rapporti del Puc con gli Atti di programmazione degli interventi (Api)

1. Gli Atti di programmazione degli interventi (Api), di cui all'art. 25 della Lr n.16/2004, sono redatti in conformità alle previsioni del Puc e non possono modificarne i contenuti.
2. Gli Api definiscono gli interventi di tutela, valorizzazione, trasformazione, riqualificazione e di nuova edificazione che il Comune intende realizzare, in relazione alla programmazione finanziaria e alla verifica dell'operatività degli impegni dei privati.
3. Gli Api hanno validità di 3 anni a far data dalla loro adozione; i relativi contenuti si coordinano con il bilancio pluriennale comunale e con le previsioni del programma triennale delle opere pubbliche e dell'elenco annuale delle opere pubbliche.

Art. 6 - Rapporti del Puc con gli strumenti di pianificazione settoriale

1. Il Puc costituisce il riferimento generale per l'esercizio e il coordinamento delle politiche comunali di governo del territorio; tutti i piani e i programmi comunali di settore sono aggiornati ed elaborati in conformità col Puc.
2. I piani e i programmi comunali di settore, con valenza o influenza territoriale, sviluppano e specificano gli obiettivi stabiliti dal Puc per i campi di competenza, contribuendo a perseguirli e garantendo il coordinamento e la coerenza tra gli obiettivi delle disposizioni strutturali del Puc e le azioni settoriali.
3. I piani e i programmi di settore vigenti, di iniziativa e approvazione comunale, conservano la propria validità ed efficacia, salvo le eventuali modifiche specificamente indicate dal Puc.

Art. 7 - Valutazione ambientale strategica (Vas)

1. Il Puc si pone l'obiettivo di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e individua nella Valutazione ambientale strategica (Vas) lo strumento per l'integrazione delle considerazioni ambientali, al fine di promuovere un assetto strategico coerente con gli obiettivi di sostenibilità dello sviluppo e con i documenti di programmazione e pianificazione di area vasta, quali: il Piano territoriale regionale (Ptr), il Ptcp, il Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (Psai) e tutta la pianificazione di settore.
2. In particolare la Vas:
 - a. definisce gli obiettivi di sostenibilità ambientali;
 - b. valuta gli effetti delle azioni di piano e definisce eventuali misure di mitigazione;
 - c. prevede un processo continuo di verifica degli effetti del Puc sull'ambiente.
3. Successivamente all'approvazione del Puc dovranno essere intraprese, ai sensi del successivo art. 12, le attività di monitoraggio ambientale degli impatti significativi sull'ambiente derivati dall'attuazione del Puc, secondo i seguenti criteri:
 - a. il monitoraggio ambientale è attuato secondo quanto definito dell'apposita sezione del Rapporto ambientale (Ra);
 - b. i risultati delle attività di monitoraggio ambientale sono utili alla verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, nonché alla individuazione di eventuali impatti negativi imprevisi o impatti di riqualificazione ambientale poco incisivi segue la elaborazione di misure correttive;
 - c. le modalità di svolgimento del monitoraggio dei risultati e delle eventuali misure correttive adottate, sono sottoposti a procedure di evidenza pubblica almeno a cadenza triennale, in concomitanza dell'aggiornamento degli Api, ovvero è data adeguata informazione attraverso i siti web, e attraverso conferenze pubbliche di divulgazione;
 - d. le informazioni raccolte con il monitoraggio sono prese come riferimento in caso di eventuali modifiche generali al Puc ed indirizzano la formazione degli Api, dei Piani urbanistici attuativi (Pua) e l'eventuale adeguamento delle previsioni del Puc e del Ruec.

Art. 8 - Trasformazione urbanistica ed edilizia

1. I soggetti attuatori di ogni attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale partecipano agli oneri da essa derivanti e l'esecuzione delle relative opere è subordinata al rilascio dei necessari atti autorizzativi o all'espletamento delle procedure previste dalla legislazione vigente.
2. Fatto salvo quanto prescritto al comma precedente, le sole previsioni del Puc non conferiscono la possibilità di trasformazione edilizia e del suolo ove le opere di urbanizzazione primaria manchino o non siano in corso di realizzazione da parte del Comune o da parte dei soggetti obbligati alla loro esecuzione ovvero non siano comunque idonee, a meno che il richiedente la trasformazione si impegni, con

apposito atto, a realizzarle o ad adeguarle a propria cura e spese, secondo le prescrizioni comunali.

3. Le Nta, quindi, hanno in primo luogo la funzione di fissare le norme relative a quelle porzioni di territorio nelle quali, secondo le indicazioni provenienti dal Puc è possibile l'edificazione diretta, in considerazione dello stato di fatto in cui si trovano i fabbricati da ristrutturare o le aree edificabili.
4. Le Nta, inoltre, per gli ambiti insediativi previsti dal Puc da sottoporre a successiva pianificazione attuativa, detta a quest'ultima le norme cui attenersi per quanto attiene la capacità insediativa complessiva, le destinazioni d'uso ammissibili e compatibili e l'eventuale ripartizione percentuale fra le stesse.
5. Per quanto non espressamente normato, il Comune, in sede di rilascio dei Permessi di costruire (PdC) o in applicazione delle procedure previste dalla legislazione vigente, avvalendosi degli organi consultivi preposti, interpreta e, previa deliberazione di ratifica della Giunta comunale (Gc), applica il contenuto delle presenti Nta e le disposizioni contenute nel Ruec e negli Api.

Art. 9 - Abusivismo edilizio

1. Qualsiasi lotto edificato sul territorio comunale dovesse risultare illegittimamente trasformato e non beneficiario di normativa statale o regionale di sanatoria dell'abusivismo edilizio, essendo, di fatto, acquisibile al patrimonio comunale, nella misura stabilita dalla legislazione vigente, è destinabile ad attrezzature e servizi, con preferenza per parcheggio e per verde attrezzato, secondo quanto stabilito con delibera di Gc su proposta del responsabile dell'Ufficio tecnico comunale (Utc).
2. Le superfici, di cui al precedente comma 1, sono da considerare aggiuntive rispetto alle superfici minime già previste per gli standard urbanistici.
3. Sui fabbricati e/o manufatti abusivi (sprovvisti di titolo abilitativo o con titolo abilitativo annullato) è consentita unicamente la manutenzione ordinaria finalizzata alla mera conservazione dell'edificato oltre ad interventi di messa in sicurezza a tutela della pubblica incolumità.
4. Gli edifici e i relativi lotti che hanno conseguito sanatoria edilizia ai sensi delle norme di settore devono ritenersi classificati in relazione alle caratteristiche ed alla destinazione d'uso consolidata dall'atto di sanatoria.

Art. 10 - Fabbricati esistenti negli ambiti degli strumenti urbanistici attuativi

1. Negli ambiti sottoposti agli strumenti urbanistici attuativi del Puc, i fabbricati la cui destinazione d'uso risulti conforme alle norme di zona, o che tali divengano in seguito ai programmi proposti, possono essere sottoposti a interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché di ristrutturazione edilizia fermo restando che la relativa capacità edificatoria si sottrae a quella più generale prevista dallo strumento urbanistico di riferimento.

Art. 11 - Prevalenza delle norme di tutela

1. In ciascuna parte del territorio comunale si applicano le norme di zona nonché le eventuali limitazioni di tutela derivanti da vincoli di legge o in applicazione di Piani sovraordinati.
2. Le trasformazioni urbanistico-edilizie consentite nelle zone territoriali omogenee previste dal presente Puc - ricadenti nelle aree a rischio idraulico molto elevato (R4), elevato (R3), medio (R2) e moderato (R1), le aree ad elevata suscettibilità di allagamento ubicate al piede dei valloni, le aree di possibile crisi idraulica localizzata e/o diffusa e le aree di attenzione per la presenza di alvei strada, così come individuate nel vigente Piano stralcio per l'Assetto idrogeologico (Psai) dell'Autorità di Bacino (AdiB) Distrettuale dell'Appennino Meridionale - sono subordinate alle disposizioni di cui al Titolo II (Rischio Idraulico) e al Titolo IV (Disposizioni per la tutela

dal pericolo e per l'assetto idrogeologico) delle Norme di Attuazione del suddetto Psai.

3. Le trasformazioni urbanistico-edilizie consentite nelle zone territoriali omogenee previste dal presente Puc - ricadenti nelle aree a rischio da frana molto elevato (R4), elevato (R3), medio (R2) e moderato (R1), così come individuate nel vigente Psai dell'AdiB dell'Appennino Meridionale - sono subordinate alle disposizioni di cui al Titolo III (Rischio Idraulico) e al Titolo IV (Disposizioni per la tutela dal pericolo e per l'assetto idrogeologico) delle Norme Tecniche di Attuazione (Nta) del suddetto Psai.
4. Nelle aree perimetrate a rischio da frana ed anche a rischio idraulico le prescrizioni relative si applicano contemporaneamente, ciascuna operando in funzione della rispettiva finalità; le disposizioni più restrittive prevalgono sempre su quelle meno restrittive.
5. Le limitazioni determinate dalle norme di tutela, in caso di contrasto con le previsioni di Piano, prevalgono sulla disciplina urbanistico-edilizia del Puc relativa alle componenti eventualmente interessate da dette norme, determinando così limitazioni e condizionamenti alle ordinarie possibilità di uso e trasformazione del suolo stabilite dal Puc stesso.

Art. 12 - Prevenzione dei rischi

1. Il Puc prevede, ai sensi dell'art. 15 della L n.225/1992 "Istituzione del Servizio Nazionale di Protezione Civile" e s.m.i, la redazione e l'aggiornamento del Piano di emergenza comunale (Pec) al fine di definire le attività coordinate e le procedure da adottare per fronteggiare un evento calamitoso atteso e/o in atto nel territorio comunale allo scopo di garantire una risposta efficace ed efficiente mediante l'impiego delle risorse disponibili e necessarie ad organizzare i primi interventi, per prevenire, soccorrere e superare situazioni di emergenza e favorire il ritorno alle normali condizioni di vita.
2. Il Pec è redatto secondo criteri e modalità di cui alle indicazioni operative emanate dal Dipartimento della Protezione Civile, dalla L n.225/1992 e dalle Linee Guida 2013 per la redazione dei Piani di Emergenza emanate dalla Regione Campania – Assessorato alla Protezione Civile, nonché dalle prescrizioni del Piano territoriale di coordinamento provinciale (Ptcp).
3. Nell'ambito della redazione del Pec, essendo il territorio comunale di Castel San Giorgio caratterizzato da una pluralità di rischi, occorre elaborare uno strumento operativo che proceda alla caratterizzazione dei fenomeni e sia composto da un'analisi della pericolosità sul territorio, dall'illustrazione delle reti di monitoraggio e dalla strutturazione del modello di intervento e delle relative procedure, che rappresentano il riferimento per tutti i soggetti che compongono il Sistema locale di Protezione Civile.
4. Il Pec è volto alla individuazione delle azioni necessarie per promuovere la mitigazione della vulnerabilità urbana e la messa in sicurezza dei cittadini, individuando gli elementi insediativi, funzionali ed infrastrutturali esistenti e di progetto cui è necessario garantire l'efficienza in caso di eventi e ne prevede l'incremento della funzionalità attraverso una serie di azioni ed interventi volti a ridurre la criticità e a migliorarne il comportamento complessivo in caso di crisi. Tra le azioni da individuare si segnalano:
 - a. l'eliminazione/riduzione delle barriere infrastrutturali;
 - b. la razionalizzazione e messa in sicurezza dei percorsi strategici;
 - c. la creazione di un sistema integrato ed alternativo di viabilità e spazi aperti ai fini dell'accesso in situazioni di emergenza;
 - d. la messa in sicurezza delle strutture strategiche o potenzialmente critiche;
 - e. la predisposizione di spazi aperti per finalità e funzioni di protezione civile, mediante l'individuazione di aree di attesa, aree di ammassamento dei

- soccorritori e delle risorse, aree di ricovero;
 - f. gli interventi integrati per il miglioramento della viabilità sull'intero territorio comunale.
5. Il Ruec contiene le prescrizioni da osservare per le costruzioni in zona sismica, ai sensi della normativa vigente.

Art. 13 - Tutela delle acque superficiali e sotterranee

1. Le nuove trasformazioni urbanistiche e/o edilizie, sia attuate tramite intervento edilizio diretto (led) che mediante intervento urbanistico preventivo (lup), dovranno prevedere interventi di tutela delle risorse idriche superficiali e sotterranee, di regimentazione delle acque reflue, di gestione e riutilizzo delle risorse idriche, così come disciplinato all'art.388 del Ruec.
2. Le trasformazioni urbanistico-edilizie consentite nelle zone territoriali omogenee previste dal presente Puc - ricadenti nelle aree a rischio idraulico molto elevato (R4), elevato (R3), medio (R2) e moderato (R1), le aree ad elevata suscettibilità di allagamento ubicate al piede dei valloni, le aree di possibile crisi idraulica localizzata e/o diffusa e le aree di attenzione per la presenza di alvei strada, così come individuate nel vigente Piano stralcio per l'Assetto idrogeologico (Psai) dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale - dovranno attenersi agli interventi eventualmente previsti nelle Misure del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (Pgra).

Art. 14 - Promozione della sostenibilità ambientale degli insediamenti

1. Il Puc, al fine di promuovere la salvaguardia dell'integrità ambientale e il risparmio delle risorse naturali, persegue la sostenibilità ambientale degli edifici e degli insediamenti, favorendo l'applicazione di norme e criteri da porre in essere nella progettazione edilizia ed urbana, secondo quanto stabilito dalla legislazione nazionale e regionale con l'obiettivo di elevare il livello qualitativo del patrimonio edilizio comunale, secondo i più recenti orientamenti fissati dalla Unione Europea sulla prestazione energetica nell'edilizia.
2. Il Puc persegue la sostenibilità ambientale degli insediamenti definendo i parametri e gli indirizzi da assumere nella progettazione urbanistica ed edilizia negli ambiti individuati, demandando al Ruec la definizione dei parametri e delle modalità costruttive da osservare nella progettazione.
3. In particolare, gli Api ed il Ruec definiscono, tra gli altri requisiti, lo standard minimo e le modalità di:
 - a. collegamento con il sistema delle aree verdi e dei servizi esistenti e di progetto anche attraverso appositi percorsi pedonali o ciclabili;
 - b. attrezzaggio ecologico-ambientale delle aree produttive industriali ed artigianali esistenti e nuove;
 - c. mantenimento e ripristino della permeabilità dei suoli e messa a dimora di elementi vegetazionali;
 - d. risparmio energetico e utilizzo di fonti energetiche rinnovabili;
 - e. massimo sfruttamento dell'apporto solare per soddisfare il fabbisogno energetico e luminoso;
 - f. utilizzo di materiali naturali ed ecologici;
 - g. adozione di sistemi di recupero dell'acqua piovana.
4. Il Puc, attraverso le misure di cui al precedente comma 3, opportunamente parametrizzate ed eventualmente incentivate mediante apposite premialità edilizie urbanistiche, favorisce l'adozione della certificazione energetica degli interventi edilizi applicando gli "Indirizzi in materia energetico-ambientale per la formazione del Ruec", di cui alla Delibera di Giunta regionale della Campania (Dgrc) n.659/2007, e delle "Linee guida della Giunta Regionale per la valutazione della sostenibilità energetico-ambientale degli edifici - Protocollo Itaca sintetico".

Art. 15 - Monitoraggio

1. Il monitoraggio consiste nella verifica periodica dell'efficacia delle azioni promosse dal Puc, sia sotto il profilo urbanistico che ambientale, rispetto al raggiungimento degli obiettivi ed ai risultati prestazionali attesi da effettuare con cadenza almeno triennale in occasione della redazione degli Api successivi al primo.
2. Il monitoraggio, effettuato di intesa tra l'Ufficio di Piano (UdP) e l'Ufficio Vas, avviene attraverso l'aggiornamento della cartografia di piano e delle informazioni statistiche ad essa associate relativamente allo stato di attuazione del Puc e delle trasformazioni del territorio e dell'ambiente.

Art. 16 - Incentivi per il recupero del patrimonio edilizio esistente e per la qualità urbana

1. Il Consiglio comunale (Cc), per favorire il recupero del patrimonio edilizio esistente ed incentivare gli interventi di riqualificazione urbana, potrà modulare, nell'ambito della legislazione vigente, l'entità del contributo di costruzione per specifici ambiti urbani. Potrà prevedere sgravi sia sulla occupazione di suolo pubblico al fine dell'allestimento del cantiere di lavoro che sulla imposizione locale sugli immobili, comunque denominata. Tali forme di incentivazione potranno essere specificate negli Api.
2. Unitamente alle modalità di incentivazione di cui al precedente comma 1, il Puc prevede premialità urbanistiche per il raggiungimento degli obiettivi di qualità edilizia, ecologica e paesaggistica, da precisare nel Ruec, in termini di diritti edificatori privati aggiuntivi come rinvenibili all'interno della quota dei diritti edificatori assegnati all'Ac.

Art. 17 - Cautele in materia di ritrovamento di materiali archeologici

1. Fermo restando quanto previsto dall'art.21 del DLgs 42/2004 per le aree sottoposte a provvedimento di tutela e dall'art.25 del DLgs 50/2016 in materia di Archeologia Preventiva, nelle more della redazione ed approvazione della Carta Archeologica del territorio comunale - individuante le aree soggette a vincolo archeologico e le aree di potenziale ritrovamento di materiali archeologici - per tutti gli interventi privati che comportino opere di scavo e movimento terra è obbligatoria la preventiva comunicazione alla competente Soprintendenza.
2. Negli elementi e complessi di interesse archeologico sono ammesse esclusivamente le misure e gli interventi di tutela e di valorizzazione, nonché gli interventi funzionali allo studio, all'osservazione ed alla pubblica fruizione del bene, previsti da piani o progetti di iniziativa pubblica definiti dal Comune di intesa con la competente Soprintendenza.
3. Fino al momento della vigenza dei piani o progetti, di cui al precedente comma 2, sono ammesse soltanto attività di studio, di ricerca, di scavo e di restauro, ad opera, ove previsto ai sensi delle leggi vigenti, della competente Soprintendenza o dei soggetti da questa autorizzati, oppure, negli altri casi, degli Enti e degli istituti scientifici autorizzati dal Comune.
4. Nelle aree di potenziale ritrovamento di materiali archeologici ogni scavo, a profondità superiore a 100 cm deve essere autorizzato dalla competente Soprintendenza archeologica, la quale può subordinarlo alla esecuzione, a cura e a spese del promotore dello scavo, di prospezioni, o di saggi di scavo, secondo modalità concordate con la stessa Soprintendenza archeologica.
5. Le prospezioni e i saggi di scavo, nonché, in ogni caso, gli eventuali ritrovamenti di materiali archeologici, possono variare le delimitazioni delle aree di potenziale ritrovamento di materiali archeologici, nel senso di riconoscere ad esse, o a loro parti, un più elevato interesse archeologico, comportante la relativa riclassificazione quali elementi e complessi di interesse archeologico, e il loro assoggettamento alle disposizioni vigenti in materia.



-
6. Le variazioni, di cui al precedente comma 5, sono definite d'intesa con la competente Soprintendenza archeologica e sono approvate dal Cc, ma non configurano variante alle disposizioni del presente Puc.

Art. 18 - Trasparenza e partecipazione

1. L'Ac, nella fase di attuazione del Puc e nel rispetto dei principi generali di trasparenza e partecipazione democratica, predispone l'insieme degli strumenti ed attua le iniziative idonee ad assicurare l'informazione sulle previsioni urbanistiche concernenti il territorio e le loro modalità di attuazione, anche al fine di diffonderne la conoscenza degli atti di pianificazione e di attuazione del Puc.

Art. 19 - Definizioni

1. Per quanto concerne le definizioni di indici e parametri urbanistici, nonché delle tipologie di intervento edilizio, utilizzate nelle presenti Nta, si rimanda al Ruec.
2. Per la definizione delle destinazioni d'uso ammissibili nelle singole Zto previste nel Piano operativo si rimanda all'art. 29 delle presenti Nta.

TITOLO II - STRUMENTI DI ATTUAZIONE DEL PUC

Art. 20 - Attuazione del Puc

1. Il Puc si attua, secondo quanto precisato dalle presenti Nta, mediante intervento edilizio diretto (led) o intervento urbanistico preventivo (lup), quest'ultimo consistente in un Piano urbanistico attuativo (Pua).
2. Gli lup, di norma, sono subordinati alla formazione degli Api di cui all'art. 25 della Lr n.16/2004.
3. Al di fuori delle previsioni degli Api, sono consentiti led, nonché lup nel rispetto dell'art. 6 della L n.94/1982 e smi.
4. Gli strumenti di attuazione del Puc garantiscono la massima perequazione tra gli eventuali diversi proprietari degli immobili compresi negli ambiti ai quali si riferiscono; la partecipazione ai benefici ed agli oneri conferiti ai predetti immobili dagli strumenti di attuazione è definita in conformità alle vigenti disposizioni nazionali e regionali.
5. Laddove necessario, l'attuazione del Puc avviene previa rimozione delle eventuali condizioni di rischio e/o pericolosità da effettuarsi a seguito di studio idrogeologico di dettaglio approvato dalla competente Autorità di Bacino.

Art. 21 - Intervento edilizio diretto (led)

1. L'intervento edilizio diretto (led) riguarda tutte le opere, pubbliche o private, che comportino nuove costruzioni o trasformazioni di edifici, del suolo e del sottosuolo.
2. In tutte le zone del territorio comunale ove non sia prescritto l'intervento urbanistico preventivo (lup) e in quelle regolate da Pua approvati, il Puc si attua per led, subordinato all'espletamento delle procedure previste dalle leggi vigenti, in relazione alla tipologia di trasformazione edilizia.
3. L'intervento edilizio diretto, in coerenza con le disposizioni delle Nta e del Ruec, è subordinato nei diversi casi al rilascio di un titolo abilitativo per come definito dal Ruec.
4. Il rilascio del titolo abilitativo è comunque subordinato all'esistenza delle opere di urbanizzazione primaria o alla previsione da parte del Comune dell'attuazione delle stesse nel successivo triennio ovvero all'impegno degli interessati a procedere all'attuazione delle medesime contemporaneamente alla realizzazione degli interventi oggetto del permesso.

Art. 22 - Intervento urbanistico preventivo (lup)

1. Nelle zone ove è prescritto l'intervento urbanistico preventivo (lup), le trasformazioni edilizie e urbanistiche sono subordinate alla preventiva approvazione del piano urbanistico attuativo (Pua), di cui al successivo articolo 23.

Art. 23 - Piano urbanistico attuativo (Pua)

1. I Pua, ai sensi dell'art. 26 della Lr n.16/2004, sono strumenti con i quali il Comune provvede a dare attuazione alle previsioni del Puc ed esecuzione agli interventi di urbanizzazione e riqualificazione individuati dagli Api.
2. I Pua, in relazione al contenuto, hanno valore e portata dei seguenti strumenti:
 - a. i Piani particolareggiati e i Piani di lottizzazione di cui alla L 17.08.1942, n.1150, articoli 13 e 28;
 - b. i Piani per l'edilizia economica e popolare di cui alla L 18.04.1962, n.167;

- c. i Piani per gli insediamenti produttivi di cui alla L 22.10.1971, n.865, art. 27;
 - d. i Programmi integrati di intervento di cui alla L 17.02.1992, n.179, articolo 17, e alle Lr 19.02.1996, n.3, e 18.10.2002, n.26;
 - e. i Piani di recupero del patrimonio edilizio esistente, di cui all'art. 28 L 05.08.1978, n.457;
 - f. i Programmi di recupero urbano di cui al DLgs 05.10.1993, n.398, articolo 11, convertito in L 04.12.1993, n.493.
- 3. Nell'ambito dei Pua, per strutture particolarmente rilevanti, per collocazione, dimensione o funzione, l'Ac potrà assumere l'iniziativa o richiedere alla proprietà di svolgere concorsi di progettazione urbanistica o architettonica.
 - 4. I Pua devono rispettare le destinazioni funzionali, gli indici edilizi ed urbanistici e tutte le prescrizioni previste per le rispettive zone. Detti piani oltre a rispettare le dimensioni imposte dalla normativa devono comprendere tutti i suoli, delimitati da confini di zone omogenee.
 - 5. Nei Pua devono essere indicate le destinazioni d'uso e gli indici urbanistici fondiari di ogni singolo lotto, in modo che gli indici territoriali di progetto siano complessivamente contenuti nei valori fissati dalla presente normativa. In particolare i Pua dovranno rispettare le specifiche indicazioni contenute nelle leggi, decreti o regolamenti istitutivi nazionali e regionali cui si rimanda, ed in particolare tutti gli elaborati d'indagine richiesti per i Piani attuativi dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia.
 - 6. L'edificazione, nelle zone per le quali vi è l'obbligo della lottizzazione, è ammessa solo ad avvenuta stipula della relativa convenzione.
 - 7. L'attuazione dei Pua è concessa con i modi ed alle condizioni riportate negli Api e nel Ruec.
 - 8. L'approvazione dei Pua non può comportare variante al Puc.
 - 9. Ai fini del precedente comma non costituiscono varianti al Puc i casi espressamente elencati nell'art. 26, comma 3, della Lr n.16/2004.
 - 10. Fino all'approvazione dei Pua, nelle zone in cui il Puc prevede l'attuazione mediante lup, sugli edifici esistenti sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria, di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, così come definiti nel Ruec.

Art. 24 - Monetizzazione degli standard urbanistici

- 1. Per la definizione e le modalità di applicazione della monetizzazione degli standard urbanistici si rimanda allo specifico articolo del Ruec.

Art. 25 - Utilizzazione degli indici e composizione del lotto di intervento

- 1. L'area di intervento può essere costituita anche da più proprietà finitime, nel qual caso il rilascio del permesso di costruire sarà subordinato alla stipula tra i proprietari interessati di apposita convenzione da trascrivere alla conservatoria immobiliare.
- 2. Ai fini della corretta utilizzazione degli indici, il rilascio dei titoli abilitativi per interventi che prevedano la realizzazione di volumetria è subordinato alla presentazione di autodichiarazione sostitutiva (ai sensi del Dpr 45/2000) che certifichi l'assenza di vincolo di asservimento sull'area o specifichi la quantità di volumetria già realizzata mediante asservimento.

TITOLO III - DISCIPLINA DELLE SINGOLE ZONE TERRITORIALI OMOGENEE

CAPITOLO I - DISCIPLINA DELLE ZONE TERRITORIALI OMOGENEE

Art. 26 - Zone territoriali omogenee (Zto)

1. Il Puc suddivide il territorio comunale in Zone territoriali omogenee (Zto) individuate negli elaborati grafici del Piano operativo, definite e disciplinate nelle presenti Nta.
2. Ciascuna Zto può essere articolata in sottozone sottoposte a distinta disciplina.
3. Le Zto, e le relative sottozone, sono le seguenti:

- A - Aree urbane esistenti a carattere storico, artistico o di pregio ambientale
- B - Aree a carattere prevalentemente residenziale totalmente o parzialmente edificate
- C - Aree di progetto destinate a funzione prevalentemente residenziale
- D - Aree a carattere produttivo

Insedimenti produttivi esistenti

- Die - industriale
- Dae - artigianale
- Dce - commerciale
- Dts - turistico-ricettivo storico
- Dte - turistico-ricettivo
- Dle - logistico
- Dpe - polifunzionale

Insedimenti produttivi di progetto

- Dcp - commerciale
- Dtp - turistico-ricettivo
- Dlp - logistico
- Dpp1 - polifunzionale (funzione industriale condizionata);
- Dpp2 - polifunzionale (tutte le funzioni produttive ammesse)

- E - Aree a carattere agricolo

Ambito urbano

- Eu - in ambito urbano

Ambito periurbano

- Epn - in ambito periurbano di interesse naturalistico
- Epp - in ambito periurbano produttive
- Epo - in ambito periurbano ordinarie

Ambito extraurbano

- Eb - in ambito extraurbano boschive, pascolive o incolte
- Es - in ambito extraurbano seminate e a frutteto
- Ei - in ambito extraurbano seminativo irrigue con colture pregiate ed orti a produzione ciclica intensiva

Parchi

- Ep3c - Parco Tre Castelli
- Epf - Parco fluviale

-
- F - Aree destinate ad attrezzature di interesse generale esistenti
 - F1e - Passo dell'Orco
 - F2e - Stazione Ferroviaria Codola
 - F3e - Villa Calvanese
 - F4e - Attrezzatura socio-sanitaria
 - F5e - Casello autostradale
 - F6e - Stazione Ferroviaria Castel San Giorgio
 - F7e - Scuola secondaria di II grado
 - F8e - Caserma dei Carabinieri
 - F9e - Area ferroviaria Codola
 - F10e - Scuola secondaria di II grado
 - F11e - Stazione ferroviaria Fimiani

- Std - Aree destinate a spazi o attrezzature di uso pubblico

Attrezzature di interesse comune esistenti

- ice1 - Sede Comunale
- ice2 - Uffici comunali
- ice3 - Uffici comunali
- ice4 - Attrezzature e servizi comunali
- ice5 - Teatro comunale
- ice6 - Anfiteatro
- ice7 - Centro sociale-religioso
- ice8 - Centro sociale
- ice9 - Centro sociale
- ice10 - Centro sociale
- ice11 - Area cimiteriale

Attrezzature di interesse comune di progetto

- icp1 - Uffici comunali ampliamento
- icp2 - Attrezzature e servizi comunali ampliamento
- icp3 - Centro sociale ampliamento
- icp4 - Area cimiteriale ampliamento

Impianti tecnologici esistenti

- ite1 - Impianto pompa di sollevamento
- ite2 - Campo pozzi
- ite3 - Vasca di raccolta delle acque
- ite4 - Vasca di raccolta delle acque
- ite5 - Vasca di raccolta delle acque

Istruzione dell'obbligo esistente

- ie1 - Scuola infanzia paritaria
- ie2 - Scuola infanzia
- ie3 - Scuola infanzia
- ie4 - Scuola infanzia
- ie5 - Scuola infanzia
- ie6 - Scuola infanzia/primaria
- ie7 - Scuola primaria
- ie8 - Scuola primaria
- ie9 - Scuola primaria
- ie10 - Scuola secondaria di I grado
- ie11 - Scuola secondaria di I grado

Istruzione dell'obbligo di progetto

- ip1 - Scuola infanzia
- ip2 - Scuola infanzia
- ip3 - Scuola infanzia/primaria
- ip4 - Scuola primaria
- ip5 - Scuola primaria
- ip6 - Scuola secondaria di I grado
- ip7 - Scuola secondaria di I grado
- ip8 - Polo scolastico

Attrezzature religiose esistenti

- re1 - Cappella di San Giuseppe
- re2 - Chiesa di San Michele a Caprullo
- re3 - Chiesa dell'Annunziata
- re4 - Cappella dell'Addolorata
- re5 - Chiesa Parrocchiale dello Spirito Santo
- re6 - Cappella dell'Addolorata
- re7 - Chiesa Madonna del Carmine
- re8 - Chiesa di Santa Croce
- re9 - Chiesa di Santa Anna
- re10 - Chiesa di San Giuseppe
- re11 - Chiesa Santa Maria delle Grazie/Congrega dell'Immacolata Concezione
- re12 - Chiesa di Santa Maria di Costantinopoli
- re13 - Chiesa di San Biagio
- re14 - Chiesa SS. Annunziata
- re15 - Eremo di Santa Maria a Castello
- re16 - Chiesa del Salvatore
- re17 - Chiesa di Santa Barbara
- re18 - Chiesa di San Michele Arcangelo
- re19 - Monastero delle Suore Crocifisse Adoratrici dell'Eucaristia

Parcheggi esistenti

- pe - Parcheggio a raso esistente

Parcheggi di progetto

- pp - Parcheggio a raso di progetto

Spazi pubblici a parco o per il gioco e lo sport esistenti

- ve - Spazi pubblici attrezzati a parco esistenti
- ge - Spazi pubblici per il gioco e lo sport esistenti

Spazi pubblici a parco o per il gioco e lo sport di progetto

- vp - Spazi pubblici attrezzati a parco di progetto
- gp - Spazi pubblici per il gioco e lo sport di progetto

4. Per i lotti edificati all'interno delle Zto che dovessero risultare abusivamente trasformati e non beneficiari di normativa statale o regionale di sanatoria edilizia, si applica quanto previsto dall'art. 9 delle presenti Nta.
5. Sull'intero territorio comunale sono ammesse le attività commerciali secondo quanto stabilito dal vigente Strumento di intervento comunale per l'apparato distributivo (Siad).
6. È escluso l'asservimento di suoli a scopo edificatorio, a meno dei casi previsti dalla normativa statale.
7. Gli standard urbanistici per le destinazioni industriale, artigianale, direzionale e

- commerciale si calcolano ai sensi della normativa vigente.
8. Per tutte le trasformazioni a carattere residenziale previste dal Puc vi è l'obbligo della realizzazione dei parcheggi pertinenziali relativi alle costruzioni nella misura minima di 1 mq/10 mc di edificio da realizzare da localizzare all'interno delle singole superfici fondiarie (Sf); i parcheggi realizzati in misura superiore alla quantità minima prescritta non hanno carattere di pertinenzialità.
 9. Ai fini della zonizzazione acustica del territorio, alle seguenti Zto è assegnata una classe acustica temporanea discendente dalle attuali caratteristiche presenti:
 - a. B2 - aree di completamento del tessuto urbano consolidato;
 - b. C - aree di progetto destinate a funzione prevalentemente residenziale;
 - c. Dp - aree a carattere produttivo di progetto;
 - d. Std - aree destinate a spazi o attrezzature di uso pubblico di progetto.
 10. Ai fini dell'approvazione dei Pua, ovvero del rilascio del PdC ove consentito l'intervento diretto, il progetto deve obbligatoriamente prevedere la contestuale verifica ed eventuale revisione del Piano di zonizzazione acustica (Pza), a cura di tecnico competente in acustica ai sensi della L n.447/1995, ai fini della determinazione delle classi acustiche definitive discendenti dalle scelte urbanistiche di dettaglio.

Art. 27 - Corrispondenza della classificazione delle Zto del Puc al Dm n.1444/1968

1. Al fine di una corretta applicazione delle disposizioni legislative nazionali e regionali che richiamano o rimandano al Dm n.1444/1968, si riporta la corrispondenza della nomenclatura delle Zto di cui al summenzionato decreto e le corrispettive Zto utilizzate nel Puc:

Dm 1444/1968		Nta	
A	Zone di particolare valore storico, artistico o ambientale o zone contenenti porzioni di aree di questo tipo qualora esse siano da considerarsi parte integrante	A	Aree urbane esistenti a carattere storico, artistico o di pregio ambientale
B	Zone totalmente o parzialmente edificate diverse da A	B	Aree a carattere prevalentemente residenziale totalmente o parzialmente edificate (Dm 1444/68: Sc<1/8 Sf e Dt>1,5 mc/mq)
C	Zone destinate a nuovi complessi insediativi	C	Aree di progetto destinate ad attività prevalentemente residenziale
D	Zone destinate a impianti industriali e simili	D	Insedimenti produttivi
E	Zone destinate a usi agricoli, escluse le aree agricole in cui il frazionamento porterebbe a insediamenti da considerare zona C	E	Aree a carattere agricolo
F	Zone destinate a ospitare attrezzature e impianti di interesse generale	F	Aree destinate ad attrezzature di interesse generale

Art. 28 - Edilizia residenziale sociale (Ers)

1. Al fine di assicurare un'offerta abitativa differenziata e di determinare le condizioni per una politica attiva in materia di accesso alla casa da parte delle fasce sociali più deboli, con riferimento al dimensionamento programmato, il Puc assume l'obiettivo di realizzare parte degli interventi di trasformazione previsti da destinare ad Edilizia residenziale sociale (Ers). A tal fine, un'aliquota non inferiore al 30% del dimensionamento programmato per le Zto a destinazione residenziale (Zto B2 e Zto C), compresa nella quota dei diritti edificatori derivanti dall'applicazione dell'indice pubblico di edificabilità territoriale, sarà rappresentato da Ers.
2. Ai fini di cui al precedente comma 1, gli Api, nel disciplinare e cadenzare gli

interventi di trasformazione, specificano il fabbisogno puntuale di alloggi di Ers da realizzare, la loro ubicazione e la disciplina attuativa assicurando la sostenibilità complessiva degli insediamenti previsti e l'armonica integrazione degli stessi per realizzare un opportuno mixité sociale.

3. Per concorrere alla realizzazione del fabbisogno complessivo di alloggi di Ers, per le Zto a tale scopo indicate ed anche in forma combinata, gli Api prevedono:
 - a. la cessione al Comune, a titolo gratuito, delle aree necessarie per la edificazione della quota di alloggi di Ers assegnata all'ambito;
 - b. la realizzazione in regime convenzionato della quota di Ers che compete al comparto;
 - c. la possibilità da parte dei proprietari dei suoli ricadenti nell'ambito, riuniti secondo le modalità previste, della realizzazione della quota di alloggi Ers assegnata all'ambito;
 - d. la possibilità di favorire il concorso dei soggetti privati nella realizzazione degli interventi di Ers, attraverso il ricorso ad appositi incentivi, permute ovvero altre misure compensative.
4. La distribuzione di alloggi di Ers nel rispetto del bilancio complessivo, da realizzare esclusivamente nelle Zto C, sarà effettuata assegnando una dotazione proporzionale al numero di alloggi assegnato al comparto.
5. Per Ers, ai sensi della legislazione statale e regionale vigente e più in particolare ai sensi del Dm 22.04.2008 art. 1 e della Lr n.13/2008 (Ptr Campania), si intende prioritariamente:
 - a. edilizia residenziale pubblica (Erp) ovvero alloggi di proprietà pubblica;
 - b. edilizia residenziale convenzionata (Erc) ovvero alloggi di proprietà privata che vengono realizzati, secondo gli indirizzi regionali, da cooperative in diritto di superficie o che vengono dati in locazione stipulando apposita convenzione con il Comune, che può prevedere un godimento degli alloggi, non inferiore a otto anni, anche con patto di promessa di vendita.
6. Ciascun ambito urbano a destinazione residenziale contribuisce, per la quota stabilita dal Puc, alla realizzazione delle dotazioni di standard territoriali pregresse (deficit relativo agli standard urbanistici comunali e territoriali) utilizzando, in via prioritaria, le superfici da cedere gratuitamente alla Ac, secondo le modalità previste.

Art. 29 - Definizione delle destinazioni d'uso

1. Ciascuna destinazione d'uso è articolata nelle seguenti categorie funzionali:

Funzioni residenziali

- Res.1 - Abitazioni
- Res.2 - Promiscue: abitazioni - studio professionale con prevalenza dell'uso abitativo
- Res.3 - Residence ed ostelli
- Res.4 - Residenze per anziani

Funzioni commerciali

- Com.1 - Esercizi di vicinato per il commercio di prodotti alimentari e non alimentare (superficie di vendita ≤ 250 mq)
- Com.2 - Medie strutture di vendita per il commercio di prodotti alimentari e non alimentari (superficie di vendita ≤ 1.800 mq)
- Com.3 - Medie strutture di vendita per il commercio di prodotti alimentari e non alimentari (1.800 mq < superficie di vendita ≤ 2.500 mq)
- Com.4 - Grandi strutture di vendita per il commercio di prodotti alimentari e non alimentari (2.500 mq < superficie di vendita ≤ 5.000 mq)
- Com.5 - Depositi commerciali (superficie ≤ 150 mq)
- Com.6 - Depositi commerciali (150 mq < superficie ≤ 1000 mq)

- Com.7 - Depositi commerciali (superficie >1000 mq)
- Com.8 - Esercizi commerciali florovivaistici

Funzioni terziarie

- Ter.1 - Terziario diffuso (uffici e studi professionali, ambulatori, studi medici, servizi alla persona e all'impresa)
- Ter.2 - Sedi istituzionali, rappresentative, culturali
- Ter.3 - Banche, sportelli bancari e uffici postali
- Ter.4 - Discoteche e cinema
- Ter.5 - Complessi direzionali
- Ter.6 - Impianti per lo sport
- Ter.7 - Attrezzature socio-sanitarie, cliniche

Funzioni produttive

- Pro.1 - Laboratori, piccolo artigianato
- Pro.2 - Artigianato di servizio alla famiglia
- Pro.3 - Artigianato produttivo
- Pro.4 - Vendita, riparazione e manutenzione autoveicoli
- Pro.5 - Industria
- Pro.6 - Depositi, magazzini e commercio all'ingrosso
- Pro.7 - Logistica

Funzioni turistico-ricettive

- Tur.1 - Residenze turistiche
- Tur.2 - Strutture ricettive alberghiere
- Tur.3 - Campeggi
- Tur.4 - Parchi a tema, parchi giochi

Funzioni agricole

- Agr.1 - Abitazioni agricole e relative pertinenze
- Agr.2 - Pertinenze agricole
- Agr.3 - Impianti e attrezzature per la produzione agricola e la zootecnia
- Agr.4 - Agriturismo

2. Per le destinazioni d'uso non comprese o non direttamente riconducibili alla classificazione del comma precedente, si procede per analogia funzionale e di carico urbanistico. In sede di definizione dei Pua, il Comune può ulteriormente distinguere e specificare le destinazioni d'uso ed il relativo carico urbanistico, fermo restando la classificazione per funzioni.
3. La destinazione d'uso di un immobile, legittimamente in atto, è quella risultante dal titolo abilitativo o, in casi particolari, quella stabilita dal Ruec, che specifica altresì le modalità dei cambi di destinazione d'uso.
4. Nelle Zto e negli edifici, che alla data di adozione del Puc hanno una destinazione d'uso diversa da quella prevista dal medesimo strumento urbanistico comunale, è consentita la permanenza delle attività esistenti.
5. Si ha mutamento della destinazione d'uso quando si cambia la funzione in atto di una unità immobiliare per più del 40% della superficie utile lorda (Sul) dell'unità stessa, anche con più interventi successivi.

Art. 30 - Indicatori urbanistici ed edilizi

1. Nelle singole Zto si definiscono i valori limite da osservare nelle trasformazioni urbanistiche ed edilizie.
2. Elenco degli indicatori utilizzati:



N.	Sigla	Descrizione	U.M.	Formula
1	Nab	Numero di abitanti insediabili	ab	-
2	Ntot	Numero totale di alloggi	all	-
3	Nord	Numero di alloggi ordinari	all	All_ord x Ntot
4	Ners	Numero di alloggi ERS	all	All_ers x Ntot
5	Lm	Lotto minimo di intervento	mq	-
6	H	Altezza massima dell'edificio	m	-
7	Hp	Altezza dell'edificio di progetto	m	-
8	He	Altezza dell'edificio frontista esistente	m	-
9	Df	Distanza minima dai fabbricati	m	-
10	Dfr	Distanza minima dai fabbricati in rapporto all'altezza degli edifici frontisti	m	-
11	Dc	Distanza minima dai confini	m	-
12	Dcr	Distanza minima dal confine in rapporto all'altezza dell'edificio di progetto	m	-
13	Ds	Distanza minima dalla strada	m	-
14	All_ord	Quota di alloggi ordinari	%	-
15	All_ers	Quota di alloggi ERS	%	-
16	Q_p	Quota di parcheggio per unità di superficie fondiaria	%	-
17	Q_v	Quota di verde attrezzato per unità di superficie fondiaria	%	-
18	Q_ppr	Quota di parcheggio pertinenziale residenziale	mq/mc	-
19	Q_ppt	Quota di parcheggio pertinenziale turistico-ricettivo	mq/letto	-
20	Q_r	Quota di superficie utile lorda fondiaria residenziale	%	-
21	Q_c	Quota di superficie utile lorda fondiaria commerciale	%	-
22	Q_d	Quota di superficie utile lorda fondiaria direzionale	%	-
23	Q_nr	Quota di superficie utile lorda fondiaria non residenziale	%	Q_c + Q_d
24	Std_pr	Standard urbanistico minimo a parcheggio da residenziale	mq/ab	-
25	Std_vr	Standard urbanistico minimo a verde attrezzato da residenziale	mq/ab	-
26	Std_pc	Standard urbanistico minimo a parcheggio da commerciale	mq/mq	-
27	Std_vc	Standard urbanistico minimo a verde attrezzato da commerciale	mq/mq	-
28	Std_pd	Standard urbanistico minimo a parcheggio da direzionale	mq/mq	-
29	Std_vd	Standard urbanistico minimo a verde attrezzato da direzionale	mq/mq	-
30	Rcf	Rapporto di copertura fondiaria	mq/mq	Sc/Sf
31	Rct	Rapporto di copertura territoriale	mq/mq	Sc/St
32	Rpf	Rapporto di permeabilità fondiaria	mq/mq	Sp/Sf
33	Rpt	Rapporto di permeabilità territoriale	mq/mq	Sp/St
34	Ruf_r	Rapporto di utilizzabilità fondiaria residenziale	mq/mq	Sulf_r/Sf
35	Ruf_c	Rapporto di utilizzabilità fondiaria commerciale	mq/mq	Sulf_c/Sf
36	Ruf_d	Rapporto di utilizzabilità fondiaria direzionale	mq/mq	Sulf_d/Sf
37	Ruf	Rapporto di utilizzabilità fondiaria	mq/mq	Ruf_r + Ruf_c + Ruf_d
38	Rut_r	Rapporto di utilizzabilità territoriale residenziale	mq/mq	Sult_r/Sf
39	Rut_c	Rapporto di utilizzabilità territoriale commerciale	mq/mq	Sult_c/Sf
40	Rut_d	Rapporto di utilizzabilità territoriale direzionale	mq/mq	Sult_d/Sf
41	Rut	Rapporto di utilizzabilità territoriale	mq/mq	Rut_r + Rut_c + Rut_d
42	Iff_r	Indice di fabbricabilità fondiaria residenziale	mc/mq	V_r/Sf
43	Iff_c	Indice di fabbricabilità fondiaria commerciale	mc/mq	V_c/Sf
44	Iff_d	Indice di fabbricabilità fondiaria direzionale	mc/mq	V_d/Sf
45	Iff	Indice di fabbricabilità fondiaria	mc/mq	V/Sf
46	Iff_r	Indice di fabbricabilità territoriale residenziale	mc/mq	V_r/St
47	Iff_c	Indice di fabbricabilità territoriale commerciale	mc/mq	V_c/St



N.	Sigla	Descrizione	U.M.	Formula
48	Iff_d	Indice di fabbricabilità territoriale direzionale	mc/mq	V_d/St
49	Iff	Indice di fabbricabilità territoriale	mc/mq	V/St
50	Ialb	Indice di piantumazione arborea	albero/mq	-
51	Iarb	Indice di piantumazione arbustiva	arbusto/mq	-
52	St	Superficie territoriale	mq	-
53	Sc	Superficie coperta	mq	$Rcf \times Sf \text{ o } Rct \times St$
54	Sstd_pr	Superficie standard a parcheggio da residenziale	mq	$Std_pr \times Nab$
55	Sstd_vr	Superficie standard a verde attrezzato da residenziale	mq	$Std_vr \times Nab$
56	Sstd_pc	Superficie standard a parcheggio da commerciale	mq	$Std_pc \times Sul$
57	Sstd_vc	Superficie standard a verde attrezzato da commerciale	mq	$Std_vc \times Sul$
58	Sstd_pd	Superficie standard a parcheggio da direzionale	mq	$Std_pd \times Sul$
59	Sstd_vd	Superficie standard a verde attrezzato da direzionale	mq	$Std_vd \times Sul$
60	Sstd	Superficie totale a standard	mq	$Sstd_pr + Sstd_vr + Sstd_pc + Sstd_vc + Sstd_pd + Sstd_vd$
61	S_ppr	Superficie di parcheggio pertinenziale residenziale	mq	$Q_ppr \times V$
62	S_ppt	Superficie di parcheggio pertinenziale turistico-ricettivo	mq	$Q_ppt/letti$
63	Svia	Superficie viaria	mq	$0,10 \times St$
64	Sf	Superficie fondiaria	mq	$St - Sstd - Svia$
65	Sp	Superficie permeabile	mq	$Rpt \times St \text{ o } Rpf \times Sf$
66	Sulf_r	Superficie utile lorda fondiaria residenziale	mq	$Ruf_r \times Sf$
67	Sulf_c	Superficie utile lorda fondiaria commerciale	mq	$Ruf_c \times Sf$
68	Sulf_d	Superficie utile lorda fondiaria direzionale	mq	$Ruf_d \times Sf$
69	Sulf_nr	Superficie utile lorda fondiaria non residenziale	mq	$Sulf_c + Sulf_d$
70	Sulf	Superficie utile lorda fondiaria	mq	$Ruf \times Sf = Sulf_r + Sulf_nr$
71	Sult_r	Superficie utile lorda territoriale residenziale	mq	$Ruft_r \times St$
72	Sult_ro	Superficie utile lorda territoriale residenziale ordinaria	mq	$Ruft_ro \times St$
73	Sult_re	Superficie utile lorda territoriale residenziale ERS	mq	$Ruft_re \times St$
74	Sult_c	Superficie utile lorda territoriale commerciale	mq	$Ruft_c \times St$
75	Sult_d	Superficie utile lorda territoriale direzionale	mq	$Ruft_d \times St$
76	Sult_nr	Superficie utile lorda territoriale non residenziale	mq	$Sult_c + Sult_d$
77	Sult	Superficie utile lorda territoriale	mq	$Ruft \times St = Sult_r + Sult_nr$
78	V_r	Volume residenziale realizzabile	mc	$Iff_r \times St \text{ o } Iff_r \times Sf$
79	V_ro	Volume residenziale ordinario realizzabile	mc	$Iff_ro \times St \text{ o } Iff_ro \times Sf$
80	V_re	Volume residenziale ERS realizzabile	mc	$Iff_re \times St \text{ o } Iff_re \times Sf$
81	V_c	Volume commerciale realizzabile	mc	$Iff_c \times St \text{ o } Iff_c \times Sf$
82	V_d	Volume direzionale realizzabile	mc	$Iff_d \times St \text{ o } Iff_d \times Sf$
83	V_nr	Volume non residenziale totale realizzabile	mc	$V_c + V_d$
84	V	Volume totale realizzabile	mc	$Vr + Vnr$

Art. 31 - Zto A - Aree urbane esistenti a carattere storico, artistico o di pregio ambientale

- Ogni intervento deve avere per scopo la conservazione dei valori ambientali, desumibilmente dal significato storico complessivo della zona, dalla qualità architettonica delle strutture edilizie, dalla presenza di monumenti, dall'unitarietà urbanistica e funzionale dell'insieme.
Le eventuali prescrizioni per garantire tale tutela saranno contenute anche negli strumenti di pianificazione particolareggiata esecutiva.
- La pianificazione particolareggiata esecutiva (Piano di Recupero, Piano Particolareggiato) dovrà fra l'altro:
 - elencare i beni sottoposti a vincoli ai sensi delle leggi 1.6.1939, n. 1089 e 29.6.1939, n.1497;
 - prescrivere particolari norme estetico-edilizie per gli interventi architettonici

- consentiti e per gli interventi incidenti direttamente sulla configurazione e sugli elementi tipici dell'ambiente;
- individuare le funzioni compatibili e incompatibili per la vitalizzazione dell'ambiente;
 - censire i singoli edifici o elementi urbani che, anche se privi di valore monumentale o non sottoposti a vincolo ai sensi delle leggi 1089 e 1497/1939, siano ritenuti meritevoli di particolare tutela o conservazione integrale dando le prescrizioni più opportune in vista di tale scopo.
3. Conformemente alle zone A di cui alle disposizioni del Dm n.1444/1968, trattasi delle parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi (art. 2, Dm n.1444/1968).
 4. In tali aree, al fine dell'integrazione della residenza con le altre funzioni urbane ad essa collegate, sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso:
 - a. Funzioni residenziali: Res.1; Res.2; Res.3; Res.4
 - b. Funzioni commerciali: Com.1; Com.5
 - c. Funzioni terziarie: Ter.1; Ter.2; Ter.3
 - d. Funzioni produttive: Pro.1; Pro.2
 - e. Funzioni turistiche: Tur.1; Tur.2
 5. Tutte le attività devono risultare non rumorose e non inquinanti e, in ogni caso, non devono essere classificate insalubri ai sensi dell'art. 216 del T.U.LL.SS., e, in genere, non devono comportare disturbo o molestia, né devono contrastare con il carattere prevalentemente residenziale della zona.
 6. È vietata la destinazione residenziale ai piani terra per i locali prospettanti su spazi pubblici, di uso pubblico o condominiali, fatta eccezione per particolari tipologie edilizie che lo prevedano espressamente (come ad esempio casa singola pluripiano, e le residenze collettive).
 7. Sono vietate attività che implicino una permanenza umana superiore a 4 ore nei locali siti al piano terra, o parzialmente interrati, sprovvisti di cantinato o idoneo sistema di vespaio ventilato, o accorgimenti tecnici che evitino la presenza di radon, che in ogni modo non deve superare il limite di 200 Bq/mc di concentrazione media annua.
 8. Gli interventi di trasformazione tesi alla realizzazione di servizi pubblici o di uso pubblico potranno essere oggetto di agevolazioni fiscali da determinarsi con atto dell'organo collegiale comunale competente.
 9. Le trasformazioni fisiche nella zona omogenea sono subordinate ad un'accurata verifica delle strutture che ne acclari la situazione statica presente e definisca le condizioni (anche concernenti interventi su elementi esistenti) alle quali le predette trasformazioni sono effettuabili; le trasformazioni dovranno comunque ispirarsi ove possibile al principio della conservazione e/o del ripristino degli elementi architettonici tradizionali.
 10. Previa redazione di analisi filologica e relativo progetto di massima, sugli edifici esistenti nelle Zto A sono ammessi esclusivamente i seguenti tipi di intervento, così come definiti nel Ruec, a condizione che non siano alterati volumi, prospetti e superfici esistenti:
 - a. restauro e ripristino dei paramenti esterni e degli ambienti interni qualora risultino di documentato valore culturale; sono consentiti anche interventi di ricomposizione dei prospetti modificati nel tempo, comprese eventuali nuove aperture, purché le modifiche siano coerenti con i caratteri architettonici dell'edificio;
 - b. conservazione e/o ripristino dei caratteri distributivi dell'edificio qualora risultino recuperabili e di documentato valore culturale, con possibilità di modificare la distribuzione e la dimensione dei locali nelle parti prive di valore;

- c. consolidamento delle strutture principali e sostituzione di parti non recuperabili senza modificare la posizione e la quota delle murature portanti, dei solai, delle volte, delle scale e del tetto;
 - d. inserimento di impianti tecnologici e igienico-sanitari nel rispetto dei caratteri architettonici dell'edificio;
 - e. mantenimento o ripristino dei porticati interni alle corti e delle parti aperte originarie ancora riconoscibili mediante l'analisi filologica;
 - f. restauro e ripristino degli spazi scoperti e dei manufatti esistenti di interesse storico, artistico;
 - g. le nuove destinazioni d'uso devono essere compatibili con i valori da tutelare e subordinate alla ammissibilità degli interventi edilizi previsti.
 - h. il disegno degli infissi deve essere uniforme e rispecchiare l'unitarietà della facciata. I sistemi oscuranti ad avvolgibile non sono ammessi, a meno che questi non facciano parte della soluzione progettuale originaria.
 - i. È consentita la demolizione ed eventuale ricomposizione in maniera coerente esclusivamente delle parti del fabbricato prive di valore.
 - j. È consentita inoltre la demolizione e ricostruzione di fabbricati interamente privi di valore, ossia per i quali si accerti, illustri e dichiari, attraverso redazione di analisi filologica, la totale assenza di parti di valore storico, culturale, artistico ed architettonico; in tal caso la ricostruzione dovrà avvenire a parità di volume e sagoma, nonché nel rispetto degli allineamenti originari dei prospetti del fabbricato.
11. Nell'ambito delle trasformazioni consentite nella Zto A, compresa la demolizione e ricostruzione di cui al punto j del precedente comma 10, la tipologia edilizia deve tener conto, in senso culturale, della logica costruttiva antica cercando di interpretare il rapporto che si instaurava tra l'edilizia e l'ambiente circostante in conseguenza della tecnologia costruttiva, dei materiali e delle esigenze umane nel rispetto della morfologia dell'area e delle risorse agricole.
12. I materiali devono essere usati in senso naturale e devono rivalutare l'alta tradizione artigianale delle maestranze locali. Sono pertanto da bandire nell'area quei materiali e quei manufatti che derivano direttamente da una standardizzazione a livello industriale che, per contenere i costi, porta al più basso livello l'impiego culturale e tecnologico. In particolare sono da escludersi:
- a. gli intonaci plastici;
 - b. le pitture sintetiche o comunque chimiche;
 - c. i rivestimenti in piastrelle o in cotto;
 - d. gli infissi in metallo, alluminio o in plastica.
13. Per gli interventi di restauro, manutenzione straordinaria e ordinaria non è ammesso l'uso di materiali e finiture diversi da quelli tradizionali e originali. In particolare dovrà escludersi l'uso di:
- a. intonaci a malta di cemento o plastici;
 - b. infissi in alluminio o in plastica, ad eccezione di quelli con effetto legno;
 - c. chiusure esterne avvolgibili di qualsiasi materiale;
 - d. avvolgibili in metallo a maglia romboidale sono consentiti solo per i negozi esistenti.
14. Per le operazioni di risanamento conservativo ed altre trasformazioni conservative, le densità edilizie di zona e fondiaria non debbono superare quelle preesistenti, computate senza tener conto delle soprastrutture di epoca recente prive di valore storico-artistico.
15. Per le eventuali nuove costruzioni ammesse, la densità fondiaria non deve superare il 50% della densità fondiaria media della zona e, in nessun caso, 5 mc/mq (art. 7, Dm n.1444/1968).
16. Nei nuovi insediamenti di carattere commerciale e direzionale, a 100 mq di superficie lorda di pavimento di edifici previsti, deve corrispondere la quantità minima di 80 mq di spazio, escluse le sedi viarie, di cui almeno la metà destinata a

- parcheggi; (in aggiunta a quella prevista dalle norme relative alla riserva di spazi per parcheggi: art. 41-sexies della L n. 1150/1942 inserito dall'art. 18 della L n.1967); tale quantità è ridotta alla metà, purché siano previste adeguate attrezzature integrative (art. 5, Dm n.1444/1968).
17. Per le eventuali trasformazioni o nuove costruzioni che risultino ammissibili, l'altezza massima di ogni edificio non può superare l'altezza degli edifici circostanti di carattere storico-artistico (art. 8, Dm n.1444/1968).
 18. Sono consentiti frazionamenti e accorpamenti di unità immobiliari, mutamenti di destinazione d'uso, ai sensi del Ruec.
 19. Sono consentiti gli adeguamenti igienici e funzionali regolamentati dal Ruec, e con mantenimento delle facciate prospicienti le vie pubbliche.
 20. È consentito il rinnovo e l'integrazione di componenti architettonici e funzionali, se necessari, sempre nel rispetto degli elementi tipologici, strutturali e formali, mantenendo la leggibilità dell'originario assetto.
 21. Non concorrono all'aumento del volume edilizio le innovazioni necessarie agli adeguamenti sismici, termici ed energetici.
 22. Gli spazi scoperti devono permanere nelle preesistenti condizioni di orto, giardino e, in generale, di aree private destinate a verde, anche ad uso agricolo, fermo restando che le eventuali superfici abbandonate o incolte, devono essere ricondotte ai predetti usi ovvero essere oggetto di interventi di riqualificazione e, se necessario, di potenziamento della vegetazione.
 23. In detti spazi, compatibilmente con i vincoli eventualmente esistenti, è consentita la realizzazione di serre a fini orticoli e di tettoie in legno, aperte almeno su tre lati, quali pertinenze dell'edificio principale da utilizzare come ricovero di autoveicoli o di cose aventi altezza non superiore a 2,50 m, nonché la realizzazione di elementi di arredo quali gazebo, pergolati, panchine, aiuole e fontane.
 24. È esclusa la realizzazione di interrati e seminterrati al di fuori dell'area di sedime.
 25. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria dei sottotetti, è consentito modificare la quota della linea di gronda al fine di uniformarla a quella degli edifici adiacenti nei limiti delle caratteristiche geometriche previste dal Ruec, se maggiore della quota della copertura del fabbricato oggetto dell'intervento, sia sulla via pubblica che su spazi privati rispetto a fabbricati adiacenti esistenti su un solo lato; nel caso di fabbricati adiacenti su più lati, la quota di riferimento da raggiungere è la minore delle preesistenti.
 26. In tali Zto la trasformazione urbanistico-edilizia si attua mediante led, così come definito nel Ruec.
 27. La realizzazione di trasformazioni urbanistiche e/o edilizie che determinino incremento del carico insediativo - riguardanti aree o lotti ricadenti in zone a rischio frana e/o idraulico, molto elevato (R4) o elevato (R3) - è subordinata alla previsione di interventi di rimozione o riduzione del rischio (almeno R2) da sottoporre a parere dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale.

Art. 32 - Zto B - Aree a carattere prevalentemente residenziale totalmente o parzialmente edificate

1. Conformemente alle zone B di cui alle disposizioni del Dm n.1444/1968, trattasi delle parti del territorio di recente formazione, a carattere prevalentemente residenziale, totalmente o parzialmente edificate "diverse dalle Zto A", ossia nelle quali la superficie coperta degli edifici esistenti non è inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona, e la densità territoriale supera 1,5 mc/mq (art. 2, Dm n.1444/1968).
2. Nelle Zto B, al fine dell'integrazione della residenza con le altre funzioni urbane ad essa connesse, sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso:
 - a. Funzioni residenziali: Res.1; Res.2; Res.3; Res.4.
 - b. Funzioni commerciali: Com.1; Com.2; Com.5; Com.6; Com.8.

- c. Funzioni terziarie: Ter.1; Ter.2; Ter.3; Ter.4; Ter.5; Ter.6; Ter.7.
d. Funzioni produttive: Pro.1; Pro.2; Pro.3; Pro.4.
e. Funzioni turistiche: Tur.1; Tur.2.
3. Nelle Zto B, al fine della integrazione della residenza con le altre funzioni urbane ad essa collegate, sono ammesse le destinazioni d'uso indicate purché non rumorose e non inquinanti e, in ogni caso, in quanto attività non classificate insalubri ai sensi dell'art. 216 del T.U.L.L.SS. e, in genere, che non comportino disturbo o molestia e non contrastino con il carattere prevalentemente residenziale della zona.
4. Sono vietate attività che implicino una permanenza umana superiore a 4 ore nei locali siti al piano terra, o parzialmente interrati, sprovvisti di cantinato o idoneo sistema di vespaio ventilato, o accorgimenti tecnici che evitino la presenza di radon, che in ogni modo non deve superare il limite di 200 Bq/mc di concentrazione media annua.
5. Sono escluse nuove costruzioni, salvo quanto specificato nei successivi commi.
6. Per gli edifici compresi nelle Zto B, non individuati come unità edilizie di interesse storico per i quali si applica il restauro e risanamento conservativo, sono ammissibili le trasformazioni fisiche di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria; ristrutturazione edilizia di demolizione e ricostruzione; ristrutturazione urbanistica, così come definite nel Ruc.
7. La ristrutturazione edilizia di demolizione e ricostruzione è consentita nei limiti morfo-dimensionali della costruzione preesistente. È possibile applicare l'ampliamento volumetrico previsto dalla normativa vigente nel rispetto delle distanze e del diritto di terzi.
8. La ristrutturazione edilizia di demolizione e ricostruzione deve altresì avvenire nel rispetto dei seguenti indicatori edilizi:

Sigla	Descrizione	U.M.	Valori
H	Altezza massima dell'edificio	m	12,50
Df	Distanza minima dai fabbricati	m	10,00
Dfr	Distanza minima dai fabbricati in rapporto all'altezza degli edifici frontisti	m	$(H_e + H_p)/2$
Dc	Distanza minima dal confine	m	5,00
Dcr	Distanza minima dal confine in rapporto all'altezza dell'edificio di progetto	m	$H_p/2$
Q_ppr	Quota di parcheggio pertinenziale residenziale	mq/mc	0,10
Rcf	Rapporto di copertura fondiaria	mq/mq	0,40
Rpf	Rapporto di permeabilità fondiaria	mq/mq	0,40
Ialb	Indice di piantumazione arborea	albero/mq	1/100
Iarb	Indice di piantumazione arbustiva	arbusto/mq	1/50

9. Ove la preesistente distanza Df, di cui al precedente comma 8, sia inferiore, può essere realizzata l'edificazione in aderenza, nei casi di interventi in base a progetti unitari riferiti ad edifici insistenti su lotti contigui.
10. Le trasformazioni fisiche di ristrutturazione edilizia di demolizione e ricostruzione, di cui al comma 7 del presente articolo, possono consistere nella ricostruzione di un unico edificio in luogo di una pluralità di edifici, ovvero di un numero di edifici inferiore a quello degli edifici preesistenti, nel caso che:
- gli edifici esistenti insistano su lotti contigui tra i quali non si interpongano esistenti elementi di viabilità che non siano a esclusivo servizio dei lotti interessati;
 - siano rispettate le disposizioni di cui al comma 7 del presente articolo;
 - le trasformazioni siano definite da un unico progetto edilizio al quale faccia riferimento un unico provvedimento abilitativo.
11. All'interno dei lotti sono consentite le trasformazioni fisiche degli spazi scoperti pertinenziali degli edifici per la realizzazione delle seguenti attrezzature private:
- superfici a parcheggio scoperte, ovvero con tettoia, nei limiti di quanto previsto per tali manufatti dalle presenti Nta e dal Ruc;

3. Nelle Zto C sono ammesse le destinazioni d'uso indicate purché non rumorose e non inquinanti e, in ogni caso, in quanto attività non classificate insalubri ai sensi dell'art. 216 del T.U.L.L.SS. e, in genere, che non comportino disturbo o molestia e non contrastino con il carattere prevalentemente residenziale della zona.
4. La quota di Sult_r è da intendersi quale valore massimo della superficie utile lorda territoriale (Sult) con destinazione residenziale. L'eventuale utilizzo di quote minori rispetto al valore limite di Sult_r rende ammissibile l'incremento della Sult_nr fino al raggiungimento della superficie utile lorda territoriale (Sult) totale ammessa per il lotto di intervento.
5. Dal computo delle superfici da cedere a copertura degli standard urbanistici richiesti sono escluse le aree destinate alla viabilità interna all'ambito di trasformazione.
6. Gli interventi sono regolati dagli indicatori edilizi e urbanistici riportati nelle schede di dettaglio allegate alle presenti Nta.
7. Gli interventi previsti nel Pua dovranno garantire:
 - a. il mantenimento e/o il miglioramento delle condizioni morfologiche delle fasce fluviali dei corsi d'acqua presenti, per il buon livello di qualità del corpo idrico e gestione del rischio (frane, alluvioni) attraverso: conservazione della naturalità dei beni ambientali e paesistici nonché degli habitat fluviali; recupero delle cenosi ripariali e acquatiche, di scarpate (contrasto al rischio di erosione, esondazione, contenimento, ecc.); conservazione e/o l'incremento della vegetazione esistente lungo i corsi d'acqua;
 - b. la riduzione, nelle zone di pertinenza dei blocchi edilizi, delle sistemazioni artificiali delle aree di pertinenza degli edifici che comportino l'impermeabilizzazione superficiale del suolo;
 - c. il ripristino e/o realizzazione di interventi per l'aumento della permeabilità dei suoli e della capacità di drenaggio artificiale e/o di sistemi di drenaggio sostenibile e dell'infiltrazione, in particolare il mantenimento, nei parcheggi esterni e nelle zone di pertinenza dei manufatti edilizi, ove possibile, di una buona permeabilità del terreno, attraverso l'impiego di pavimentazioni drenanti, avendo comunque cura di adottare soluzioni idonee ad impedire la contaminazione della falda, e predisponendo un sistema di trattamento delle acque di prima pioggia, nel rispetto dei parametri imposti dal D.L.vo 152/06;
 - d. il ripristino, ove possibile, anche attraverso interventi di rigenerazione ambientale ed urbana in zone, rurali, degradate e vulnerabili, urbane, produttive, periurbane, attrezzate, sistemate a verde, attraverso l'incremento della copertura degli alberi ed arbusti al fine di salvaguardare la risorsa suolo ed acqua, di contribuire alla gestione del rischio da alluvioni ed all'adattamento del cambiamento climatico.
8. Il Pua deve riservare uno spazio, preferibilmente interrato, prospiciente le strade pubbliche o comunque facilmente raggiungibile dagli operatori ecologici, opportunamente dimensionato sul numero di abitanti insediati, destinato a isola ecologica.
9. Sono vietate attività che implicino una permanenza umana superiore a 4 ore nei locali siti al piano terra, o parzialmente interrati, sprovvisti di cantinato o idoneo sistema di vespaio ventilato, o accorgimenti tecnici che evitino la presenza di radon, che in ogni modo non deve superare il limite di 200 Bq/mc di concentrazione media annua.
10. La realizzazione di manufatti completamente interrati non è soggetta alle norme sulle distanze dal confine e dai fabbricati limitrofi.
11. In tali Zto la trasformazione urbanistico-edilizia si attua mediante Pua, così come definito nel Ruec, o mediante permesso di costruire convenzionato, così come definito all'art. 28bis del Dpr 380/2001; nel caso di permesso di costruire convenzionato le aree ricomprese nella Zto C devono possedere i requisiti necessari di accessibilità e un posizionamento tale da non pregiudicare il futuro impianto

urbanistico del comparto generale.

12. La trasformazione urbanistico-edilizia è comunque basata sull'istituto della perequazione urbanistica, che persegue lo scopo di distribuire equamente, tra i proprietari di immobili interessati dalla trasformazione oggetto della pianificazione urbanistica, diritti edificatori e obblighi nei confronti del comune o di altri enti pubblici aventi titolo.
13. In allegato alle presenti norme sono riportate le schede operative di ciascuna delle Zto C individuate sul territorio comunale che costituiscono parte integrante delle presenti Nta e, pertanto, in fase di redazione dei PUA sarà obbligatorio rispettare i valori quantitativi massimi riportati nelle suddette schede di dettaglio.
14. Per la realizzazione dei Pua è obbligatoria la redazione di una cartografia con individuazione di eventuali tratti di corsi d'acqua canalizzati, cementati o tombati nonché di strade soggette ad allagamento in caso di intense precipitazioni (alvei strada e vie preferenziali di ruscellamento).
15. La realizzazione di trasformazioni urbanistiche e/o edilizie che determinino incremento del carico insediativo - riguardanti aree o lotti ricadenti in zone a rischio frana e/o idraulico, molto elevato (R4) o elevato (R3) - è subordinata alla previsione di interventi di rimozione o riduzione del rischio (almeno R2) da sottoporre a parere dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale.
16. Nel Piano operativo, l'istituto della perequazione urbanistica si attua attraverso l'individuazione di Comparti perequativi residenziali (Cpr), definiti e disciplinati nei successivi articoli.

Art.34 - Zto C - Comparto perequativo residenziale (Cpr)

1. Ai fini dell'lup, da attuarsi mediante Pua, il Puc individua i Comparti perequativi residenziali (Cpr) come comprensori urbanistici sottoposti a una procedura di attuazione unitaria; un Cpr può coincidere con una delle Zto C oppure essere costituito da un insieme di queste ultime.
2. Ciascuna Csue, per specifiche necessità operative o applicative, può essere, a sua volta, internamente articolata in sottoclassi individuate in base alla potenzialità edificatoria assegnata dal Puc al suolo relativo per quella determinata Csue.
3. Il Puc riconosce a tutti i suoli compresi nel Cpr una potenzialità edificatoria quantificata dagli indicatori convenzionali e, in particolare, mediante il Rapporto di utilizzabilità territoriale (Rut), relazionato alla corrispondente Csue, indipendentemente dalla qualificazione urbanistica che il Puc imprime alle aree stesse.
4. Il diritto edificatorio assegnato al suolo, rappresentativo del diritto soggettivo a costruire del proprietario, è dato dall'applicazione del Rut alla superficie territoriale (St) del Cpr.
5. Tale diritto edificatorio è espresso in termini di Superficie utile lorda territoriale (~~St~~ Sult) totale edificabile in ragione del suolo posseduto ed è espresso in mq.
6. Il diritto edificatorio è utilizzabile, da parte del proprietario, esclusivamente nelle aree di trasformazione nelle quali ricade l'area di proprietà, destinate alla edificazione privata, determinando l'automatica cessione al Comune, e il relativo totale o parziale attrezzaggio, delle aree destinate a standard urbanistico e/o a viabilità.
7. Potendo, l'avente titolo, utilizzare il diritto edificatorio connesso al suolo, i vincoli sono a contenuto espropriativo e, pertanto, non sono soggetti a decadenza.
8. I singoli Cpr costituiscono unità minime di intervento urbanistico, essendo prescritta, per la loro attuazione, l'elaborazione e l'approvazione di un progetto urbanistico completo e unitario esteso all'intera superficie interessata.
9. Il Piano operativo fa corrispondere ad ogni singola Zto C uno specifico Cpr, tuttavia, qualora ritenuto necessario, ai fini della relativa attuazione e mediante deliberazione di Gc debitamente motivata, è possibile una diversa articolazione dei Cpr di cui al comma 1 del presente articolo; è pertanto sempre possibile la formazione di un unico strumento di attuazione relativo all'aggregazione di due o

più Zto C che andranno a costituire un unico Cpr, ferma restando la disciplina relativa alle modalità con cui sono suddivisi benefici e oneri fra i Zto C coinvolti.

10. Il perimetro di un Cpr, qualora ve ne fosse necessità, può essere rimodulato mediante approvazione con Dgc; in particolare, in sede di definizione dello strumento di attuazione del Cpr, qualora il segno grafico presente sugli elaborati cartografici che definisce il perimetro dell'ambito cada in prossimità, ma non in coincidenza, con elementi di suddivisione reale rilevabili sul terreno, ovvero su elaborati cartografici in scala maggiore, il segno predetto può essere portato a coincidere con tali elementi di suddivisione.
11. La viabilità perimetrale ai Cpr è progettata in sede di progettazione urbanistica del Cpr cui è perimetrale.
12. Sulla base del progetto approvato, i Cpr possono essere attuati per parti, attraverso lotti funzionali, secondo un programma di attuazione approvato contestualmente al progetto e inserito quale parte integrante della convenzione fra Comune e soggetto attuatore.
13. Nel caso di inerzia o rifiuto all'attuazione del Cpr da parte dei proprietari nella misura indicata dalla norma, il Comune può fissare un termine per l'attuazione, trascorso il quale può attuare il Cpr direttamente o a mezzo di una società di trasformazione urbana e territoriale, a capitale interamente o prevalentemente pubblico, alle quali possono partecipare anche i proprietari degli immobili interessati dagli interventi, secondo le disposizioni regionali in materia.

Art. 35 - Zto C - Contenuti della convenzione per l'attuazione del Cpr

1. La convenzione disciplina compiutamente i rapporti tra i soggetti proprietari degli immobili inclusi nei Cpr e/o i loro aventi causa, ed il Comune.
2. Essa, in particolare, regola:
 - a. la cessione gratuita al Comune delle aree per standard urbanistici e delle aree per la viabilità, se comprese nel Cpr;
 - b. l'assunzione degli oneri relativi alla realizzazione della viabilità e degli standard da assimilarsi a opere di urbanizzazione primaria;
 - c. l'assunzione degli oneri relativi alla realizzazione di quota parte degli standard da assimilarsi a opere di urbanizzazione secondaria;
 - d. l'obbligo ad eseguire tutte le opere previste, pubbliche e private, nell'arco temporale concordato in relazione all'entità dell'intervento, comunque compreso tra i 5 e i 10 anni;
 - e. le garanzie finanziarie per l'adempimento degli oneri derivanti dalla convenzione;
 - f. l'eventuale gestione pluriennale degli standard urbanistici, con le modalità convenute.

Art. 36 - Zto C - Realizzazione e gestione degli standard urbanistici nei Cpr

1. Gli standard urbanistici, previsti all'interno dei Cpr, sono realizzati, in via prioritaria, dal soggetto proprietario del suolo, sulla base di apposita convenzione pluriennale con il Comune tesa a stabilire le modalità di esercizio finalizzate all'uso pubblico e di fruizione nonché le tariffe da praticare nel caso tale uso sia a titolo oneroso.
2. Lo schema di atto convenzionale che disciplina le modalità di svolgimento delle attività, il rapporto pubblico-privato nonché le tipologie costruttive dei manufatti da realizzare è approvato con deliberazione di Cc.
3. Nel caso di inerzia o rifiuto all'attuazione delle previsioni da parte dei soggetti proprietari dei suoli, il Comune fissa un termine decorso il quale si sostituisce ad essi esperendo le relative procedure di legge.
4. Gli standard urbanistici previsti al di fuori dei Cpr sono realizzati dal Comune previa acquisizione delle aree necessarie da ottenere con procedure espropriative.
5. La realizzazione e gestione degli standard deve essere analizzato e valutato per ogni singolo comparto ed approvato dalla Giunta Comunale.

Art. 37 - Zto D - Aree a carattere produttivo

1. Conformemente alle zone D di cui alle disposizioni del Dm n.1444/1968, trattasi delle parti del territorio destinate ad attività produttive di tipo industriale, artigianale, commerciale, direzionale, turistico-ricettivo storico, turistico-ricettivo, logistico, polifunzionale.
2. In tali aree, in generale, sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso (per le funzioni specifiche vedere le singole sottozone):
 - a. Funzioni produttive: Pro.1; Pro.2; Pro.3; Pro.4; Pro.5; Pro.6; Pro.7.
 - b. Funzioni commerciali: Com.2; Com.3; Com.4; Com.5; Com.6; Com.7; Com.8.
 - c. Funzioni terziarie: Ter.1; Ter.2; Ter.3; Ter.4; Ter.5; Ter.6; Ter.7.
 - d. Funzioni turistico-ricettive: Tur.1; Tur.2.
3. Sono, in ogni caso, escluse le attività produttive di base (siderurgia, petrolchimica) e di quelle a rischio di incidente rilevante di cui al Dpr 175/1988 e s.m.i. e soggette a dichiarazione o a notifica.
4. Le attività, di cui alle destinazioni d'uso ammesse, non devono comunque produrre alcun tipo di inquinamento ambientale, e rispettare la normativa vigente in materia sia per quanto attiene a tutto quanto riguarda gli scarichi liquidi e aeriformi, sia per quanto riguarda gli odori e i rumori di acque reflue civili, tecnologiche, emissioni in atmosfera, inquinamento acustico.
5. In particolare, le attività ricadenti nel perimetro del centro abitato, definito ai sensi del DLgs 285/1992, ove se ne rendesse necessario, dovranno attuare opere di mitigazione al fine di ridurre l'impatto ambientale e sulla salute pubblica.
6. Sono escluse le destinazioni residenziali ad eccezione della residenza per il custode e/o proprietario limitatamente ad un alloggio, con una superficie abitabile utile lorda massima di 120 mq e non oltre un volume pari a mc 360,00.
7. Nelle Zto D ricadenti all'interno dei perimetri dei centri abitati, al fine della compatibilità delle attività produttive con le altre funzioni urbane presenti ed in particolare quella residenziale, sono ammesse esclusivamente destinazioni d'uso non rumorose e non inquinanti e, in ogni caso, non classificate insalubri ai sensi dell'art. 216 del T.U.L.L.S.S. e, in genere, che non comportino disturbo o molestia e non contrastino con il carattere prevalentemente residenziale della zona.
8. Qualora una Zto D dovesse essere parzialmente interessata da vincoli di inedificabilità assoluta, salvo nulla osta o parere positivo dell'Ente competente, nelle aree della Zto D in questione su cui gravano tali vincoli è consentita la sola funzione Pro.7 con interventi compatibili con il tipo di vincolo esistente, o, in alternativa, sistemazioni a verde di mitigazione dell'area produttiva.
9. In tutte le Zto D è consentita la realizzazione di tettoie, così come definite nel Ruc.
10. Tutti gli interventi inerenti le recinzioni dei lotti devono attenersi alle seguenti caratteristiche dimensionali: altezza massima del muro pari a ml. 1,80 + sovrastante ringhiera in ferro di altezza massima pari a ml. 1,20.
11. In tutte le Zto D di progetto sono consentiti, altresì, usi direttamente connessi con l'attività principale, quali depositi e magazzini, uffici, servizi tecnico-amministrativi, servizi di interesse collettivo al servizio dell'azienda quali mensa, sala di ritrovo e simili, in funzione dell'attività svolta nell'insediamento produttivo.
12. Sono vietate attività che implicino una permanenza umana superiore a 4 ore nei locali siti al piano terra, o parzialmente interrati, sprovvisti di cantinato o idoneo sistema di vespaio ventilato, o accorgimenti tecnici che evitino la presenza di radon, che in ogni modo non deve superare il limite di 200 Bq/mc di concentrazione media annua.
13. La realizzazione di manufatti completamente interrati non è soggetta alle norme sulle distanze dal confine e dai fabbricati limitrofi.
14. Le aree destinate ad accogliere attività produttive devono essere dotate di adeguate aree di parcheggio, o aree libere all'interno del lotto, per lo svolgimento delle attività lavorative, con divieto di impegnare aree o spazi pubblici.

15. La realizzazione di trasformazioni urbanistiche e/o edilizie che determinino incremento del carico insediativo - riguardanti aree o lotti ricadenti in zone a rischio frana e/o idraulico, molto elevato (R4) o elevato (R3) - è subordinata alla previsione di interventi di rimozione o riduzione del rischio (almeno R2) da sottoporre a parere dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale.
16. Le Zto D sono suddivise nelle seguenti sottozone:
- a. Die - industriale esistente;
 - b. Dae - artigianale esistente;
 - c. Dce - commerciale esistente;
 - d. Dcp - commerciale di progetto;
 - e. Dte - turistico-ricettivo esistente;
 - f. Dts - turistico-ricettivo storico;
 - g. Dtp - turistico-ricettivo di progetto;
 - h. Dle - logistico esistente;
 - i. Dlp - logistico di progetto;
 - j. Dpe - polifunzionale esistente;
 - k. Dpp1 - polifunzionale di progetto (funzione industriale condizionata);
 - l. Dpp2 - polifunzionale di progetto (tutte le funzioni produttive ammesse).

Art. 38 - Zto D - Zto Die - industriale esistente

1. Le Zto Die individuano le parti del territorio nelle quali, alla data di adozione del presente Puc, sono insediate attività produttive di tipo industriale.
2. Sono confermate le funzioni esistenti nel rispetto dei commi 3 e 4 del precedente articolo.
3. Nelle Zto Die esterne ai perimetri dei centri abitati è consentito il cambio di destinazione d'uso tra le seguenti funzioni:
 - a. Funzioni produttive: Pro.1; Pro.2; Pro.3; Pro.4; Pro.5; Pro.6; Pro.7.
 - b. Funzioni commerciali: Com.2; Com.3; Com.4; Com.5; Com.6; Com.7; Com.8.
4. Nelle Zto Die interne ai perimetri dei centri abitati è consentito esclusivamente il cambio di destinazione d'uso da Pro.5 verso le seguenti funzioni e non il viceversa:
 - a. Funzioni produttive: Pro.1; Pro.2; Pro.3; Pro.4; Pro.6; Pro.7.
 - b. Funzioni commerciali: Com.1; Com.2; Com.5; Com.8.

I cambi di destinazione d'uso sono consentiti previa verifica dell'esistenza ovvero di progetto degli specifici standards, così come disposto dal DM n.1444/68.

5. Nelle Zto Die interne ai perimetri dei centri abitati le trasformazioni fisiche ammissibili, compatibilmente con la vincolistica vigente, comprendono esclusivamente la manutenzione ordinaria e la manutenzione straordinaria, così come definite nel Ruec.
6. Per le Zto Die interne ai perimetri dei centri abitati è consentita la delocalizzazione nelle Zto Dpp2, di cui al successivo art. 49 delle presenti norme, con Rcf maggiorato a 0,50 mq/mq ed Hmax maggiorata a 15,00 m, escluso i volumi tecnici.
7. Nelle Zto Die esterne ai perimetri dei centri abitati le trasformazioni fisiche ammissibili, compatibilmente con la vincolistica vigente, comprendono la manutenzione ordinaria, la manutenzione straordinaria, la ristrutturazione edilizia, così come definiti nel Ruec; sono ammessi inoltre interventi di nuova costruzione per l'ampliamento dei fabbricati esistenti legittimamente assentiti; tale opportunità di intervento è consentita per una sola volta entro il limite massimo del 20% della Sul legittimamente assentita, e nel rispetto dei seguenti parametri:

Sigla	Descrizione	U.M.	Valore
H	Altezza massima dell'edificio escluso i volumi tecnici	m	12,50
Df	Distanza minima dai fabbricati	m	10,00
Dc	Distanza minima dal confine	m	5,00
Q_p	Quota di parcheggio per unità di superficie fondiaria	%	10
Rcf	Rapporto di copertura fondiaria	mq/mq	0,50
Rpf	Rapporto di permeabilità fondiaria	mq/mq	0,10

8. Nelle Zto Die esterne ai perimetri dei centri abitati è inoltre ammissibile l'incremento di volumetria con i parametri innanzi descritti per gli interventi di ristrutturazione edilizia per i quali sia prevista la demolizione e ricostruzione dell'edificio esistente. L'incremento volumetrico non potrà essere cumulabile con altre norme incentivanti. Gli incrementi (tranne quelli per adeguamento igienico-sanitario) possono essere assentiti solamente se la zona omogenea lo può contenere senza sforamenti dei parametri.
9. In tutte le Zto Die è ammissibile, all'interno delle strutture produttive esistenti, destinare una superficie non superiore al 20% della Sulf al commercio delle produzioni proprie e, comunque, non oltre la dimensione del negozio di vicinato.
10. Nelle Zto Die la trasformazione urbanistico-edilizia si attua mediante led, così come definito nel Ruec, o mediante permesso di costruire convenzionato, così come definito all'art. 28bis del Dpr 380/2001 ovvero mediante Pua.

Art. 39 - Zto D - Zto Dae - artigianale esistente

1. Le Zto Dae individuano le parti del territorio nelle quali, alla data di adozione del presente Puc, sono insediate attività produttive di tipo artigianale.
2. Nelle Zto Dae sono consentite le seguenti funzioni:
 - a. Funzioni produttive: Pro.1; Pro.2; Pro.3; Pro.4;
 - b. Funzioni commerciali: Com.1; Com.5.
3. Gli interventi ammissibili per gli edifici e gli altri manufatti esistenti nell'area comprendono esclusivamente la manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché la ristrutturazione edilizia a parità di Sul, così come definiti nel Ruec.
4. Sono consentiti volumi aggiuntivi completamente interrati, in corrispondenza delle superfici coperte dei singoli edifici, che non fuoriescano su nessuno dei lati dalla sistemazione esterna, tali da permettere la realizzazione di due livelli da destinare, a seconda delle esigenze, a parcheggio, deposito, esposizione o quant'altro necessario alla conduzione dell'attività; i suddetti volumi non possono, in ogni caso, essere adibiti a luogo di lavoro, ai sensi del DLgs 81/2008, art.65, fatta eccezione per eventuali deroghe previste, quando ricorrano particolari esigenze tecniche e con il consenso dell'organo di vigilanza.
5. È consentito il mutamento di destinazione d'uso da artigianale a commerciale con superficie di vendita fino a 900 mq.
6. Gli interventi previsti devono sempre verificare l'esistenza degli standards ovvero le superfici necessarie per la loro realizzazione.
7. In tali Zto la trasformazione urbanistico-edilizia si attua mediante led, così come definito nel Ruec, o mediante permesso di costruire convenzionato, così come definito all'art. 28bis del Dpr 380/2001 ovvero mediante Pua.

Art. 40 - Zto D - Zto Dce - commerciale esistente

1. Le Zto Dce individuano le parti del territorio nelle quali, alla data di adozione del presente Puc, sono insediate attività produttive di tipo commerciale.
2. Nelle Zto Dce sono consentite le seguenti funzioni:
 - a. Funzioni commerciali: Com.1; Com.2; Com.3; Com.4; Com.5; Com.6; Com.7; Com.8.
3. Gli interventi ammissibili per gli edifici e gli altri manufatti esistenti nell'area comprendono esclusivamente la manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché la ristrutturazione edilizia a parità di Sul, così come definiti nel Ruec.
4. Sono consentiti volumi aggiuntivi completamente interrati, in corrispondenza delle superfici coperte dei singoli edifici, che non fuoriescano su nessuno dei lati dalla sistemazione esterna, tali da permettere la realizzazione di due livelli da destinare, a seconda delle esigenze, a parcheggio, deposito, esposizione o quant'altro necessario alla conduzione dell'attività; i suddetti volumi non possono, in ogni caso, essere adibiti a luogo di lavoro, ai sensi del DLgs 81/2008, art.65, fatta eccezione per eventuali deroghe previste, quando ricorrano particolari esigenze tecniche e con il

consenso dell'organo di vigilanza.

5. In tali Zto la trasformazione urbanistico-edilizia si attua mediante led, così come definito nel Ruec, o mediante permesso di costruire convenzionato, così come definito all'art. 28bis del Dpr 380/2001 ovvero mediante Pua.

Art. 41 - Zto D - Zto Dcp - commerciale di progetto

1. Le Zto Dcp individuano le parti del territorio destinate ad attività commerciali di progetto.
2. Nelle Zto Dcp sono consentite le seguenti funzioni:
 - a. Funzioni commerciali: Com.1; Com.2; Com.3; Com.4; Com.5; Com.6; Com.7; Com.8.
 - b. Funzioni produttive: Pro. 3; Pro. 4.
3. Sono consentiti, altresì, usi direttamente connessi con l'attività principale, quali depositi e magazzini, uffici, servizi tecnico-amministrativi, servizi di interesse collettivo al servizio dell'azienda, quali mensa, sala di ritrovo e simili, in funzione dell'attività svolta nell'insediamento produttivo.
4. Gli interventi sono regolati dai seguenti indicatori edilizi e urbanistici:

Sigla	Descrizione	U.M.	Valore
H	Altezza massima dell'edificio	m	12,00
Df	Distanza minima dai fabbricati	m	10,00
Dc	Distanza minima dal confine	m	5,00
Rct	Rapporto di copertura territoriale	mq/mq	0,50
Rpt	Rapporto di permeabilità territoriale	mq/mq	0,30
Rut	Rapporto di utilizzabilità territoriale	mq/mq	0,60
Ialb	Indice di piantumazione arborea	albero/mq	1/100
Iarb	Indicedi piantumazione arbustiva	arbusto/mq	1/50

5. Sono consentiti volumi aggiuntivi completamente interrati, in corrispondenza delle superfici coperte dei singoli edifici, che non fuoriescono su nessuno dei lati dalla sistemazione esterna, tali da permettere la realizzazione di due livelli da destinare, a seconda delle esigenze, a parcheggio, deposito, esposizione o quant'altro necessario alla conduzione aziendale; i suddetti volumi non possono, in ogni caso, essere adibiti a luogo di lavoro, ai sensi del DLgs 81/2008, art.65, fatta eccezione per eventuali deroghe previste, quando ricorrano particolari esigenze tecniche e con il consenso dell'organo di vigilanza.
6. Gli standard urbanistici sono previsti nella misura non inferiore al 80% della superficie utile lorda così come stabilito nell'art.5 punto 2 del Dm 1444/68, da ripartire tra le singole tipologie secondo la normativa nazionale e regionale vigente.
7. In tali Zto la trasformazione urbanistico-edilizia si attua mediante led, così come definito nel Ruec, o mediante permesso di costruire convenzionato, così come definito all'art. 28bis del Dpr 380/2001 ovvero mediante Pua.

Art. 42 - Zto D - Zto Dte - turistico-ricettivo esistente

1. Le Zto Dte individuano le parti del territorio nelle quali, alla data di adozione del presente Puc, sono insediate attività produttive di tipo turistico-ricettivo.
2. Nelle Zto Dte sono consentite le seguenti funzioni:
 - a. Funzioni turistico-ricettive: Tur.1; Tur.2; Tur.3; Tur.4.
3. Tutte le attività devono risultare non rumorose e non inquinanti e, in ogni caso, non devono essere classificate insalubri ai sensi dell'art. 216 del T.U.LL.SS., e, in genere, se ricadenti all'interno dei perimetri dei centri abitati, non devono comportare disturbo o molestia, né devono contrastare con il carattere prevalentemente residenziale della zona.
4. Gli interventi ammissibili per gli edifici e gli altri manufatti esistenti nelle Zto Dte comprendono esclusivamente la manutenzione ordinaria, la manutenzione straordinaria, la ristrutturazione edilizia a parità di Sulf, nonché la demolizione e

ricostruzione a parità di volume degli edifici, così come definiti nel Ruec.

5. Sono consentiti volumi aggiuntivi completamente interrati, in corrispondenza delle superfici coperte dei singoli edifici, che non fuoriescano su nessuno dei lati dal piano di campagna dalla sistemazione esterna, tali da permettere la realizzazione di due livelli da destinare, a seconda delle esigenze, a parcheggio, deposito, esposizione o quant'altro necessario alla conduzione aziendale; i suddetti volumi non possono, in ogni caso, essere adibiti a luogo di lavoro, ai sensi del DLgs 81/2008, art.65, fatta eccezione per eventuali deroghe previste, quando ricorrano particolari esigenze tecniche e con il consenso dell'organo di vigilanza.
6. I giardini, gli orti urbani, e, in generale, tutte le aree private destinate a verde, sono oggetto di interventi di riqualificazione e, se necessario, di potenziamento della vegetazione, escludendosi, comunque, l'uso agricolo del suolo.
7. Compatibilmente con i vincoli eventualmente esistenti, è consentita la realizzazione di elementi di arredo quali piscine, gazebo, pergolati, panchine, aiuole e fontane.
8. Gli interventi previsti devono sempre verificare l'esistenza degli standards ovvero le superfici necessarie per la loro realizzazione.
9. In tali Zto la trasformazione urbanistico-edilizia si attua mediante led, così come definito nel Ruec, o mediante permesso di costruire convenzionato, così come definito all'art. 28bis del Dpr 380/2001 ovvero mediante Pua.

Art. 43 - Zto D - Zto Dts - turistico-ricettiva storica

1. Le Zto Dts individuano le parti del territorio nelle quali, alla data di adozione del presente Puc, sono insediate attività produttive di tipo turistico-ricettivo, caratterizzate da valore storico, artistico ed architettonico.
2. Nelle Zto Dts sono consentite le seguenti funzioni:
 - a. Funzioni turistico-ricettive: Tur.1; Tur.2; Tur.3; Tur.4.
3. Ogni intervento deve avere per scopo la conservazione dei valori ambientali, desumibilmente dal significato storico complessivo della zona, dalla qualità architettonica delle strutture edilizie, dalla presenza di monumenti, dall'unitarietà urbanistica e funzionale dell'insieme.

Le eventuali prescrizioni per garantire tale tutela saranno contenute anche negli strumenti di pianificazione particolareggiata esecutiva.
4. La pianificazione particolareggiata esecutiva (Piano di Recupero, Piano Particolareggiato) dovrà fra l'altro:
 - elencare i beni sottoposti a vincoli ai sensi delle leggi 1.6.1939, n. 1089 e 29.6.1939, n.1497;
 - prescrivere particolari norme estetico-edilizie per gli interventi architettonici consentiti e per gli interventi incidenti direttamente sulla configurazione e sugli elementi tipici dell'ambiente;
 - individuare le funzioni compatibili e incompatibili per la vitalizzazione dell'ambiente;
 - censire i singoli edifici o elementi urbani che, anche se privi di valore monumentale o non sottoposti a vincolo ai sensi delle leggi 1089 e 1497/1939, siano ritenuti meritevoli di particolare tutela o conservazione integrale dando le prescrizioni più opportune in vista di tale scopo.
5. Tutte le attività devono risultare non rumorose e non inquinanti e, in ogni caso, non devono essere classificate insalubri ai sensi dell'art. 216 del T.U.LL.SS., e, in genere, se ricadenti all'interno dei perimetri dei centri abitati, non devono comportare disturbo o molestia, né devono contrastare con il carattere prevalentemente residenziale della zona.
6. Gli interventi ammissibili per gli edifici e gli altri manufatti esistenti nelle Zto Dts comprendono esclusivamente la manutenzione ordinaria, la manutenzione straordinaria, nonché il restauro e la ristrutturazione edilizia a parità di Sul, così come definiti nel Ruec.
7. Le trasformazioni fisiche nella zona omogenea sono subordinate ad un'accurata

verifica delle strutture che ne acclari la situazione statica presente e definisca le condizioni (anche concernenti interventi su elementi esistenti) alle quali le predette trasformazioni sono effettuabili; le trasformazioni dovranno comunque ispirarsi ove possibile al principio della conservazione e/o del ripristino degli elementi architettonici tradizionali.

8. Previa redazione di analisi filologica e relativo progetto di massima, sugli edifici esistenti nelle Zto A sono ammessi esclusivamente i seguenti tipi di intervento, così come definiti nel Ruec, a condizione che non siano alterati volumi, prospetti e superfici esistenti:
 - a. restauro e ripristino dei paramenti esterni e degli ambienti interni qualora risultino di documentato valore culturale; sono consentiti anche interventi di ricomposizione dei prospetti modificati nel tempo, comprese eventuali nuove aperture, purché le modifiche siano coerenti con i caratteri architettonici dell'edificio;
 - b. conservazione e/o ripristino dei caratteri distributivi dell'edificio qualora risultino recuperabili e di documentato valore culturale, con possibilità di modificare la distribuzione e la dimensione dei locali nelle parti prive di valore;
 - c. consolidamento delle strutture principali e sostituzione di parti non recuperabili senza modificare la posizione e la quota delle murature portanti, dei solai, delle volte, delle scale e del tetto;
 - d. inserimento di impianti tecnologici e igienico-sanitari nel rispetto dei caratteri architettonici dell'edificio;
 - e. mantenimento o ripristino dei porticati interni alle corti e delle parti aperte originarie ancora riconoscibili mediante l'analisi filologica;
 - f. restauro e ripristino degli spazi scoperti e dei manufatti esistenti di interesse storico, artistico;
 - g. le nuove destinazioni d'uso devono essere compatibili con i valori da tutelare e subordinate alla ammissibilità degli interventi edilizi previsti.
 - h. il disegno degli infissi deve essere uniforme e rispecchiare l'unitarietà della facciata. I sistemi oscuranti ad avvolgibile non sono ammessi, a meno che questi non facciano parte della soluzione progettuale originaria.
 - i. È consentita la demolizione ed eventuale ricomposizione in maniera coerente esclusivamente delle parti del fabbricato prive di valore.
9. Nell'ambito delle trasformazioni consentite nella Zto Dts, la tipologia edilizia deve tener conto, in senso culturale, della logica costruttiva antica cercando di interpretare il rapporto che si instaurava tra l'edilizia e l'ambiente circostante in conseguenza della tecnologia costruttiva, dei materiali e delle esigenze umane nel rispetto della morfologia dell'area e delle risorse agricole.
10. I materiali devono essere usati in senso naturale e devono rivalutare l'alta tradizione artigianale delle maestranze locali. Sono pertanto da bandire nell'area quei materiali e quei manufatti che derivano direttamente da una standardizzazione a livello industriale che, per contenere i costi, porta al più basso livello l'impiego culturale e tecnologico. In particolare sono da escludersi:
 - a. gli intonaci plastici;
 - b. le pitture sintetiche o comunque chimiche;
 - c. i rivestimenti in piastrelle o in cotto;
 - d. gli infissi in metallo, alluminio o in plastica.
11. Per gli interventi di restauro, manutenzione straordinaria e ordinaria non è ammesso l'uso di materiali e finiture diversi da quelli tradizionali e originali. In particolare dovrà escludersi l'uso di:
 - a. intonaci a malta di cemento o plastici;
 - b. infissi in alluminio o in plastica, ad eccezione di quelli con effetto legno;
 - c. chiusure esterne avvolgibili di qualsiasi materiale;
 - d. avvolgibili in metallo a maglia romboidali sono consentiti solo per i negozi

esistenti.

12. È consentito l'uso di solai in cemento armato, ferro o misti, in sostituzione di archi e volte in muratura.
13. Ove sia obbligatorio il restauro, tali tecnologie, e altre eventuali, possono essere usate solo nei casi di comprovata necessità di consolidamento.
14. Per le operazioni di risanamento conservativo ed altre trasformazioni conservative, le densità edilizie di zona e fondiaria non debbono superare quelle preesistenti, computate senza tener conto delle soprastrutture di epoca recente prive di valore storico-artistico.
15. Per le operazioni di risanamento conservativo, nonché di demolizione e ricostruzione, non è consentito superare le altezze degli edifici preesistenti, computate senza tener conto di soprastrutture o di sopraelevazioni aggiunte alle antiche strutture.
16. Sono consentiti gli adeguamenti igienici e funzionali regolamentati dal Ruec, e con mantenimento delle facciate prospicienti le vie pubbliche.
17. È consentito il rinnovo e l'integrazione di componenti architettonici e funzionali, se necessari, sempre nel rispetto degli elementi tipologici, strutturali e formali, mantenendo la leggibilità dell'originario assetto.
18. Non concorrono all'aumento del volume edilizio le innovazioni necessarie agli adeguamenti sismici, termici ed energetici, nonché quelli relativi agli adeguamenti igienici e funzionali, di cui al precedente punto 16.
19. Gli spazi scoperti devono permanere nelle preesistenti condizioni di orto, giardino e, in generale, di aree private destinate a verde, anche ad uso agricolo, fermo restando che le eventuali superfici abbandonate o incolte, devono essere ricondotte ai predetti usi ovvero essere oggetto di interventi di riqualificazione e, se necessario, di potenziamento della vegetazione, risultando possibile l'utilizzo temporaneo, stagionale e strumentale alle funzioni dell'attività produttiva, anche mediante installazione di elementi di corredo alle attività consentite nella zona, quali gazebo, pergolati, tettoie, ecc., così come definiti nel Ruec, realizzati con materiali che non contrastino con il decoro e la qualità del contesto e che costituiscano elementi facilmente rimovibili.
20. In detti spazi, compatibilmente con i vincoli eventualmente esistenti, è consentita la realizzazione di dehors e/o la permanenza di quelli esistenti già autorizzati, sino a quando non venga dismessa la funzione produttiva (commerciale, turistico-ricettiva, ristorativa, ricreativa, ecc.) principale a cui è legata, per i quali resta consentita anche la manutenzione per l'obbligo del loro decoro. È inoltre consentita la realizzazione di serre a fini orticoli e di tettoie in legno aperte almeno su tre lati, quali pertinenze dell'edificio principale da utilizzare come ricovero di autoveicoli o di cose aventi altezza non superiore a 2,50 m, nonché la realizzazione di elementi di arredo quali piscine, gazebo, pergolati, panchine, aiuole e fontane.
21. Sono consentiti volumi aggiuntivi completamente interrati, in corrispondenza delle superfici coperte dei singoli edifici, che non fuoriescano su nessuno dei lati dal piano di campagna dalla sistemazione esterna, tali da permettere la realizzazione di due livelli da destinare, a seconda delle esigenze, a parcheggio, deposito, esposizione o quant'altro necessario alla conduzione aziendale; i suddetti volumi non possono, in ogni caso, essere adibiti a luogo di lavoro, ai sensi del DLgs 81/2008, art.65, fatta eccezione per eventuali deroghe previste, quando ricorrano particolari esigenze tecniche e con il consenso dell'organo di vigilanza.
22. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria dei sottotetti, è consentito modificare la quota della linea di gronda al fine di uniformarla a quella degli edifici adiacenti nei limiti delle caratteristiche geometriche previste dal Ruec, se maggiore della quota della copertura del fabbricato oggetto dell'intervento, sia sulla via pubblica che su spazi privati rispetto a fabbricati adiacenti esistenti su un solo lato; nel caso di fabbricati adiacenti su più lati, la quota di riferimento da raggiungere è la minore delle preesistenti.
23. In tali Zto la trasformazione urbanistico-edilizia si attua mediante led, così come

definito nel Ruec, o mediante permesso di costruire convenzionato, così come definito all'art. 28bis del Dpr 380/2001.

Art. 44 - Zto D - Zto Dtp - turistico-ricettiva di progetto

1. In tali Zto sono previste strutture di nuovo impianto per le quali sono ammesse le seguenti funzioni:
 - a. Funzioni turistico-ricettive: Tur.1; Tur.2; Tur.3; Tur.4.
2. Si applicano i seguenti parametri, rapporti e indici:

Sigla	Descrizione	U.M.	Valore
H	Altezza massima dell'edificio	m	14,00
Df	Distanza minima dai fabbricati	m	10,00
Dc	Distanza minima dal confine	m	5,00
Q_ppt	Quota di parcheggio pertinenziale turistico-ricettivo	mq/letto	8,00
Rct	Rapporto di copertura territoriale	mq/mq	0,40
Rpt	Rapporto di permeabilità territoriale	mq/mq	0,30
Rut	Rapporto di utilizzabilità territoriale	mq/mq	0,60
Ialb	Indice di piantumazione arborea	albero/mq	1/100
Iarb	Indice di piantumazione arbustiva	arbusto/mq	1/50

3. Gli standard urbanistici sono previsti nella misura non inferiore al 10% dell'intera Zto, da ripartire tra le singole tipologie secondo la normativa nazionale e regionale vigente.
4. Alle strutture ricettive ricomprese in tali Zto si applica l'art. 4 della Lr 16/2000 e smi..
5. Per tali Zto, aventi St minore di 3.500 mq e localizzate in un ambito adeguatamente urbanizzato, la trasformazione urbanistico-edilizia si attua mediante led, così come definito nel Ruec, o mediante permesso di costruire convenzionato, così come definito all'art. 28bis del Dpr 380/2001.
6. Per tali Zto, non aventi le caratteristiche di cui al precedente comma 5, la trasformazione urbanistico-edilizia si attua mediante Pua, così come definito nel Ruec, o mediante permesso di costruire convenzionato, così come definito all'art. 28bis del Dpr 380/2001.
7. Tali Zto sono assoggettate al rispetto dell'osservanza del punto 1.9 degli allegati alla Lr 14/1982.
8. Le aree ricadenti all'interno della perimetrazione individuata nel Piano Operativo con un pallinato rosso e riferita a "Palazzo Baronale De Conciliis" si attua mediante lup convenzionato nel rispetto dell'assetto urbanistico così come riportato nel suddetto elaborato grafico con cessione gratuita delle aree a standard in favore del Comune.

Art. 45 - Zto D - Zto Dle - logistico esistente

1. Le Zto Dle individuano le parti del territorio nelle quali, alla data di adozione del presente Puc, sono insediate attività produttive di tipo logistico.
2. Nelle Zto Dle sono consentite le seguenti funzioni:
 - a. Funzioni produttive: Pro.7ed in particolare:
 - a. terminal con area di sosta attrezzata per automezzi e conducenti;
 - b. sedi di ditte operanti nel settore della logistica, con relativi magazzini, depositi, casse mobili e containers, celle frigorifere, uffici, servizi;
 - c. attività di trasporto di persone e merci, spedizionieri, corrieri, ditte di autotrasporto;
 - d. depositi e magazzini per attività industriali, artigianali, commerciali al dettaglio ed ingrosso;
 - e. officine per l'assistenza e riparazione degli automezzi, soccorso stradale, impianti per la distribuzione dei carburanti ed autolavaggi, con relativi uffici e servizi;

- f. uffici doganali o sedi consortili;
 - g. attività ricettive e di ristorazione, entro il limite massimo del 3% della superficie coperta complessiva;
 - h. attrezzature e servizi collettivi pubblici e/o di uso pubblico;
 - i. impianti tecnologici;
 - j. attività di imballaggio e confezionamento delle merci, connesse alle attività di cui ai precedenti punti b, c e d nel limite del 20% della superficie coperta complessiva.
3. Gli interventi ammissibili per gli edifici e gli altri manufatti esistenti nelle Zto Dle comprendono esclusivamente la manutenzione ordinaria, la manutenzione straordinaria, la ristrutturazione edilizia a parità di Sul, così come definiti nel Ruec.
4. In tali Zto la trasformazione urbanistico-edilizia si attua mediante led, così come definito nel Ruec, o mediante permesso di costruire convenzionato, così come definito all'art. 28bis del Dpr 380/2001, ovvero mediante Pua.

Art. 46 - Zto D - Zto Dlp - logistico di progetto

1. In tali Zto Dlp sono previste strutture di nuovo impianto di tipo logistico per le quali sono ammesse le seguenti funzioni:
- a. Funzioni produttive: Pro.7
- ed in particolare:
- a. terminal con area di sosta attrezzata per automezzi e conducenti;
 - b. sedi di ditte operanti nel settore della logistica, con relativi magazzini, depositi, casse mobili e containers, celle frigorifere, uffici, servizi;
 - c. attività di trasporto di persone e merci, spedizionieri, corrieri, ditte di autotrasporto;
 - d. depositi e magazzini per attività industriali, artigianali, commerciali al dettaglio ed ingrosso;
 - e. officine per l'assistenza e riparazione degli automezzi, soccorso stradale, impianti per la distribuzione dei carburanti ed autolavaggi, con relativi uffici e servizi;
 - f. uffici doganali o sedi consortili;
 - g. residenza per il custode e/o proprietario limitatamente ad un alloggio, con una superficie abitabile utile lorda massima di 120 mq ;
 - h. attività ricettive e di ristorazione, entro il limite massimo del 3% della superficie coperta complessiva;
 - i. attrezzature e servizi collettivi pubblici e/o di uso pubblico;
 - j. impianti tecnologici;
 - k. attività di imballaggio e confezionamento delle merci, connesse alle attività di cui ai precedenti punti b, c e d nel limite del 20% della superficie coperta complessiva.
2. Si applicano i seguenti parametri, rapporti e indici:

Sigla	Descrizione	U.M.	Valore
H	Altezza massima dell'edificio	m	10,50
Df	Distanza minima dai fabbricati	m	10,00
Dc	Distanza minima dal confine	m	5,00
Rct	Rapporto di copertura territoriale	mq/mq	0,50
Rpt	Rapporto di permeabilità territoriale	mq/mq	0,30
Rut	Rapporto di utilizzabilità territoriale	mq/mq	0,40
Ialb	Indice di piantumazione arborea	albero/mq	1/100
Iarb	Indicedi piantumazione arbustiva	arbusto/mq	1/50

3. É consentita l'edificazione a confine, nel caso di aderenza ad edificio esistente ovvero, in assenza, nel caso di progetto unitario sottoscritto anche dalle ditte confinanti.
4. La superficie da destinare a spazi pubblici per attività collettive, verde pubblico,

parcheggi, con esclusione delle sedi viarie, non potrà essere inferiore al 10% della superficie fondiaria destinata agli insediamenti, così ripartita:

- a. parcheggi pubblici per mezzi pesanti in misura non inferiore al 2% della Sf;
 - b. verde attrezzato in misura non inferiore al 5% della Sf.
 - c. Le restanti superfici potranno essere destinate ad attività collettive o ad incremento delle superfici di cui ai precedenti punti a e b.
5. In tali Zto la trasformazione urbanistico-edilizia si attua mediante Pua, così come definito nel Ruec, o mediante permesso di costruire convenzionato, così come definito all'art. 28bis del Dpr 380/2001.

Art. 47 - Zto D - Zto Dpe - polifunzionale esistente

1. Le Zto Dpe individuano le parti del territorio che, alla data di adozione del presente Puc, si connotano come aree prevalentemente produttive comprendenti manufatti edilizi e spazi liberi la cui complessiva configurazione morfologica si presta ad una pluralità di funzioni produttive.
2. Nelle Zto Dpe sono consentite le seguenti funzioni, anche simultaneamente:
 - a. Funzioni produttive: Pro.1; Pro.2; Pro.3; Pro.4; Pro.5; Pro.6; Pro.7.
 - b. Funzioni commerciali: Com.1; Com.2; Com.3; Com.4; Com.6.
 - c. Funzioni terziarie: Ter.1; Ter.2; Ter.3; Ter.4; Ter.5; Ter.6; Ter.7.
3. Gli interventi ammissibili per gli edifici e gli altri manufatti esistenti nelle Zto Dpe comprendono esclusivamente la manutenzione ordinaria, la manutenzione straordinaria, la ristrutturazione edilizia, così come definiti nel Ruec.
4. Nelle Zto Dpe esterne ai perimetri dei centri abitati è consentito il cambio di destinazione d'uso tra le seguenti funzioni:
 - a. Funzioni produttive: Pro.1; Pro.2; Pro.3; Pro.4; Pro.5; Pro.6; Pro.7.
 - b. Funzioni commerciali: Com.1; Com.2; Com.3; Com.4; Com.6.
 - c. Funzioni terziarie: Ter.1; Ter.2; Ter.3; Ter.4; Ter.5; Ter.6; Ter.7.
5. Nelle Zto Dpe interne ai perimetri dei centri abitati, limitatamente ai fabbricati industriali, è consentito esclusivamente il cambio di destinazione d'uso da Pro.5 verso le seguenti funzioni e non il viceversa:
 - a. Funzioni produttive: Pro.1; Pro.2; Pro.3; Pro.4; Pro.6; Pro.7.
 - b. Funzioni commerciali: Com.1; Com.2; Com.3; Com.4; Com.6.
 - c. Funzioni terziarie: Ter.1; Ter.2; Ter.3; Ter.4; Ter.5; Ter.6; Ter.7.
6. Nelle Zto Dpe interne ai perimetri dei centri abitati, limitatamente ai fabbricati industriali, le trasformazioni fisiche ammissibili, compatibilmente con la vincolistica vigente, comprendono esclusivamente la manutenzione ordinaria e la manutenzione straordinaria, così come definiti nel Ruec.
7. Per le Zto Dpe interne ai perimetri dei centri abitati è consentita la delocalizzazione nelle Zto Dpp2, di cui al successivo art. 49 delle presenti norme, con R_e e R_{cf} maggiorato a 0,60 mq/mq ed H maggiorata a 15,00 m, escluso i volumi tecnici.
8. Nelle Zto Dpe esterne ai perimetri dei centri abitati le trasformazioni fisiche ammissibili, compatibilmente con la vincolistica vigente, comprendono la manutenzione ordinaria, la manutenzione straordinaria, la ristrutturazione edilizia, così come definiti nel Ruec; sono ammessi inoltre interventi di nuova costruzione per l'ampliamento dei fabbricati esistenti legittimamente assentiti; tale opportunità di intervento è consentita per una sola volta entro il limite massimo del 20% della Sulf legittimamente assentita, e nel rispetto dei seguenti parametri:

Sigla	Descrizione	U.M.	Valore
H	Altezza massima dell'edificio	m	12,50
Df	Distanza minima dai fabbricati	m	10,00
Dc	Distanza minima dal confine	m	5,00
Q _p	Quota di parcheggio per unità di superficie fondiaria	%	10
R _{cf}	Rapporto di copertura fondiaria	mq/mq	0,50
R _{pf}	Rapporto di permeabilità fondiaria	mq/mq	0,10

9. Nelle Zto Dpe esterne ai perimetri dei centri abitati è inoltre ammissibile l'incremento di volumetria con i parametri innanzi descritti per gli interventi di ristrutturazione edilizia per i quali sia prevista la demolizione e ricostruzione dell'edificio esistente. L'incremento volumetrico non potrà essere cumulabile con altre norme incentivanti. Gli incrementi (tranne quelli per adeguamento igienico-sanitario) possono essere assentiti solamente se la zona omogenea lo può contenere senza sforamenti dei parametri.
11. In tutte le Zto Dpe, limitatamente ai fabbricati industriali, è ammissibile, all'interno delle strutture esistenti, destinare una superficie non superiore al 20% della Sulf al commercio delle produzioni proprie e, comunque, non oltre la dimensione del negozio di vicinato.
10. In tali Zto la trasformazione urbanistico-edilizia si attua mediante led, così come definito nel Ruec, o mediante permesso di costruire convenzionato, così come definito all'art. 28bis del Dpr 380/2001 ovvero mediante Pua.

Art. 48 - Zto D - Zto Dpp1 - polifunzionale di progetto (funzione industriale condizionata)

1. Le Zto Dpp1 individuano le parti del territorio, interne o prossime agli agglomerati urbani a carattere residenziale, destinate alla realizzazione di nuovi impianti produttivi ed aree atti ad accogliere una pluralità di funzioni produttive, commerciali e terziarie.
2. Nelle Zto Dpp1 sono consentite le seguenti funzioni, fermo restando che zona artigianale e industriale non coesistono con commerciale, terziaria, turistico-ricettiva:
 - a. Funzioni produttive: Pro.1; Pro.2; Pro.3; Pro.4; Pro.5; Pro.6; Pro.7.
 - b. Funzioni commerciali: Com.1; Com.2; Com.3; Com.4; Com.6.
 - c. Funzioni terziarie: Ter.1; Ter.2; Ter.3; Ter.4; Ter.5; Ter.6; Ter.7.
 - d. Funzioni turistico-ricettive: Tur.1; Tur.2; Tur.3; Tur.4.
3. La funzione produttiva Pro.5 è consentita esclusivamente a condizione della realizzazione di una fascia a verde di mitigazione dell'impatto ambientale non inferiore a ml 10,00 lungo i confini di zona.
4. La condizione di cui al precedente comma non si applica nel caso in cui la zona omogenea contigua rientri nelle Zto E.
5. Il verde di mitigazione deve essere costituito da più di una delle seguenti specie arboree ed arbustive:

Elenco specie arboree

- Bagolaro (*Celtis australis*)
- Olmo comune (*Ulmus minor*)
- Olmo montano (*Ulmus glabra*)
- Frassino comune (*Fraxinus excelsior*)
- Tiglio selvatico (*Tilia cordata*)
- Tiglio nostrano (*Tilia platyphyllos*)
- Acero riccio (*Acer platanoides*)
- Cerro (*Quercus cerri*)
- Ginkgo (*Ginkgo biloba*)
- Platano (*Platanus occidentalis*)
- Cedro del Libano (*Cedrus libani*)
- Cedro dell'Atlante (*Cedrus atlantica*)
- Cipresso mediterraneo (*Cupressus sempervirens*)
- Cipresso dell'Arizona (*Cupressus arizonica*)
- Cipresso di Lawson (*Chamaecyparis lawsoniana*)
- Pioppo nero (*Populus nigra*)

Elenco specie arbustive

- Alloro (*Laurus nobilis*)
- Erica (*Erica arborea*)
- Viburno (*Viburnum tinus*)

- Ligustro (*Ligustrum vulgare*)
 - Ginestra dei carbonai (*Citrus scoparius*)
 - Biancospino comune (*Crataegus oxyacantha*)
 - Prugnolo (*Prunus spinosa*)
 - Lauroceraso (*Prunus laurocerasus*)
 - Sambuco nero (*Sambucus nigra*)
6. Per le Zto Dpp1, si applicano gli indici ed i parametri urbanistico-edilizi di cui agli articoli delle presenti norme corrispondenti alla specifica attività da realizzare.
 7. In tali Zto la trasformazione urbanistico-edilizia si attua mediante led, così come definito nel Ruc, o mediante permesso di costruire convenzionato, così come definito all'art. 28bis del Dpr 380/2001, ovvero mediante Pua.
 8. Per le Funzioni Terziarie e industriali l'edificazione deve avvenire nel rispetto dei seguenti parametri:

Sigla	Descrizione	U.M.	Valore
H	Altezza massima dell'edificio	m	15,00
Df	Distanza minima dai fabbricati	m	10,00
Dc	Distanza minima dal confine	m	5,00
Rct	Rapporto di copertura territoriale	mq/mq	0,50
Rpt	Rapporto di permeabilità territoriale	mq/mq	0,30
Rut	Rapporto di utilizzabilità territoriale	mq/mq	0,60
Ialb	Indice di piantumazione arborea	albero/mq	1/100
Iarb	Indici di piantumazione arbustiva	arbusto/mq	1/50

Art. 49 - Zto D - Zto Dpp2 - polifunzionale di progetto (tutte le funzioni produttive ammesse)

1. Le Zto Dpp2 individuano le parti del territorio, sufficientemente lontane dagli agglomerati urbani a carattere residenziale, destinate alla realizzazione di nuovi impianti produttivi ed aree atti ad accogliere una pluralità di funzioni produttive.
2. Nelle Zto Dpp2 sono consentite le seguenti funzioni, anche simultaneamente:
 - a. Funzioni produttive: Pro.1; Pro.2; Pro.3; Pro.4; Pro.5; Pro.6; Pro.7.
 - b. Funzioni commerciali: Com.1; Com.2; Com.3; Com.4; Com.6.
 - c. Funzioni terziarie: Ter.1; Ter.2; Ter.3; Ter.4; Ter.5; Ter.6; Ter.7.
 - d. Funzioni turistico-ricettive: Tur.1; Tur.2; Tur.3; Tur.4.
3. Per le Zto Dpp2, si applicano gli indici ed i parametri urbanistico-edilizi di cui agli articoli delle presenti norme corrispondenti alla specifica attività da realizzare.
4. In tali Zto la trasformazione urbanistico-edilizia si attua mediante led lup, così come definito nel Ruc, o mediante permesso di costruire convenzionato, così come definito all'art. 28bis del Dpr 380/2001, ovvero mediante Pua.
5. Esclusivamente per il produttivo industriale di progetto, si applicano i seguenti parametri:

Sigla	Descrizione	U.M.	Valore
H	Altezza massima dell'edificio	m	15,00
Df	Distanza minima dai fabbricati	m	10,00
Dc	Distanza minima dal confine	m	5,00
Rct	Rapporto di copertura territoriale	mq/mq	0,50
Rpt	Rapporto di permeabilità territoriale	mq/mq	0,30
Rut	Rapporto di utilizzabilità territoriale	mq/mq	0,75
Ialb	Indice di piantumazione arborea	albero/mq	1/100
Iarb	Indici di piantumazione arbustiva	arbusto/mq	1/50

Art. 50 - Zto E - Aree a carattere agricolo

1. Conformemente alle zone E di cui alle disposizioni del Dm n.1444/1968, trattasi delle parti del territorio caratterizzate, nell'insieme, da sussistente prevalenza dell'utilizzazione dei suoli a scopi culturali, rispetto ai suoli prevalentemente urbanizzati ed edificati presenti al contorno.

2. Nel rispetto di quanto prescritto al precedente art.11, in tutte le Zto E sono escluse le destinazioni residenziali, fatta eccezione esclusivamente per le destinazioni residenziali rurali a supporto della conduzione del fondo, sempre che sussistano le condizioni di cui al successivo art. 53.
3. In tutte le Zto E sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e nuova costruzione così come definiti nel Ruec.
4. La realizzazione di trasformazioni urbanistiche e/o edilizie che determinino incremento del carico insediativo - riguardanti aree o lotti ricadenti in zone a rischio frana e/o idraulico, molto elevato (R4) o elevato (R3) - è subordinata alla previsione di interventi di rimozione o riduzione del rischio (almeno R2) da sottoporre a parere dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale.
5. Salvo diversa esplicita specificazione nei successivi articoli che disciplinano le diverse sottozone delle Zto E, la trasformazione urbanistico-edilizia si attua mediante led, così come definito nel Ruec.

Art. 51 - Zto E - Recupero delle preesistenze, nuova edificazione e ricoveri

1. Gli interventi edilizi finalizzati alla realizzazione di funzioni abitative, esclusivamente a carattere rurale, e alla conduzione del fondo devono essere prioritariamente attuati mediante il recupero delle preesistenze, anche di tipologia rustica.
2. Gli interventi di recupero di cui al precedente comma possono avvenire anche attraverso i ripristini e le ricostruzioni delle parti dirute e/o degli edifici nei limiti della volumetria complessiva preesistente, la cui preesistenza dovrà essere adeguatamente documentata.
3. L'edificabilità rurale comprende: edifici rurali necessari alla conduzione dell'azienda; annessi agricoli e manufatti strumentali per utilizzi agrituristici e di attività complementari e connesse alle attività primarie.
4. La nuova edificazione è sempre subordinata all'esistenza delle opere di urbanizzazione primaria, quali vie di accesso, allacciamenti idrici, fognari ed energetici, o di impianti sostitutivi o all'impegno formalmente garantito del richiedente di realizzarli entro la conclusione dei lavori di trasformazione edilizia del fondo.
5. La nuova edificazione a scopo abitativo, consentita esclusivamente per realizzare abitazioni rurali, dovrà essere fisicamente collocata in posizioni che garantiscano la massima tutela della funzionalità del fondo ai fini produttivi, integrandosi, per quanto possibile, agli aggregati abitativi o agli edifici esistenti.
6. La nuova edificazione di edifici rurali, ove consentita, avviene solo in asservimento alle superfici colturali minime necessarie alla piena funzionalità produttiva ed economica dell'azienda agricola, in coerenza con quanto contenuto nel Piano di sviluppo aziendale di cui al Ruec.
7. La realizzazione di nuovi edifici rurali non può essere localizzata su superfici naturali e seminaturali (aree forestali-boschive, praterie), le quali concorrono però, con i parametri specifici, come appresso stabiliti, alla determinazione della superficie produttiva aziendale alla quale l'edificabilità rurale è riferita, sempre in coerenza con quanto contenuto nel Piano di sviluppo aziendale di cui al Ruec.
8. Nella realizzazione di nuovi edifici rurali dovrà essere sempre garantito il rispetto dei requisiti di abitabilità minimi individuati dalla legge n.219/81, con un minimo di 45 mq utili abitabili, e comunque nel rispetto dei parametri di edificabilità indicati nei successivi articoli.
9. La costruzione di annessi agricoli è consentita qualora risulti commisurata alla capacità produttiva del fondo o alle reali necessità delle attività connesse; tali esigenze devono essere dimostrate dal Piano di sviluppo aziendale.
10. Gli annessi agricoli - quali stalle, silos, magazzini e locali per la lavorazione dei prodotti agricoli in funzione della conduzione del fondo e delle sue caratteristiche colturali e aziendali documentate, nonché gli impianti per la raccolta e la lavorazione dei

prodotti lattiero-caseari - a meno di documentate controindicazioni di natura produttiva, dovranno essere collocati, per quanto possibile, in contiguità con il suddetto edificato e dimensionati nel rispetto di un indice di fabbricabilità territoriale, rispetto al fondo, non maggiore di 0,10 mc/mq ai sensi della Lr n.14/1982.

11. Le cubature relative agli annessi agricoli, di cui al comma precedente, non sono da conteggiarsi nel computo dei volumi abitativi.
12. I nuovi interventi dovranno essere effettuati nel rispetto degli allineamenti plano-altimetrici originali, delle preesistenze, delle tipologie caratteristiche degli insediamenti agricoli e dei materiali tradizionalmente impiegati.
13. Le costruzioni residenziali, non a diretto servizio della produzione agricola e delle esigenze dei lavoratori agricoli e dei loro familiari, sono incompatibili con le destinazioni d'uso delle zone agricole.
14. È esclusa la seconda casa di abitazione.
15. I titoli abilitativi edilizi in zona agricola saranno, in ogni caso, assoggettati ad atto d'obbligo unilaterale per quanto attiene alla destinazione d'uso, nei limiti indicati all'ultimo comma dell'art.19 del Dpr 380/2001.
16. È fatta salva la realizzazione di volumi per ricoveri, sia di autovetture sia di macchine agricole, completamente interrati, posti al disotto del preesistente piano di campagna, aventi superfici utili lorde (Slp Sul) non superiori a 100 mq e altezza utile (hu) non superiore a 4,00 m, da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari, sia in edifici esistenti sia di progetto, in aggiunta, rispettivamente, ai volumi esistenti o consentiti.
17. I suddetti volumi dovranno risultare interrati lungo tutte le pareti laterali, a meno della porzione corrispondente alla rampa di accesso, per una larghezza non superiore a 4,00 m.
18. L'estradosso delle strutture di copertura dei suddetti volumi non dovrà sporgere dal preesistente piano di campagna e dovrà essere opportunamente rinaturalizzato mediante idonee coperture vegetali, qualora sia collocato fuori dalla superficie coperta di edifici esistenti.
19. Nel caso di nuova edificazione rurale, i suddetti volumi dovranno trovare obbligatoria collocazione al di sotto della superficie coperta dei volumi fuori terra.

Art. 52- Zto E - Divieti

1. Nelle aree ricadenti nella Zto E è vietata:
 - a. ogni attività comportante trasformazioni del suolo per finalità diverse da quelle legate alla produzione vegetale, all'allevamento animale (sempre che la specifica attività di allevamento sia classificata insalubre ai sensi dell'art.216 TU.LL.SS) o alla valorizzazione dei relativi prodotti, nonché ad attività connesse e compatibili;
 - b. ogni attività che implichi una permanenza umana superiore a 4 ore nei locali siti al piano terra, o parzialmente interrati, sprovvisti di cantinato o idoneo sistema di vespaio ventilato, o accorgimenti tecnici che evitino la presenza di radon, che in ogni modo non deve superare il limite di 200 Bq/mc di concentrazione media annua.
 - c. ogni lottizzazione a scopo edilizio;
 - d. l'apertura di strade interpoderali che non siano strettamente necessarie per l'utilizzazione agricola e forestale del suolo.
2. L'edificabilità è vietata nelle parti di territorio:
 - a. connotate dalla presenza di fenomeni di instabilità dei versanti, a norma dei piani di assetto idrogeologico;
 - b. ricadenti in terreni compresi entro una fascia altimetrica di 30 m al di sotto dei crinali e al di sopra delle incisioni idrogeologiche;
 - c. ricadenti nelle aree assoggettate a eventuali vincoli di inedificabilità.
3. È vietato l'abbattimento e ogni grave indebolimento della capacità vegetativa di alberi che abbiano particolare valore naturalistico e ambientale.

4. Il Comune può autorizzare l'abbattimento di alberature solo per inderogabili esigenze di pubblica utilità o per la realizzazione di nuove costruzioni, sempre che venga accertata l'impossibilità di soluzioni tecniche alternative, attestata dal responsabile dell'Ufficio tecnico comunale (Utc), previa acquisizione dei pareri degli organi competenti, quando dovuti.
5. Nelle zone vincolate per scopi idrogeologici o forestali, prima di iniziare qualsiasi costruzione, deve essere presentata regolare dichiarazione all'organo competente a norma dell'art. 20 del RD 1126/1926.

Art. 53 - Zto E - Titolarità e responsabilità dell'intervento

1. Nelle zone agricole, i titoli abilitativi alla edificazione residenziale, consentita esclusivamente per realizzare abitazioni rurali a supporto della conduzione del fondo, possono essere rilasciati esclusivamente ai proprietari coltivatori diretti, proprietari conduttori in economia ovvero ai proprietari concedenti, nonché agli affittuari o mezzadri aventi diritto a sostituirsi al proprietario nell'esecuzione delle opere, in quanto equiparabili perché aventi le medesime caratteristiche degli imprenditori agricoli professionali ai sensi dell'art.1 del DLgs 99/2004.
2. Le suddette caratteristiche soggettive del richiedente possono essere attestate da documentazione in originale.
3. Qualora, al momento della richiesta, si fosse prodotta solo autodichiarazione, all'atto del rilascio del titolo abilitativo edilizio dovrà essere prodotta la documentazione in originale attestante le suddette caratteristiche soggettive, se disponibile, in mancanza della quale il Responsabile Utc è tenuto a disporre obbligatoriamente la verifica della veridicità di quanto dichiarato mediante controlli formali e appositi sopralluoghi.
4. Il rilascio dei titoli abilitativi edilizi per costruzioni destinate ad uso residenziale a carattere rurale, in debita correlazione a piani o programmi aziendali, è subordinato alla sottoscrizione di un atto unilaterale d'obbligo che preveda, a carico del destinatario dei suddetti titoli e dei suoi aventi causa, i seguenti impegni:
 - a. l'esercizio effettivo dell'attività agricola;
 - b. la conservazione della destinazione residenziale e agricola dell'edificio;
 - c. l'effettuazione di idonee prestazioni finalizzate al presidio e alla tutela del fondo.
5. Al fine di garantire un'effettiva azione di presidio e tutela del territorio, nell'atto unilaterale d'obbligo di cui al precedente comma 4, il destinatario delle suddette autorizzazioni edilizie si impegna, inoltre, a effettuare le seguenti opere:
 - a. manutenzione dei terrazzamenti presenti nei terreni asserviti nel rispetto delle tecniche tradizionali in muratura a secco con pietra locale;
 - b. pulizia e manutenzione periodica dei rii che attraversano o delimitano i terreni asserviti;
 - c. pulizia e manutenzione, almeno annuale, di tutte le percorrenze carrabili e pedonali, attuali e catastali, che attraversano o delimitano i terreni asserviti, per almeno 3,00 m di profondità su ogni lato del tracciato medesimo.
6. Qualora insistano sul fondo episodi di degrado, frane, smottamenti, erosioni incanalate e superficiali e quant'altro comprometta l'equilibrato assetto complessivo del territorio, è fatto obbligo al titolare del fondo di provvedere a opere di sistemazione, sulla base di specifico progetto redatto utilizzando tecniche di ingegneria naturalistica.

Art. 54 - Zto E - Accorpamento dei suoli

1. L'asservimento e il conseguente accorpamento di suoli ai fini edificatori è consentito esclusivamente per la realizzazione di residenze agricole.
2. È escluso, in ogni caso, l'accorpamento derivante dall'asservimento dei suoli ai fini della realizzazione di volumi non residenziali destinati alla conduzione del fondo, i quali possono essere realizzati esclusivamente in stretta connessione con i rispettivi

singoli suoli agricoli su cui si genera la relativa capacità edificatoria, a meno di conclamate esigenze produttive così come dimostrate nel Piano di sviluppo aziendale di cui al Ruec.

3. Alla composizione del lotto in zone agricole possono concorrere aree anche non contigue tra loro, purché appartenenti alla stessa proprietà e/o asservite con atto d'obbligo notarile da parte del proprietario a beneficio dell'intervento richiesto.
4. Per le necessità abitative dell'imprenditore agricolo a titolo principale è consentito l'accorpamento di suoli a condizione che sulle aree asservite venga trascritto, presso la competente Conservatoria Immobiliare, vincolo di inedificabilità a favore del Comune da riportare successivamente su apposita mappa catastale depositata presso l'Utc.
5. In ogni caso, l'asservimento non può consentirsi per volumi superiori a 500 mc.
6. Per le attività agricole che insistono, in forma documentata, su terreni ricadenti in comuni limitrofi, è ammesso l'accorpamento dei volumi sul fondo insistente nel Comune.
7. L'accorpamento è consentito anche fra le sottozone agricole Eb ed Es nel qual caso, per ciascuna tipologia di suolo agricolo, si dovrà applicare il rispettivo indice di fabbricabilità fondiario (Iff) fissato per le suddette sottozone agricole.
8. Nel caso di accorpamento di suoli da comuni limitrofi, all'atto della richiesta di autorizzazione edilizia è necessario produrre certificazione del comune in cui è ubicato il suolo che si intende asservire, da cui risulti la relativa classificazione tipologica, ai sensi del punto 1.8 dell'Allegato alla Lr 14/1982, che ne consenta la equiparazione esclusivamente alla sottozona agricola E2 ovvero alla sottozona agricola E1, anche nel caso di suoli agricoli a più vantaggiosa potenzialità edificatoria.
9. Presso l'Utc, a cura del Responsabile Utc, sarà tenuta e progressivamente aggiornata una planimetria catastale sulla quale verranno individuati i terreni agricoli cui si applica il vincolo derivante da ogni autorizzazione edilizia rilasciata.
10. Tutte le aree la cui cubatura è utilizzata a fini edificatori restano vincolate alla inedificabilità e sono evidenziate, a cura del Responsabile Utc, sulla planimetria catastale, di cui al precedente comma 9, tenuta in pubblica visione.
11. I dati catastali relativi ai terreni vincolati devono essere anche iscritti in uno specifico Registro Fondiario appositamente istituito presso lo stesso Utc.
12. Il dirigente Utc attesta, per ciascun permesso di costruire rilasciato, che le superfici agricole di riferimento non abbiano concorso a determinare accorpamento dei suoli finalizzati alla realizzazione di altri edifici in zona agricola. Tale attestazione è parte integrante del dispositivo autorizzativo.

Art. 55 - Zto E - Norme costruttive e di inserimento ambientale

1. I progetti di intervento dovranno tenere conto della distribuzione dei volumi edificati circostanti e delle piantumazioni esistenti, con divieto di utilizzo di materiali e forme non in sintonia con le pregresse caratteristiche edilizie, storiche e architettoniche.
2. Ogni nuovo edificio deve essere inserito organicamente nel complesso delle strutture e attrezzature, esistenti o da progettare, a servizio del fondo agricolo.
3. In rapporto alla configurazione del suolo e all'assetto idrogeologico, non sono ammesse modifiche delle quote altimetriche e dell'andamento naturale del deflusso delle acque superficiali, fatto salvo quanto derivante dalle normali operazioni colturali, ivi incluse quelle finalizzate alla riconversione agricola o boschiva delle aree in abbandono.
4. Non è consentita la modifica degli elementi caratteristici del paesaggio agrario, quali il sistema dei sentieri, i manufatti di contenimento dei terreni, la rete della minuta idrografia superficiale.
5. Non è consentito il deposito, anche temporaneo, di materiali di risulta, da costruzione, inerti, rottami e assimilati.
6. È fatta salva la realizzazione di opere per l'adeguamento della rete dei sottoservizi,

- ai sensi del D.M.LL.PP. 04.02.1977, nonché del sistema delle linee su ferro, nel rispetto delle finalità di tutela e delle modalità di intervento di cui alle presenti Nta.
7. È fatta salva la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche e simili, impianti per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile e simili, nonché di percorsi con superficie non impermeabilizzata di larghezza non superiore ai 3,00 m, quali piste ciclabili, equestri o per funzioni di servizio, strettamente motivate dalla necessità di migliorare la gestione e tutela dei beni interessati o di consentire il godimento del paesaggio e il raggiungimento dei punti panoramici.
 8. Gli interventi di consolidamento di pendici e quant'altro assimilabile devono essere condotti nel rispetto della configurazione naturale dei luoghi e, ove non ostino particolari esigenze di stabilità non altrimenti soddisfacenti, privilegiando l'uso di tecniche di ingegneria naturalistica.
 9. L'insieme delle suddette opere non deve, in ogni caso, avere caratteristiche, dimensioni e sviluppo tali per cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico dei contesti territoriali interessati.
 10. Le trasformazioni edilizie e urbanistiche devono qualificarsi come componenti del paesaggio in cui sono inserite e migliorare, se necessario, le condizioni della stabilità dei suoli e l'equilibrio idrogeologico, privilegiando materiali a basso impatto ambientale con prevalente carattere di biocompatibilità.
 11. In rapporto agli insediamenti, agli edifici e ai manufatti rurali esistenti, sono ammesse le trasformazioni fisiche indirizzate al recupero delle caratteristiche tipologiche originarie, nonché dei valori testimoniali delle attività colturali connesse.
 12. Nelle nuove costruzioni e nel recupero delle esistenti si dovranno osservare le seguenti norme:
 - a. i tetti dovranno prevedere falde regolari con pendenza non superiore al 35%; manto di copertura in coppi o tegole di forma analoga;
 - b. le cornici dovranno essere sagomate secondo la tipologia esistente e comunque con sporgenza non superiore a 50 cm;
 - c. le murature esterne dovranno essere a faccia a vista o intonacate con coloriture tenui di tipo tradizionali, essendo escluse finiture con materiale ceramico o similare (piastrelle, mosaici, ecc.);
 - d. la tinteggiatura sarà scelta entro la gamma dei colori riscontrabili negli edifici rurali esistenti e sarà specificamente approvata dall'Utc, eventualmente su campionatura a richiesta;
 - e. i fori di finestre saranno rettangolari con base costituita dal lato minore; la dimensione massima della base e dell'altezza sarà, rispettivamente, di 1,00 m e di 1,50 m;
 - f. i serramenti di porte e finestre saranno in legno, esclusi eventualmente i portoni delle autorimesse;
 - g. non sono ammesse superfici a sbalzo, se non di limitate dimensioni e in corrispondenza di aperture esterne, a protezione delle stesse; tali superfici non possono essere realizzate in elementi prefabbricati di alluminio, materiali plastici e lamiera.
 13. La tipologia degli annessi rurali e delle altre pertinenze dovrà essere formalmente e strutturalmente inserita armonicamente nei caratteri predominanti della zona.
 14. Le recinzioni dovranno essere realizzate preferibilmente in pietrame a secco o, in alternativa, mediante palizzata in legno con rete metallica di altezza non superiore a 2,00 m, accoppiate a siepi o a filari di alberi di altezza libera, sempre nel rispetto delle prescrizioni del Codice Civile.
 15. In contiguità con centri abitati o nuclei edilizi, le recinzioni possono essere costituite da blocchi di tufo a faccia vista e/o pietra locale di altezza non superiore a 1,20 m, eventualmente accoppiate a siepi o a filari di alberi di altezza libera, sempre nel rispetto delle prescrizioni del Codice Civile.
 16. Le suddette recinzioni, qualora prospicienti a strade vicinali o interpoderali,

dovranno distare non meno di 2,00 m dal relativo asse.

17. Eventuali nuove strade e/o eventuali nuovi accessi carrai necessari al collegamento dei fondi dovranno utilizzare preferibilmente i tracciati esistenti, privilegiando l'utilizzo di viottoli, capezzagne, sentieri e quant'altro abbia già lasciato tracce evidenti sul suolo.
18. Nuovi tracciati stradali possono essere realizzati, nel caso di risistemazioni fondiari anche parziali, in ragione della dimensione aziendale; in tal caso, il progetto della nuova soluzione viabilistica dovrà indicare le modalità costruttive atte a garantire un corretto inserimento ambientale, la salvaguardia dendrologica, la stabilità geomorfologica dei terreni e la continuità idraulica.
19. È consentita la realizzazione delle necessarie strade interpoderali, aventi sezione trasversale lorda non superiore a 4,00 m e il cui fondo sarà in terra battuta opportunamente stabilizzata, senza applicazione di pavimentazioni impermeabili.
20. I muri di sostegno o i loro rifacimenti dovranno essere realizzati in pietrame di tufo e, qualora per motivi geotecnici si dovesse fare ricorso ad opere in cemento armato, le stesse dovranno essere rivestite da lastre di tufo o materiali lapidei.

Art. 56 - Zto E - Edifici esistenti

1. Il termine edificio è riferito soltanto agli immobili che abbiano caratteristiche di solidità, stabilità e durata, ancorché in condizioni di abbandono o avanzato degrado, soprattutto in relazione ai materiali impiegati nel complesso della costruzione.
2. Non sono considerati edifici i manufatti che abbiano caratteristiche di precarietà quali baracche, tettoie e simili realizzati in legno o privi di tamponamento o con tamponamenti totalmente o parzialmente in legno o materiali simili.
3. I manufatti legittimamente realizzati non considerati edifici possono essere oggetto di intervento, a parità di volume, al fine di garantirne la solidità, stabilità e durata, purché la nuova destinazione sia funzionale all'uso agricolo, essendo esclusa la destinazione residenziale.
4. Sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, nonché di ristrutturazione edilizia e/o ristrutturazione urbanistica, senza incremento di superfici e volumi, anche mediante l'integrale demolizione e ricostruzione; in tale ultimo caso, è possibile la deroga agli indici fondiari e ai lotti minimi di cui alle presenti Nta, purché l'insufficiente dimensione del terreno non dipenda da un frazionamento eseguito in data posteriore al rilascio del titolo abitativo che ha consentito tali volumi e superfici.
5. Negli edifici esistenti possono essere mantenute le destinazioni abitative in atto, purché rurali a servizio di attività agricole, essendo sempre possibile la conversione a funzioni connesse con le attività agro-silvo-pastorali e con attività agrituristiche di cui alla Lr n.41/1984.
6. È consentito il recupero dei volumi abitativi e rurali degli edifici esistenti in zona agricola non più funzionali alla conduzione del fondo, esclusivamente per realizzare abitazioni rurali e relative pertinenze.

Art. 57 - Zto E - Agriturismo

1. Le iniziative agrituristiche possono essere attivate solo dagli imprenditori agricoli regolarmente iscritti nell'elenco regionale degli operatori agrituristiche, di cui alla Lr n.15/2008, in quanto coltivatori di un fondo agricolo di almeno 10.000 mq.
2. Per i coltivatori diretti o per gli imprenditori agricoli a titolo principale, è consentita la trasformazione o utilizzazione dei fabbricati di servizio in residenze a scopo agrituristiche, da assoggettare alle norme della Lr n.15/2008 e suo regolamento di attuazione Dpgc n.18/2009.
3. In caso di cessazione dell'attività agrituristiche, dovranno essere ripristinate le destinazioni d'uso antecedenti alle trasformazioni finalizzate all'attività stessa, eventualmente anche mediante gli idonei interventi edilizi di ripristino funzionale.

Art. 58 - Zto E - Elaborati progettuali

1. A corredo delle domande di autorizzazione per interventi in zona agricola, oltre ai documenti di rito e a quanto già previsto dal Ruec, dovrà essere prodotta la seguente documentazione:
 - a. elaborato di progetto consistente in una planimetria, in scala non inferiore a 1:500, in cui siano indicati, ed esattamente localizzati, l'insieme degli elementi che concorrono all'organizzazione funzionale del fondo nel suo complesso, con riferimento alla residenza, compresi gli annessi rustici, agli spazi di ricovero, di sosta e manovra dei veicoli, alle eventuali recinzioni e alla sistemazione delle alberature, ove previste;
 - b. relazione illustrativa del progetto in cui si indicheranno gli indirizzi produttivi, il riparto colturale, eventuali forme di riconversione aziendale o di ristrutturazione fondiaria, il carico umano, il fabbisogno di stanze e di fabbricati di servizio conseguenti alle strutture produttive e alla capacità zootecnica;
 - c. elaborati cartografici, in scala non inferiore ad 1:1.000, che correlino la superficie aziendale e le aree di intervento edificatorio al territorio circostante, alle sue infrastrutture con particolare riferimento al sistema idrografico e viabilistico, alle fonti di approvvigionamento idrico, ai modi di smaltimento e di depurazione degli scarichi idrici inquinanti, alla rete elettrica, idrica o all'impiantistica sostitutiva degli allacciamenti e quant'altro di interesse urbanistico e ambientale.
2. I progetti edilizi dovranno opportunamente contenere il rilievo dendrologico e l'indicazione sulla planimetria generale, in scala non inferiore a 1:500, delle varie essenze legnose esistenti, oltre ad essere corredati da una documentazione fotografica dello stato di fatto.

Art. 59 - Zto E - Articolazione delle Zto E

1. Le Zto E sono articolate in tre sotto-zone:
 - a. in ambito urbano;
 - b. in ambito periurbano;
 - c. in ambito extraurbano.
2. Salvo diversa esplicita specificazione nei successivi articoli che disciplinano le diverse sottozone delle Zto E, la trasformazione urbanistico-edilizia si attua mediante led, così come definito nel Ruec.
3. Laddove consentita, la realizzazione di manufatti completamente interrati non è soggetta alle norme sulle distanze dal confine e dai fabbricati limitrofi.

Art. 60 - Zto E - Zto Eu - in ambito urbano

1. Si intendono "in ambito urbano" le aree agricole o prevalentemente agricole incluse negli aggregati urbani, ossia quelle parti di territorio che costituiscono le unità morfologiche caratterizzate, nell'insieme, da sussistente prevalenza della utilizzazione dei suoli a scopo colturali, rispetto ai suoli prevalentemente urbanizzati ed edificati nella quale sono ammesse le seguenti funzioni:
 - a. Funzioni commerciali: Com.8
 - b. Funzioni terziarie: Ter.6
 - c. Funzioni turistiche: Tur.3; Tur.4
 - d. Funzioni agricole: Agr.1; Agr.2; Agr.3; Agr.4
2. Sono vietate nuove costruzioni con esclusiva funzione residenziale.
3. Negli edifici esistenti possono essere mantenute le destinazioni abitative in atto legate alla conduzione del fondo, essendo sempre ammessa la conversione a funzioni connesse con le attività agro-silvo-pastorali e con attività agrituristiche di cui

alla Lr n.41/1984 e s.m.i.

4. Per gli edifici ad uso abitativo rurale, le trasformazioni fisiche di ampliamento sono ammissibili, esclusivamente nella misura del 20% della Sul esistente, e comunque nel limite massimo di 25 mq, nei casi in cui il fine sia quello dell'adeguamento delle condizioni igienico-sanitarie dei fabbricati legittimamente esistenti alla data di adozione del presente Puc, senza che ciò comporti la realizzazione di Uia aggiuntive.
5. Gli interventi di nuova costruzione sono regolati dai seguenti indicatori edilizi e urbanistici:

Sigla	Descrizione	U.M.	Valore
Lm	Lotto minimo di intervento	mq	5.000
H	Altezza massima dell'edificio	m	7,50
Df	Distanza minima dai fabbricati	m	12,00
Dfr	Distanza minima dai fabbricati in rapporto all'altezza degli edifici frontisti	m	$(H_e + H_p)/2$
Dc	Distanza minima dal confine	m	6,00
Dcr	Distanza minima dal confine in rapporto all'altezza dell'edificio di progetto	m	$H_p/2$
Ds	Distanza minima dalla strada	m	10,00
Iff_r	Indice di fabbricabilità territoriale residenziale	mc/mq	0,03

6. L'intera quota di Sul_nr dovrà essere destinata a pertinenza agricola secondo le indicazioni del Piano di sviluppo aziendale. La quota residua di Sul potrà essere utilizzata a fini abitativi dal conduttore agricolo a titolo principale.
7. Salvo quanto meglio specificato, sono ammissibili:
 - a. Sugli edifici preesistenti, gli interventi di recupero, ovvero di manutenzione, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, con adeguamento igienico-funzionale, senza incremento di carico insediativo, ai sensi del Ruec;
 - b. La realizzazione di infrastrutture pubbliche indispensabili o di attrezzature pubbliche, di interesse generale e private, ricreative e per il tempo libero che non comportino nuova edificazione, salva la realizzazione di manufatti di servizio a tali attrezzature anche a carattere privato, purchè strettamente funzionali ad esse;
 - c. L'adeguamento delle attività agricole compatibili con gli equilibri ambientali e la riqualificazione dei nuclei insediativi preesistenti;
 - d. La realizzazione di elementi strettamente connessi con la pratica agricola, quali strade interpoderali in stabilizzato, muri di sostegno, rampe di raccordo;
 - e. La manutenzione, la ristrutturazione e la realizzazione degli impianti a rete e puntuali per l'approvvigionamento idrico, di impianti a rete per le telecomunicazioni e per il trasporto dell'energia i quali, nei casi di ristrutturazione e di nuova realizzazione, devono essere completamente interrati;
 - f. La manutenzione delle strade esistenti;
 - g. La manutenzione, la ristrutturazione e la realizzazione di sentieri pedonali, i quali non devono essere asfaltati, né pavimentati con altri materiali impermeabilizzanti;
 - h. La manutenzione, la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture di difesa del suolo, di opere di difesa idraulica, e simili;
 - i. La manutenzione, la ristrutturazione e la realizzazione di punti di riserva d'acqua per lo spegnimento degli incendi;
 - j. La manutenzione, la ristrutturazione e la realizzazione di impianti per la pratica sportiva, con possibilità di coprirli con strutture rimovibili e senza ulteriori impermeabilizzazioni del suolo, quali pertinenze di edifici esistenti o edificabili, al servizio dei residenti e degli utenti dei medesimi edifici, e fermo

- restando che le strutture di servizio, quali spogliatoi, servizi igienici, e simili siano realizzate all'interno degli stessi edifici.
8. Per favorire in massimo grado la conduzione e lo sviluppo degli orti urbani è ammessa la realizzazione di manufatti a titolo precario, destinati esclusivamente a pertinenza agricola, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
- a. detti manufatti non potranno essere realizzati in mancanza dell'approvazione da parte del Cc di un apposito regolamento che definisce tipologicamente gli interventi ammessi;
 - b. il regolamento dovrà contenere le seguenti prescrizioni minime:
Lm = 1.000 mq; Sul \leq 16 mq per lotti aventi una superficie \leq 2000 mq; Sul \leq 25 mq per i lotti aventi una superficie maggiore di 2000 mq; altezza massima di 3,20 m; per la loro realizzazione non potranno essere impiegati cemento armato e murature; non potranno avere piani interrati, seminterrati e sottotetti; eventuali tettoie esterne potranno avere una superficie al massimo pari alla Sul; la pavimentazione circostante e le piste di accesso della viabilità pubblica dovranno conservare la stessa permeabilità del campo aperto; è escluso l'impiego di pavimentazioni in calcestruzzo, in conglomerato bituminoso e con masselli autobloccanti.
9. Non sono consentite, nelle "Zto E - Zto Eu - in ambito urbano", tutte le attività agricole non compatibili con l'urbanizzazione esistente ed, in particolare, gli allevamenti di bovini, ovini, suini, equini, ecc., nonché la presenza di animali in un numero elevato tale da costituire comunque una forma di allevamento che possa disturbare la quiete pubblica e privata, determinare odori e rumori non accettabili ed incidere, quindi, sul decoro e sull'igiene urbana nonché interferire, in particolare, sul valore storico, artistico ed architettonico del patrimonio edilizio circostante.

Art. 61 - Zto E - Zto Ep - in ambito periurbano

1. Si intendono "in ambito periurbano" le aree agricole o prevalentemente agricole contigue agli aggregati urbani, collocate quindi tra la zona urbana e la zona agricola extraurbana; la funzione è quella di evitare la saldatura dei preesistenti centri abitati mediante la tutela delle attività agricole, gli elementi della naturalità e del paesaggio, rendendo così ben visibile il limite tra centro abitato e zona agricola, contenendo il fenomeno dell'edilizia diffusa. Esse sono soggette alla riqualificazione sia naturalistica che agraria mantenendo il loro carattere rurale multifunzionale. Ad esse è affidata la funzione di definire spazi di fruizione ricreativa e di rigenerazione ecologica.
2. Le aree agricole in ambito periurbano sono articolate in:
 - a. Zto Epo - in ambito periurbano ordinarie;
 - b. Zto Epp - in ambito periurbano produttive;
 - c. Zto Epn - in ambito periurbano di interesse naturalistico.

Art. 62 - Zto E - Zto Epo - in ambito periurbano ordinarie

1. Sugli edifici preesistenti sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia con adeguamento igienico funzionale senza incremento di carico insediativo.
2. Nelle Zto Epo possono essere esercitate le seguenti funzioni:
 - a. Funzioni commerciali: Com.8
 - b. Funzioni terziarie: Ter.6;
 - c. Funzioni agricole: Agr.1; Agr.2; Agr.3; Agr.4
3. Nel rispetto dei requisiti di cui all'art.53 delle presenti norme, è possibile realizzare edificabilità rurale, esclusivamente sulle aree incolte, adottando il parametro di 0,03 mc/mq.
4. Sono altresì consentiti interventi di mitigazione ambientale e di restauro identitario del paesaggio.

Art. 63 - Zto E - Zto Epp - in ambito periurbano produttive

1. Le aree agricole in ambito periurbano produttive mirano alla tutela e salvaguardia del patrimonio rurale esistente, nonché di quello edilizio-rurale esistente e della rete idrica, conservando le produzioni tradizionali. Al loro interno la produzione agricola dovrà essere orientata verso tecniche rispettose dell'ambiente.
2. Sugli edifici preesistenti sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia con adeguamento igienico funzionale senza incremento di carico insediativo.
3. Nelle Zto Epp possono essere esercitate le seguenti funzioni:
 - a. Funzioni commerciali: Com.8
 - b. Funzioni terziarie: Ter.6;
 - c. Funzioni agricole: Agr.1; Agr.2; Agr.3; Agr.4
4. Nel rispetto dei requisiti di cui all'art. 53 delle presenti norme, è possibile realizzare edificabilità rurale, esclusivamente sulle aree incolte, adottando il parametro di 0,05 mc/mq.
5. È altresì consentito l'adeguamento delle attività agricole documentate compatibili con gli equilibri ambientali e la riqualificazione dei nuclei insediativi preesistenti senza che ciò comporti rilevanti mutamenti di categoria di assetto vegetazionale.

Art. 64 - Zto E - Zto Epn - in ambito periurbano di interesse naturalistico

1. Le aree agricole in ambito periurbano di interesse naturalistico, quali boschi e zone umide, ambienti rurali con importanti fasce di vegetazione con prevalenza della zona naturalistica su quella produttiva, mirano alla protezione delle loro caratteristiche, al potenziamento delle fasce alberate, delle vegetazioni di ripa e dei filari.
2. Nelle aree agricole periurbane è possibile l'edificazione, così come normato dalla Lr n.14/82 per le Zto E, purché in esse venga mantenuto l'uso esclusivo di coltivazione agricola.
3. Per i fabbricati esistenti alla data di adozione del Puc, al fine di migliorare l'igiene e la salubrità dell'immobile, è consentito l'incremento una tantum fino ad un massimo del 10% della volumetria esistente, per ogni unità immobiliare, purché organicamente inseriti nell'impianto strutturale preesistente. Tale norma è applicabile una sola volta a condizione che siano rispettate le distanze dai fronti e dai confini.
4. Sugli edifici preesistenti sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia con adeguamento igienico funzionale senza incremento di carico insediativo.
5. Nelle Zto Epn possono essere esercitate le seguenti funzioni:
 - a. Funzioni commerciali: Com.8
 - b. Funzioni terziarie: Ter.6;
 - c. Funzioni agricole: Agr.1; Agr.2; Agr.3; Agr.4
6. Nel rispetto dei requisiti di cui all'art.53 delle presenti norme, è possibile realizzare edificabilità rurale, esclusivamente sulle aree incolte, adottando il parametro di 0,003 mc/mq.
7. Sono altresì consentiti interventi di mitigazione ambientale e di restauro identitario del paesaggio.

Art. 65 - Zto E - in ambito extraurbano

1. Si intendono "in ambito extraurbano" le aree agricole o prevalentemente agricole esterne agli aggregati urbani e non individuate tra quelle "periurbane" di cuscinetto; la funzione è quella di conservare e di potenziare il patrimonio naturale, agricolo e boschivo esistente e la compatibile utilizzazione sociale di tale patrimonio.
2. In tali Zto sono ammesse le seguenti funzioni:
 - a. Funzioni agricole: Agr.1; Agr.2; Agr.3; Agr.4
3. Le aree agricole in ambito extraurbano sono suddivise in:

- a. Eb - in ambito extraurbano boschive, pascolive o incolte;
- b. Es - in ambito extraurbano seminate e a frutteto;
- c. Ei - in ambito extraurbano seminate irrigue con colture pregiate ed orti a produzione ciclica intensiva.

Art. 66 - Zto E - Zto Eb - in ambito extraurbano boschive, pascolive o incolte

1. Nella sottozona Eb incolta sono consentite le riconversioni a usi agricoli o boschivi, sempre che ciò non comporti sostanziali modifiche della configurazione del suolo e dell'assetto idrogeologico.
2. Sono ammessi gli interventi di nuova edificazione non residenziale solo sui suoli incolti della Zto Eb, ad esclusione, quindi, di quelli boschivi e pascolivi, e solo in caso di riconversione a usi agricoli o boschivi avvenuta, con riferimento all'intero fondo, da almeno 3 anni e comprovata da idonea certificazione.
3. Per le necessità abitative dell'imprenditore agricolo professionale non è possibile superare il rapporto di 0,01 metri quadri Sul per metro quadro di Superficie territoriale, fino ad un massimo di 500 metri cubi di volumetria, da realizzarsi su un fondo unico di almeno mq 5.000 in caso di lotti non contigui.
4. Nel rispetto dei requisiti di cui all'art.53 delle presenti norme, è possibile realizzare edificabilità rurale, adottando il parametro di 0,003 mc/mq.
5. Nelle Zto Eb sono consentiti gli allevamenti zootecnici nel rispetto del rapporto di copertura Rc 0,05 mq/mq e della distanza dai confini di mt 20,00 ai sensi della Lr 14/82.
6. Il lotto minimo è rappresentato dall'unità aziendale minima, la quale non può, in ogni caso, essere fissata al di sotto di 10000 mq salvo che, in presenza di produzioni agricole ad alto rendimento, quale coltura prevalente nell'ambito dell'azienda, da dichiarare nel piano aziendale, non si dimostri una diversa dimensione che non potrà comunque mai essere inferiore ai 5000 mq.
7. È ammesso ai sensi del punto 1.8 dell'allegato alla Lr n.14/1982, l'accorpamento di lotti di terreni non contigui a condizione che sull'area asservita venga trascritto, presso la competente Conservatoria Immobiliare, vincolo di inedificabilità a favore del Comune da riportare successivamente su apposita mappa catastale depositata presso l'Ufficio tecnico comunale.
8. Per le aziende che insistono su terreni di Comuni limitrofi, è ammesso l'accorpamento dei volumi nell'area di un solo Comune.

Art. 67 - Zto E - Zto Es - in ambito extraurbano seminate e a frutteto

1. La sottozona Es identifica le parti del territorio ricadenti in zona agricola connotate dalla appartenenza alla classificazione dei suoli a seminativo e a frutteto.
2. Sono ammessi interventi relativi alla costruzione di nuovi edifici rurali connesse alla conduzione del fondo agricolo, nel rispetto dei requisiti di cui all'art. 53 delle presenti norme.
3. Ove, con riferimento allo stato della proprietà alla data di adozione del Puc, i manufatti esistenti, aventi destinazione abitativa rurale o per usi accessori, abbiano consistenza uguale o superiore a quella derivante dall'applicazione degli indici edificatori prescritti nei commi successivi, non è consentita alcuna ulteriore edificazione a scopo residenziale o accessorio.
4. Per le necessità abitative dell'imprenditore agricolo professionale non è possibile superare il rapporto di 0,01 metri quadri di Sul per metro quadro di Superficie territoriale, fino ad un massimo di 500 metri cubi di volumetria, da realizzarsi su un fondo unico di almeno mq 5.000 in caso di lotti non contigui.
5. Nel rispetto dei requisiti di cui all'art.53 delle presenti norme, è possibile realizzare edificabilità rurale, adottando il parametro di 0,03 mc/mq.
6. Le distanze e altezze da osservare nella edificazione sono le seguenti:
 - distanza dai confini: 10,00 m;
 - distacco tra corpi di fabbrica ad uso residenziale rurale: 20,00 m;

- distanza dalle strade: secondo Dm 1404/1968 e nuovo codice della strada (Ncs);
 - altezza massima: 7,50 m per le abitazioni.
7. Non è consentita l'edificazione in aderenza fra corpi di fabbrica destinati ad uso residenziale rurale e corpi di fabbrica finalizzati alla conduzione del fondo agricolo, che devono essere posti ad una distanza non inferiore a 10,00 m.

Art. 68 - Zto E - Zto Es - in ambito extraurbano seminativo e a frutteto – Impianti serricoli

1. Nelle zone agricole Es è ammessa la costruzione di serre intese quali strutture idonee a determinare condizioni agronomiche ottimali per la messa a dimora, sviluppo e produzione delle colture protette.
2. La costruzione di impianti serricoli è consentita secondo le modalità della Lr 8/1995 e smi.
3. Per serre si intendono impianti stabilmente infissi nel suolo, prefabbricati o costruiti in opera, destinati esclusivamente a determinare specifiche e controllate situazioni microclimatiche funzionali allo sviluppo di particolari colture.
4. Tali impianti possono essere distinti in serre con copertura solo stagionale e serre con copertura permanente.
5. Le serre, per non essere considerate costruzioni, devono avere le superfici di inviluppo realizzate con materiali che consentono il passaggio della luce e avere altezza massima di 3,00 m in gronda e di 5,00 m al culmine, se a falda, e di 4,00 m, se a copertura piana.
6. Il rapporto di copertura non deve superare il 30% della superficie fondiaria del lotto e le distanze dai confini e dal ciglio stradale devono essere di almeno 10,00 m.
7. Il volume delle serre non rientra nell'applicazione dell'Ift.
8. Le serre di tipo stagionale vanno sottoposte ad autorizzazione.
9. Le serre di tipo permanente sono considerate come annessi rustici e sottoposte al rilascio di permesso di costruire non oneroso e sono consentite solo nelle parti di zona agricola escluse da qualsiasi tipo di vincolo.
10. Nella realizzazione degli impianti serricoli è vietato il ricorso a opere murarie eccedenti il piano di campagna o l'utilizzazione di pannelli prefabbricati che richiedano l'esecuzione di opere murarie, ovvero di altre tecniche di posa in opera che non ne consentano l'immediato e semplice smontaggio.
11. Sono consentite solo opere murarie, non continue, entroterra, strettamente necessarie all'ancoraggio al suolo di detti impianti.
12. Per l'installazione di serre, la distanza non può essere inferiore a 6,00 m dai fondi confinanti, a 10,00 m dalla viabilità pubblica, a 10,00 m dai fabbricati destinati a civili abitazioni.
13. Al fine di tutelare i valori storici e culturali del paesaggio agrario, l'installazione delle serre è consentita nelle aree ad alberazione nulla o rada, con esclusione dei terreni particolarmente acclivi o sistemati a terrazze e dei terreni compresi entro una fascia altimetrica di 30 m al di sotto dei crinali o al di sopra delle incisioni idrogeologiche.
14. Gli impianti non possono costituire aggregazioni compatte, e devono assicurare fasce perimetrali non impermeabilizzate e idonee al deflusso delle acque.
15. È consentita la realizzazione di vasche entroterra per la raccolta e l'accumulo delle acque meteoriche, che, se riutilizzate anche ai fini irrigui, devono prevedere un sistema di depurazione valutato dall'ente competente in materia ambientale (Arpac).
16. L'installazione di serre non è consentita nelle aree corrispondenti ai vincoli di cui all'art. 142 del DLgs n.42/2004.
17. Per il rilascio del titolo abilitativo gratuito relativo alle costruzioni di cui al presente articolo, i richiedenti dovranno essere comunque in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 53.

Art. 69 - Zto E - Zto Ei - in ambito extraurbano seminative irrigue con colture pregiate ed orti a produzione ciclica intensiva

1. Sono ammessi interventi relativi alla costruzione di nuovi edifici a scopo residenziale, connessi destinati ad abitazioni rurali connesse alla conduzione del fondo agricolo, purché il richiedente sia compreso tra i soggetti di cui al precedente art. 53.
2. Ove, con riferimento allo stato della proprietà alla data di adozione del Puc, i manufatti esistenti, aventi destinazione residenziale abitativa rurale o per usi accessori, abbiano consistenza uguale o superiore a quella derivante dall'applicazione degli indici edificatori prescritti nei commi successivi, non è consentita alcuna ulteriore edificazione a scopo residenziale o accessorio.
3. Per le necessità abitative dell'imprenditore agricolo professionale non è possibile superare il rapporto di 0,01 metri quadri di Sul per metro quadro di Superficie territoriale, fino ad un massimo di 500 metri cubi di volumetria, da realizzarsi su un fondo unico di almeno mq 5.000 in caso di lotti non contigui.
4. Nel computo dei volumi abitativi residenziali rurali di cui ai precedenti commi del presente articolo non sono da conteggiarsi i volumi finalizzati alla conduzione del fondo quali stalle, silos, magazzini e locali per la lavorazione dei prodotti agricoli, in funzione della conduzione del fondo e delle sue caratteristiche culturali e aziendali documentate, nonché gli impianti per la raccolta e la lavorazione dei prodotti lattiero-caseari.
5. Nel rispetto dei requisiti di cui all'art.53 delle presenti norme, è possibile realizzare edificabilità rurale, adottando il parametro di 0,05 mc/mq.
6. Le distanze e altezze da osservare nella edificazione sono le seguenti:
 - a. distanza dai confini: 5,00 m;
 - b. distacco tra corpi di fabbrica ad uso residenziale abitativo rurale: 10,00 m;
 - c. distanza dalle strade: secondo Dm 1404/1968 e Nuovo codice della strada (Ncs), fermo restando la distanza minima di 10,00 m per strade comunali così come definite nel regolamento stradale approvato dal Comune relativamente alle nuove costruzioni, mentre per gli ampliamenti è sufficiente non sopravanzare l'edificio preesistente in direzione della strada;
 - d. altezza massima: 7,50 m per le abitazioni.
7. Non è consentita l'edificazione in aderenza fra corpi di fabbrica destinati ad uso residenziale rurale e corpi di fabbrica finalizzati alla conduzione del fondo agricolo, che devono essere posti ad una distanza non inferiore a 10,00 m.

Art. 70 - Zto E - Zto Ep3c - Parco Tre Castelli

1. Il Puc riconosce come elementi generatori di tali polarità:
 - a. l'antico edificio di Santa Maria Castello in località Trivio;
 - b. i reperti dell'antico Castello di Castel San Giorgio nel capoluogo;
 - c. la zona alle pendici del Monte Iulio caratterizzata da antichi percorsi pedonali e sentieri nell'ambito orientale del territorio a monte delle frazioni Aiello e Campomanfoli.
2. Nella Zto Ep3c sono consentite le seguenti funzioni:
 - a. Funzioni agricole: Agr.2; Agr.3; Agr.4.
3. Sono ammessi interventi volti alla tutela e conservazione del bene e gli interventi edilizi consentiti sono quelli di manutenzione ordinaria e restauro.
4. Al fine di implementare la fruibilità del bene, è ammesso l'attrezzaggio di aree per la sosta, per il gioco e di percorsi pedonali e ciclabili mediante l'utilizzo di materiali a basso impatto ambientale, privilegiando l'utilizzo di legno e pietra locale.
5. È consentita la realizzazione e la manutenzione di aree sistemate a verde, anche alberato, e dotate di attrezzature mobili, o amovibili e precarie, per la sosta e la consumazione di cibi e bevande;
6. È prevista la complessiva sistemazione a fini di fruizione collettiva, principalmente a fini ricreativi, che condiziona l'organizzazione degli spazi, in possibile integrazione con altre utilizzazioni.

7. Le destinazioni funzionali ammesse sono:
 - a. attività sociali, culturali, religiose e ricreative;
 - b. pubblici esercizi, quali bar e sale ristoro.
8. In tali Zto la trasformazione urbanistico-edilizia si attua mediante Pua, così come definito nel Ruec.

Art. 71 - Zto E - Zto Epf - Parco fluviale

1. Trattasi delle parti del territorio di tutela e rispetto di aree adiacenti al torrente Solofrana ritenute di interesse paesaggistico e ambientale.
2. Nella Zto Epf sono consentite le seguenti funzioni:
 - a. Funzioni agricole: Agr.1; Agr.2; Agr.3; Agr.4.
4. Sono ammessi interventi volti alla tutela e conservazione del bene e gli interventi edilizi consentiti sono quelli di manutenzione ordinaria e restauro.
5. Al fine di implementare la fruibilità del bene, è ammesso l'attrezzaggio di aree per la sosta, per il gioco e di percorsi pedonali e ciclabili mediante l'utilizzo di materiali a basso impatto ambientale, privilegiando l'utilizzo di legno e pietra locale. In particolare, compatibilmente con il quadro vincolistico e dopo attenta valutazione della fattibilità tecnica, uno dei tracciati della pista ciclabile dovrà realizzarsi a margine del torrente Solofrana lungo tutto il suo sviluppo.
6. È consentita la realizzazione e la manutenzione di aree sistemate a verde, anche alberato, e dotate di attrezzature mobili, o amovibili e precarie, per la sosta e la consumazione di cibi e bevande;
7. È prevista la complessiva sistemazione a fini di fruizione collettiva, principalmente a fini ricreativi, che condiziona l'organizzazione degli spazi, in possibile integrazione con altre utilizzazioni.
8. Le destinazioni funzionali ammesse sono:
 - a. attività culturali, ludiche, sportive e per il tempo libero;
 - b. pubblici esercizi, quali bar e sale ristoro.
9. In tali Zto la trasformazione urbanistico-edilizia si attua mediante Pua, così come definito nel Ruec.

Art. 72 - Zto F - Aree destinate ad attrezzature di interesse generale

1. Sono definite attrezzature di interesse generale le aree e gli immobili esistenti o di nuovo impianto, in ogni caso destinati ad un'utenza sovracomunale, utilizzati per finalità di fruizione collettiva aventi funzioni amministrative, di ordine pubblico, di istruzione, culturali, ricreative, per l'erogazione di servizi di cura o sanitari, di mobilità, o che presentino comunque una organizzazione morfologica specialistica.
2. Le attrezzature per le quali sono consentiti gli interventi di ristrutturazione edilizia, possono beneficiare di incrementi di volume e superficie nella misura massima del 10%, nel rispetto della dotazione di parcheggi pertinenziali, con le modalità di cui all'art.14 del Dpr n.380/2001.
3. Sono vietate attività che implicino una permanenza umana superiore a 4 ore nei locali siti al piano terra, o parzialmente interrati, sprovvisti di cantinato o idoneo sistema di vespaio ventilato, o accorgimenti tecnici che evitino la presenza di radon, che in ogni modo non deve superare il limite di 200 Bq/mc di concentrazione media annua.
4. Laddove consentita, la realizzazione di manufatti completamente interrati non è soggetta alle norme sulle distanze dal confine e dai fabbricati limitrofi.
5. La realizzazione di trasformazioni urbanistiche e/o edilizie che determinino incremento del carico insediativo - riguardanti aree o lotti ricadenti in zone a rischio frana e/o idraulico, molto elevato (R4) o elevato (R3) - è subordinata alla previsione di interventi di rimozione o riduzione del rischio (almeno R2) da sottoporre a parere dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale.
6. Le Zto F sono articolate nelle seguenti sottozone:
 - a. F1e - Passo dell'Orco

- b. F2e - Stazione Ferroviaria Codola
- c. F3e - Parco-Villa Calvanese
- d. F4e - Attrezzatura socio-sanitaria
- e. F5e - Casello autostradale
- f. F6e - Stazione Ferroviaria Castel San Giorgio
- g. F7e - Scuola secondaria di II grado
- h. F8e - Caserma dei Carabinieri
- i. F9e - Area Ferroviaria Codola
- j. F10e - Scuola secondaria di II grado
- k. F11e - Stazione Ferroviaria Fimiani

Art. 73 - Zto F - Zto F1e - Passo dell'Orco

1. È l'area del sito di valenza storico-archeologica per la presenza dei resti di un acquedotto romano e attraversato dalla Galleria Borbonica, soggetto a vincolo archeologico (L n. 1089/1939)
2. Sono ammessi interventi volti alla tutela e conservazione del bene e gli interventi edilizi consentiti sono quelli di manutenzione ordinaria e restauro.
3. Al fine di implementare la fruibilità del bene, è ammesso l'attrezzaggio di aree per la sosta, per il gioco e di percorsi pedonali e ciclabili mediante l'utilizzo di materiali a basso impatto ambientale, privilegiando l'utilizzo di legno e pietra locale.
4. È consentita la realizzazione e la manutenzione di aree sistemate a verde, anche alberato, e dotate di attrezzature mobili, o amovibili e precarie, per la sosta e la consumazione di cibi e bevande;
5. È prevista la complessiva sistemazione a fini di fruizione collettiva, principalmente a fini ricreativi, che condiziona l'organizzazione degli spazi, in possibile integrazione con altre utilizzazioni.
6. Le destinazioni funzionali ammesse sono:
 - a. attività sociali, culturali, religiose e ricreative;
 - b. pubblici esercizi, quali bar e sale ristoro.
7. In tale Zto la trasformazione urbanistico-edilizia si attua mediante Pua, così come definito nel Ruec, o mediante permesso di costruire convenzionato, così come definito all'art. 28bis del Dpr 380/2001.

Art. 74 - Zto F - Zto F2e, F6e, F9e, F11e - Stazioni e aree ferroviarie

1. Sono gli edifici e le aree riservate alle attività connesse al trasporto su ferro, oltre alle quali sono consentite anche le seguenti funzioni, purché non prevalenti rispetto alla destinazione d'uso principale:
 - a. pubblici esercizi, quali ristoranti, bar, sale ristoro, ecc.;
 - b. esercizi commerciali di vicinato.
2. In tali Zto sono ammesse la manutenzione ordinaria, la manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia, così come definite nel Ruec, nonché tutti gli interventi, con i relativi indici e parametri urbanistico-edilizi, previsti dalla normativa sovracomunale di settore.
3. In tali Zto la trasformazione urbanistico-edilizia si attua mediante led, così come definito nel Ruec.

Art. 75 - Zto F - Zto F3e - Parco - Villa Calvanese

1. È l'area già impegnata dalla Villa Calvanese costituita dallo storico palazzo e dal giardino annesso di cui è previsto l'ampliamento al fine di comprendere nella sua delimitazione anche la cava esistente dismessa contigua.
2. Le destinazioni funzionali ammesse sono:
 - a. attività sociali, culturali, religiose, ricreative e per lo spettacolo;
 - b. pubblici esercizi, quali ristoranti, bar, sale ristoro, ecc.;
 - c. esercizi commerciali di vicinato.
3. Gli interventi edilizi consentiti sono la manutenzione ordinaria, la manutenzione

straordinaria, il risanamento conservativo e il restauro, così come definiti nel Ruec.

4. In tali Zto la trasformazione urbanistico-edilizia si attua mediante led, così come definito nel Ruec, o mediante permesso di costruire convenzionato, così come definito all'art. 28bis del Dpr 380/2001.

Art. 76 - Zto F - Zto F4e - Attrezzatura socio-sanitaria

1. È l'area dell'ex Sanatorio di Trivio destinata alla realizzazione di una attrezzatura sanitaria pubblica o di interesse pubblico, ovvero un ospedale di comunità con annessa scuola di formazione socio-sanitaria.
2. Le destinazioni funzionali ammesse sono:
 - a. attrezzature socio-sanitarie, ambulatori medici, pubblici e privati di piccola dimensione;
 - b. scuole e attrezzature per l'istruzione privata nel campo socio-sanitario;
 - c. pubblici esercizi, quali ristoranti, bar, sale ristoro, ecc.;
 - d. esercizi commerciali di vicinato.
3. In tale Zto sono ammesse la manutenzione ordinaria, straordinaria e la ristrutturazione edilizia, così come definite nel Ruec.
4. Sono consentite, in particolare, le seguenti destinazioni d'uso: uffici in genere, attività di erogazione di servizi svolte in uffici tecnici e amministrativi, centri di servizio, studi professionali, studi medici; strutture sanitarie e socio-assistenziali, ambulatori, infermerie, day hospital, farmacie; strutture associative e ricreative; istituti di credito e sportelli bancari; centri e istituti di ricerca scientifici e tecnologici, quali centri di innovazione tecnologica e trasferimento di know-how alle imprese; piccole e medie strutture di vendita; attività ricettive, quali ristoranti, bar e simili, e pubblici esercizi in genere.
5. Sono escluse le destinazioni residenziali.
6. Sono consentiti gli adeguamenti dei manufatti esistenti finalizzati alla razionalizzazione del complesso e gli interventi per la realizzazione delle attrezzature destinate alle attività connesse con le attività socio-sanitarie e formative.
7. L'immobile può essere ampliato nella misura massima del 10% rispetto alla Sc esistente e le altezze non possono essere superiori alla media ponderata, rispetto ai volumi, delle altezze esistenti.
8. Gli spazi scoperti liberi sono attrezzati a parcheggio e a verde in funzione delle esigenze di organizzazione interna al complesso e nel rispetto della normativa di settore; è fissato un Rpf $\geq 0,40$ mq/mq di cui 0,15 mq/mq piantumato con alberature di alto fusto.
9. Al progetto si perviene con preferenza attraverso procedure concorsuali al fine di garantire che i nuovi manufatti possano inserirsi armoniosamente nel tessuto edilizio ponendo particolare attenzione alla conservazione e/o implementazione del verde.
10. In tali Zto la trasformazione urbanistico-edilizia si attua mediante led, così come definito nel Ruec, o mediante permesso di costruire convenzionato, così come definito all'art. 28bis del Dpr 380/2001.

Art. 77 - Zto F - Zto F5e - Casello autostradale

1. È l'edificio e l'area riservati alla funzione di stazione di pedaggio autostradale, uscita di Castel San Giorgio.
2. Sono confermate le funzioni esistenti alla data di adozione del presente Puc nel rispetto dei commi 3 e 4 del precedente articolo 9.
3. In tale Zto sono ammesse la manutenzione ordinaria, straordinaria e la ristrutturazione edilizia, così come definite nel Ruec.
4. Per gli eventuali ulteriori interventi ammissibili, gli indici ed i parametri urbanistico-edilizi da adottare, nonché gli accorgimenti tecnici e le disposizioni in termini di risparmio energetico e sicurezza, si rimanda alla normativa vigente di settore.
5. In tali Zto la trasformazione urbanistico-edilizia si attua mediante led, così come definito nel Ruec, o mediante permesso di costruire convenzionato, così come

definito all'art. 28bis del Dpr 380/2001.

Art. 78 - Zto F - Zto F7e, F10e - Scuole secondarie di II grado

1. Sono le aree riservate alla scuola secondaria di II grado.
2. In tale Zto sono ammesse la manutenzione ordinaria, straordinaria e la ristrutturazione edilizia, così come definite nel Ruec.
3. Per gli eventuali ulteriori interventi ammissibili, gli indici ed i parametri urbanistico-edilizi da adottare, nonché gli accorgimenti tecnici e le disposizioni in termini di risparmio energetico e sicurezza negli edifici scolastici, si rimanda alla normativa di settore vigente.
4. In tali Zto la trasformazione urbanistico-edilizia si attua mediante led, così come definito nel Ruec, o mediante permesso di costruire convenzionato, così come definito all'art. 28bis del Dpr 380/2001.

Art. 79 - Zto F - Zto F8e - Caserma dei Carabinieri

1. È l'edificio e area riservati alla Stazione dei Carabinieri di Castel San Giorgio.
2. In tale Zto sono ammesse la manutenzione ordinaria, straordinaria e la ristrutturazione edilizia, così come definite nel Ruec.
3. Per gli eventuali ulteriori interventi ammissibili, gli indici ed i parametri urbanistico-edilizi da adottare, nonché gli accorgimenti tecnici e le disposizioni in termini di risparmio energetico e sicurezza, si rimanda alla normativa vigente di settore.
4. In tale Zto la trasformazione urbanistico-edilizia si attua mediante led, così come definito nel Ruec, o mediante permesso di costruire convenzionato, così come definito all'art. 28bis del Dpr 380/2001.

Art. 80 - Std - Aree destinate a spazi o attrezzature di uso pubblico

1. Rappresentano la dotazione minima inderogabile di spazi e attrezzature di uso pubblico necessari per le diverse Zto secondo quanto previsto dal Puc e in osservanza della normativa nazionale e regionale vigente.
2. Tali aree sono generalmente ricavate e attrezzate all'interno della Zto C.
3. Gli standard urbanistici, previsti al di fuori dalle Zto C, sono realizzati e/o gestiti, in via prioritaria, dal soggetto proprietario del suolo, sulla base di apposita convenzione pluriennale con il Comune tesa a stabilire le modalità di esercizio finalizzate all'uso pubblico e di fruizione nonché le tariffe da praticare nel caso tale uso sia a titolo oneroso.
4. Le tipologie costruttive dei manufatti da realizzare, nonché lo schema di atto convenzionale che disciplina le modalità di svolgimento delle attività e il rapporto pubblico-privato, sono oggetto di apposito regolamento da approvarsi con deliberazione di Consiglio comunale.
5. Nel caso di inerzia o rifiuto all'attuazione delle previsioni da parte dei soggetti proprietari dei suoli, il Comune fissa un termine decorso il quale si sostituisce ad essi esperendo le relative procedure di legge.
6. Gli standard urbanistici, esistenti e di progetto, all'interno del Puc sono relativi a:
 - a. attrezzature per l'istruzione di base e dell'obbligo;
 - b. spazi di uso pubblico attrezzati;
 - c. parcheggi;
 - d. attrezzature di interesse comune;
 - e. attrezzature religiose.
7. Gli standard urbanistici residenziali sono, ripartiti in maniera tale che siano assicurate le seguenti quantità minime:
 - a. attrezzature per l'istruzione di base e dell'obbligo 4,5 mq/abitante;
 - b. spazi di uso pubblico attrezzati 9 mq/abitante;
 - c. parcheggi 2,5 mq/abitante;
 - d. attrezzature di interesse comune 2 mq/abitante;
 - e. attrezzature religiose 5.000 mq.

8. La realizzazione di trasformazioni urbanistiche e/o edilizie che determinino incremento del carico insediativo - riguardanti aree o lotti ricadenti in zone a rischio frana e/o idraulico, molto elevato (R4) o elevato (R3) - è subordinata alla previsione di interventi di rimozione o riduzione del rischio (almeno R2) da sottoporre a parere dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale.
9. Sono vietate attività che implicino una permanenza umana superiore a 4 ore nei locali siti al piano terra, o parzialmente interrati, sprovvisti di cantinato o idoneo sistema di vespaio ventilato, o accorgimenti tecnici che evitino la presenza di radon, che in ogni modo non deve superare il limite di 200 Bq/mc di concentrazione media annua.
10. Salva esplicita diversa specificazione nei successivi articoli che disciplinano le singole sottozone delle aree destinate a spazi o attrezzature di uso pubblico, la trasformazione urbanistico-edilizia si attua mediante led, così come definito nel Ruec, o mediante permesso di costruire convenzionato, così come definito all'art. 28bis del Dpr 380/2001.

Art. 81 - Std - Attrezzature di interesse comune

1. Le attrezzature di interesse comune, esistenti (e) e di progetto (p), si articolano in:
 - sede comunale e uffici comunali: ice1, ice2, ice3 – icp1;
 - attrezzature e servizi comunali: ice4 – icp2;
 - Teatro comunale: ice5;
 - Anfiteatro Santa Barbara: ice6;
 - Centro sociale-religioso e centri sociali: ice7, ice8, ice9, ice10 – icp3
 - Area cimiteriale: ice11 – icp4
2. Le attrezzature di interesse comune, di cui al precedente comma 1, sono da considerarsi opere di urbanizzazione secondaria.

Art. 82 - Std - ice1, ice2, ice3 - Sede comunale e uffici comunali

1. Sono gli edifici e le aree riservati alla sede comunale di Castel San Giorgio e alle attività strettamente connesse ad esso.
2. Sono confermate le funzioni esistenti alla data di adozione del Puc nel rispetto dei commi 3 e 4 del precedente articolo 9.
3. In tali Zto sono ammesse la manutenzione ordinaria, straordinaria e la ristrutturazione edilizia, così come definite nel Ruec.
4. Per gli eventuali ulteriori interventi ammissibili, gli indici ed i parametri urbanistico-edilizi da adottare, nonché gli accorgimenti tecnici e le disposizioni in termini di risparmio energetico e sicurezza, si rimanda alla normativa vigente di settore.
5. In tali Zto la trasformazione urbanistico-edilizia si attua mediante led, così come definito nel Ruec, o mediante permesso di costruire convenzionato, così come definito all'art. 28bis del Dpr 380/2001.

Art. 83 - Std - ice4 - Attrezzature e servizi comunali

1. È l'edificio e l'area riservata ad attrezzature e servizi comunali di Castel San Giorgio.
2. Sono confermate le funzioni esistenti alla data di adozione del Puc nel rispetto dei commi 3 e 4 del precedente articolo 9.
3. In tali Zto sono ammesse la manutenzione ordinaria, straordinaria e la ristrutturazione edilizia, così come definite nel Ruec.
4. È comunque consentita la realizzazione di un centro di raccolta per i rifiuti urbani ai sensi del Dm dell'08.04.2008 e ss.mm.ii..
5. Gli indici ed i parametri urbanistico-edilizi da adottare per la realizzazione del centro di raccolta di cui al precedente comma 4, nonché gli accorgimenti tecnici e le disposizioni in termini di risparmio energetico e sicurezza, si rimanda alla normativa vigente di settore.
6. In tali Zto la trasformazione urbanistico-edilizia si attua mediante led, così come definito nel Ruec, o mediante permesso di costruire convenzionato, così come

definito all'art. 28bis del Dpr 380/2001.

Art. 84 - Std - ice5 - Teatro comunale

1. È l'edificio e l'area relativa al teatro comunale.
2. È prevista la realizzazione di funzioni socio-culturali e ricreative.
3. Le destinazioni funzionali ammesse sono:
 - a. attività sociali, culturali, ricreative e di spettacolo;
 - b. pubblici esercizi, quali ristoranti, bar, sale ristoro, ecc.
 - c. esercizi commerciali di vicinato.
4. In tali Zto sono ammesse la manutenzione ordinaria, straordinaria e la ristrutturazione edilizia, così come definite nel Ruec.
5. Per gli eventuali ulteriori interventi ammissibili, gli indici ed i parametri urbanistico-edilizi da adottare, nonché gli accorgimenti tecnici e le disposizioni in termini di risparmio energetico e sicurezza, si rimanda alla normativa vigente di settore.
6. In tali Zto la trasformazione urbanistico-edilizia si attua mediante led, così come definito nel Ruec, o mediante permesso di costruire convenzionato, così come definito all'art. 28bis del Dpr 380/2001.

Art. 85 - Std - ice6 - Anfiteatro Santa Barbara

1. È l'area impegnata da una cava dismessa di medie dimensioni in località Torello limitrofa al complesso edilizio ecclesiale di Santa Barbara a Torello.
2. È prevista la realizzazione di funzioni socio-culturali e ricreative.
3. Le destinazioni funzionali ammesse sono:
 - a. attività sociali, culturali, ricreative e di spettacolo;
 - b. pubblici esercizi, quali ristoranti, bar, sale ristoro, ecc.
 - c. esercizi commerciali di vicinato.
4. In tali Zto sono ammesse la manutenzione ordinaria e straordinaria, così come definite nel Ruec.
5. In tali Zto la trasformazione urbanistico-edilizia si attua mediante led, così come definito nel Ruec, o mediante permesso di costruire convenzionato, così come definito all'art. 28bis del Dpr 380/2001.

Art. 86 - Std - ice7, ice8, ice9, ice10 - Centro sociale-religioso e centri sociali

1. Sono gli edifici e le aree riservati ai centri sociali e, in generale, a tutte le attività di aggregazione sociale, sia laiche che religiose.
2. Sono confermate le funzioni esistenti alla data di adozione del Puc nel rispetto dei commi 3 e 4 del precedente articolo 9.
3. In tali Zto sono ammesse la manutenzione ordinaria, e straordinaria e la ristrutturazione edilizia, così come definite nel Ruec.
4. Per gli eventuali ulteriori interventi ammissibili, gli indici ed i parametri urbanistico-edilizi da adottare, nonché gli accorgimenti tecnici e le disposizioni in termini di risparmio energetico e sicurezza, si rimanda alla normativa vigente di settore.
5. In tali Zto la trasformazione urbanistico-edilizia si attua mediante led, così come definito nel Ruec, o mediante permesso di costruire convenzionato, così come definito all'art. 28bis del Dpr 380/2001.

Art. 87 - Std - ice11, icp4 - Area cimiteriale e area cimiteriale di ampliamento

1. È la struttura e l'area relativa al cimitero comunale di Castel San Giorgio.
2. Nell'ambito del cimitero comunale si applicano le norme di polizia mortuaria e le previsioni del piano regolatore cimiteriale. L'area comprende il cimitero, le aree di futuro sviluppo individuate dal Puc e gli impianti (aree di parcheggio) poste al suo servizio.
3. All'interno delle aree cimiteriali è ammesso esclusivamente l'intervento pubblico per il mantenimento e l'ampliamento del cimitero comunale, in esse sono ammesse la realizzazione di aree cimiteriali, parcheggi e nuova viabilità.

4. All'interno della fascia di rispetto cimiteriale si applicano le limitazioni alla trasformabilità previste dal testo unico leggi sanitarie, approvato con Rd n.1265/1934 e smi e dal Dpr n.285/1990 (Regolamento di polizia mortuaria) e smi.
5. È ammessa la localizzazione di impianti di trasmissione e comunicazione elettronica a condizione che il concessionario assuma l'obbligo dello spostamento a propria cura e spese in caso di ampliamento del cimitero ed in quanto gli stessi, per la loro natura e conformazione, non appaiono lesivi delle finalità di tutela dell'interesse pubblico sotto il profilo sanitario ed urbanistico.
6. Nelle aree di rispetto cimiteriale è consentita la realizzazione di strutture per uso temporaneo, parcheggi pubblici, aree a parco attrezzato, chioschi temporanei in legno o ferro e vetro, non fondati ed aventi caratteristiche di amovibilità, per la vendita di fiori, oggetti per il culto e per l'onoranza dei defunti.
7. Al fine di consentire l'armonizzazione delle attività funerarie e cimiteriali sul territorio della Regione Campania sono consentite le attività previste dalla Lr n. 12/2001 così come modificata e integrata dalla Lr n.7/2013.
8. Nei fabbricati ed insediamenti eventualmente ricadenti in fasce di rispetto cimiteriale sono sempre consentiti gli interventi di cui alle lettere a), b), c), d) del comma 1 dell'art. 3 del Dpr n.380/2001.
9. È consentito il cambio di destinazione d'uso, purché gli usi siano compatibili con le destinazioni previste per la Zto di competenza e ad esse assimilabili ad esclusione di variazione in destinazione residenziale.

Art. 88 - Std - icp1 - Uffici comunali di ampliamento

1. Sono gli edifici riservati ad accogliere le attività di amministrazione comunale e quelle strettamente connesse ad esse.
2. Gli interventi sono regolati dai seguenti indicatori edilizi e urbanistici:

Rpf	0,40	mq/mq
lalb	1/100	n°/mq
larb	1/50	n°/mq
Rcf	0,40	mq/mq
Ruf	0,50	mq/mq
H	8,00	m
Dfr	(He+Hp)/2	m
Df	10,00	m
Dcr	H/2	m
Dc	5,00	m

3. L'altezza massima dei nuovi edifici non può superare l'altezza degli edifici preesistenti e circostanti, con l'eccezione di edifici che siano oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche, sempre che rispettino i limiti di densità fondiaria (art. 8, Dm n.1444/1968).
4. Nel rispetto degli indicatori di cui al precedente comma 1, sono assentibili costruzioni a confine e in aderenza nei seguenti casi:
 - a. ove, sul lotto confinante, preesista una costruzione a confine e la nuova costruzione sia prevista in aderenza solo in corrispondenza del fabbricato preesistente;
 - b. ove l'edificazione su due lotti confinanti avvenga contestualmente, in forza di un unico titolo abilitativo e di progetto unitario oggetto di convenzione trascritta nei registri immobiliari.
5. Nelle medesime aree sono assentibili, sul fronte prospiciente strade pubbliche e/o private a distanza minore di 5,00 m da queste ultime, costruzioni in allineamento con fabbricati esistenti su lotti limitrofi a quello interessato dall'intervento.
6. Nel caso di fabbricati con distacco minore di 5,00 m dal filo stradale ma non in allineamento tra di loro, con la costruzione in progetto deve essere rispettato l'allineamento con il fabbricato adiacente avente il maggiore distacco dalla strada

pubblica e/o dalla traversa privata, rispettando comunque una distanza non minore di 3,00 m.

7. Le suddette norme dovranno essere osservate anche nella edificazione di volumi interrati e/o seminterrati.

Art. 89 - Std - icp2 - Attrezzature e servizi comunali di ampliamento

1. Sono i depositi riservati ad accogliere le attrezzature e i servizi comunali di Castel San Giorgio.
2. Per gli interventi di ampliamento e nuova edificazione, sono di seguito riportati gli indicatori urbanistici ed edilizi di riferimento che li regolano:

Rp	0,30	mq/mq
Ialb	1/100	n°/mq
Iarb	1/50	n°/mq
Rcf	0,50	mq/mq
Ruf	0,50	mq/mq
H	9,00	m
Df	10,00	m
Dc	5,00	m (minimo assoluto)

Art. 90 - Std - icp3 - Centro sociale di ampliamento

1. Sono gli edifici e le aree riservati ai centri sociali e, in generale, a tutte le attività di aggregazione sociale, sia laiche che religiose, di ampliamento rispetto a quelle già esistenti alla data di adozione del presente Puc.
2. Per gli interventi di ampliamento e nuova edificazione, sono di seguito riportati gli indicatori urbanistici ed edilizi di riferimento che li regolano:

Rpf	0,40	mq/mq
Ialb	1/100	n°/mq
Iarb	1/50	n°/mq
Rcf	0,40	mq/mq
Ruf	0,60	mq/mq
H	9,00	m
Dfr	$(H_e + H_p)/2$	m
Df	10,00	m
Dcr	$H/2$	m
Dc	5,00	m

3. L'altezza massima dei nuovi edifici non può superare l'altezza degli edifici preesistenti e circostanti, con l'eccezione di edifici che siano oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche, sempre che rispettino i limiti di densità fondiaria (art. 8, Dm n.1444/1968).
4. Nel rispetto degli indicatori di cui al precedente comma 1, sono assentibili costruzioni a confine e in aderenza nei seguenti casi:
 - a. ove, sul lotto confinante, preesista una costruzione a confine e la nuova costruzione sia prevista in aderenza solo in corrispondenza del fabbricato preesistente;
 - b. ove l'edificazione su due lotti confinanti avvenga contestualmente, in forza di un unico titolo abilitativo e di progetto unitario oggetto di convenzione trascritta nei registri immobiliari.
5. Nelle medesime aree sono assentibili, sul fronte prospiciente strade pubbliche e/o private a distanza minore di 5,00 m da queste ultime, costruzioni in allineamento con fabbricati esistenti su lotti limitrofi a quello interessato dall'intervento.
6. Nel caso di fabbricati con distacco minore di 5,00 m dal filo stradale ma non in allineamento tra di loro, con la costruzione in progetto deve essere rispettato l'allineamento con il fabbricato adiacente avente il maggiore distacco dalla strada pubblica e/o dalla traversa privata, rispettando comunque una distanza non minore di 3,00 m.

7. Le suddette norme dovranno essere osservate anche nella edificazione di volumi interrati e/o seminterrati.

Art. 91 - Std - Impianti tecnologici

1. Sono i manufatti e le aree riservati alla funzione di impianti tecnologici.
2. Sono confermate le funzioni esistenti alla data di adozione del Puc nel rispetto dei commi 3 e 4 del precedente articolo 9.
3. In tali Zto sono ammesse la manutenzione ordinaria e straordinaria, così come definite nel Ruec.
4. Per gli eventuali ulteriori interventi ammissibili, gli indici ed i parametri urbanistico-edilizi da adottare, nonché gli accorgimenti tecnici e le disposizioni in termini di risparmio energetico e sicurezza, si rimanda alla normativa vigente di settore.
5. In tali Zto la trasformazione urbanistico-edilizia si attua mediante led, così come definito nel Ruec, o mediante permesso di costruire convenzionato, così come definito all'art. 28bis del Dpr 380/2001.

Art. 92 - Std - ite1 - Impianto pompa di sollevamento

1. Sono i manufatti e le aree riservati alla funzione di impianto tecnologico pompa di sollevamento.
2. Sono confermate le funzioni esistenti alla data di adozione del Puc nel rispetto dei commi 3 e 4 del precedente articolo 9.
3. In tali Zto sono ammesse la manutenzione ordinaria e straordinaria, così come definite nel Ruec.
4. Per gli eventuali ulteriori interventi ammissibili, gli indici ed i parametri urbanistico-edilizi da adottare, nonché gli accorgimenti tecnici e le disposizioni in termini di risparmio energetico e sicurezza, si rimanda alla normativa vigente di settore.
5. In tali Zto la trasformazione urbanistico-edilizia si attua mediante led, così come definito nel Ruec, o mediante permesso di costruire convenzionato, così come definito all'art. 28bis del Dpr 380/2001.

Art. 93 - Std - ite2 - Campo pozzi

1. Manufatti e aree riservati alla funzione di impianto tecnologico di settore.
2. Sono confermate le funzioni esistenti alla data di adozione del Puc nel rispetto dei commi 3 e 4 del precedente articolo 9.
3. In tali Zto sono ammesse la manutenzione ordinaria e straordinaria, così come definite nel Ruec.
4. Per gli eventuali ulteriori interventi ammissibili, gli indici ed i parametri urbanistico-edilizi da adottare, nonché gli accorgimenti tecnici e le disposizioni in termini di risparmio energetico e sicurezza, si rimanda alla normativa vigente di settore.
5. In tali Zto la trasformazione urbanistico-edilizia si attua mediante led, così come definito nel Ruec, o mediante permesso di costruire convenzionato, così come definito all'art. 28bis del Dpr 380/2001.

Art. 94 - Std - ite3, ite4, ite5 - Vasche di raccolta e di regimentazione delle acque piovane

1. Le ite3 e ite4 sono vasche naturali di raccolta delle acque piovane e quelle di impluvio provenienti dai canali presenti sul territorio.
2. In tali Zto è ammessa la manutenzione ordinaria, così come definita nel Ruec.
3. Sono ammesse, ove necessarie, opere di ingegneria naturalistica e la piantumazione di specie autoctone degli stadi delle serie dinamiche della vegetazione naturale potenziale dei siti di intervento.
4. In tali Zto la trasformazione urbanistico-edilizia si attua mediante led, così come definito nel Ruec, o mediante permesso di costruire convenzionato, così come definito all'art. 28bis del Dpr 380/2001.
5. La ite5, detta vasca Valesana, è l'invaso che raccoglie le acque provenienti da alcuni canali al confine con il Comune di Siano, in località Campomanfoli.

6. Per la ite5, previa bonifica dell'intero sito, sulle aree perimetrali non utilizzate come vasca di raccolta è prevista la realizzazione di funzioni ludico-ricreative, con spazi verdi e attrezzati, aree pic-nic, percorsi pedonali e ciclabili con materiali a basso impatto ambientale.
7. In tali Zto la trasformazione urbanistico-edilizia si attua mediante Pua, così come definito nel Ruec, o mediante permesso di costruire convenzionato, così come definito all'art. 28bis del Dpr 380/2001.

Art. 95 - Std - ie1, ie2, ie3, ie4, ie5, ie6, ie7, ie8, ie9, ie10, ie11 - Scuole dell'obbligo esistenti

1. Le attrezzature per l'istruzione di base e dell'obbligo esistenti (e) si articolano in:
 - a. scuola dell'infanzia: ie1 (infanzia paritaria), ie2, ie3, ie4, ie5, ie6 (infanzia e primaria);
 - b. scuola primaria: ie6 (primaria e infanzia), ie7, ie8, ie9;
 - c. scuola secondaria di I grado: ie10, ie11.
2. In tali Zto sono ammesse la manutenzione ordinaria, e straordinaria e la ristrutturazione edilizia, così come definite nel Ruec.
3. È consentito in cambio di destinazione d'uso in uffici comunali.
4. In tali Zto la trasformazione urbanistico-edilizia si attua mediante Ied, così come definito nel Ruec, o mediante permesso di costruire convenzionato, così come definito all'art. 28bis del Dpr 380/2001.

Art. 96 - Std - ip1, ip2, ip3, ip4, ip5, ip6, ip7, ip8 - Scuole dell'obbligo di progetto

1. Le attrezzature per l'istruzione di base e dell'obbligo, esistenti (e) e di progetto (p), si articolano in:
 - a. scuola dell'infanzia: ip1, ip2, ip3, ip4 (infanzia e primaria);
 - b. scuola primaria: ip4 (primaria e infanzia), ip5, ip6;
 - c. scuola secondaria di I grado: ip7 – ip8 (polo scolastico).
2. Oltre quanto consentito dalla specifica normativa in materia Sono ammessi interventi di nuova costruzione per l'ampliamento delle strutture esistenti, anche attraverso interventi di ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione, entro il limite massimo del 35% della volumetria esistente, e nel rispetto dei seguenti parametri:

Iff	3,00	mc/mq
Rcf	0,50	mq/mq
Rpf	0,40	mq/mq
Ialb	1/100	n°/mq
Iarb	1/50	n°/mq
H	12,50	m

3. All'interno dell'area potranno essere previsti aree per parcheggi riservati agli addetti del plesso anche se le stesse non dovranno sottrarre lo spazio per le attività sportive, motorie e di gioco.

Art. 97 - Std - re1, re2, re3, re4, re5, re6, re7, re8, re9, re10, re11, re12, re13, re14, re15, re16, re17, re18, re19 - Attrezzature religiose

1. Sono gli edifici e le aree riservati al culto.
2. Sono confermate le funzioni esistenti alla data di adozione del Puc nel rispetto dei commi 3 e 4 del precedente articolo 9.
3. Le attrezzature religiose, di cui al precedente comma 1 sono da considerarsi opere di urbanizzazione secondaria.
4. Le attrezzature religiose sono assoggettate agli interventi di manutenzione ordinaria e di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, così come definiti nel Ruec, oltre quanto consentito dalla specifica normativa in materia.

Art. 98 - Std - Spazi di uso pubblico a parco o per il gioco e lo sport sono individuati e normati dai commi 10-11-12-13-14-15 dell'articolo 78.

1. Gli spazi di uso pubblico a parco o per il gioco e lo sport, esistenti (e) e di progetto (p), si articolano in:
 - giardino o arredo urbano: ve - vp;
 - gioco e sport: ge - gp.
2. Con riferimento agli spazi di uso pubblico attrezzati, di cui al precedente comma 1, giardini e arredi urbani, quali aiuole, piste pedonali, nuclei gioco per bambini e spazi di verde attrezzato (ve e vp) sono da considerarsi opere di urbanizzazione primaria; i campi per il gioco del calcetto, del tennis, della pallavolo e del basket (ge e gp) sono da considerarsi opere di urbanizzazione secondaria.
3. Nelle aree destinate a spazi attrezzati a giardino e arredo urbano è consentita esclusivamente la realizzazione dei manufatti necessari per la gestione, l'utilizzo e l'arredo delle aree stesse, privi di componente volumetrica, compatibili con la sistemazione a verde.
4. Sulle aree scoperte è consentita esclusivamente la realizzazione di attrezzature per il gioco libero prive di componente volumetrica.
5. Nelle aree destinate a spazi attrezzati per il gioco e lo sport è consentita esclusivamente la realizzazione dei manufatti necessari per la gestione e l'utilizzo degli impianti sportivi compatibili con la componente volumetrica strettamente necessaria al funzionamento dell'impianto.
6. È ammessa la installazione di strutture di supporto (chioschi, spogliatoi, locali di servizio, gazebo, palchi, tribune, ecc.) da realizzare in materiali ecocompatibili e con caratteristiche di smontabilità.
7. Nei casi in cui gli standard urbanistici comportano la realizzazione di nuove costruzioni o la ristrutturazione degli edifici esistenti, l'edificazione è ammessa nel rispetto dei parametri riportati nell'articolo di riferimento dello specifico standard.
 - Rcf = 0,30 mq/mq
 - Rpf = 0,40 mq/mq
 - H = 4,50 m
 - Df = 10,00 m
 - Dc = 5,00 m
8. È possibile la predisposizione di nuovi volumi completamente interrati destinati a parcheggi, magazzini, depositi, impianti tecnologici, disposti anche su due livelli, in corrispondenza della Sc dei volumi di nuova edificazione.

Art. 99 - Std - pe - Parcheggi a raso

1. I parcheggi di uso pubblico, esistenti (e) e di progetto (p), si intendono a raso e sono indicati con la sigla: pe e pp.
2. I parcheggi, di cui al precedente comma 1, sono da considerarsi opere di urbanizzazione primaria.
3. Per i parcheggi a raso si deve sempre prevedere la sistemazione a verde degli spazi e l'arredo urbano con particolare riferimento alla realizzazione delle necessarie canalizzazioni.

CAPITOLO II - SISTEMA DELLA MOBILITÀ

Art. 100 (EX ART. 101) - SdM - Viabilità esistente

1. Le zone destinate alla viabilità sono inedificabili.
2. La viabilità veicolare si distingue in:
 - a. strada di tipo A - Autostrada: strada extraurbana o urbana a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia, eventuale banchina pavimentata a sinistra e corsia di emergenza o banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso e di accessi privati, dotata di recinzione e di sistemi di assistenza all'utente lungo l'intero tracciato, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore e contraddistinta da appositi segnali di inizio e fine. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio ed aree di parcheggio, entrambe con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.
 - b. strada di tipo C - extraurbana secondaria: strada ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e banchine;
 - c. strada di tipo E - urbana di quartiere: strada ad unica carreggiata con almeno due corsie, banchine pavimentate e marciapiedi; per la sosta sono previste aree attrezzate con apposita corsia di manovra, esterna alla carreggiata;
 - d. strada di tipo F - locale: strada urbana o extraurbana, opportunamente sistemata ai fini di cui al comma 1 del DLgs n. 285/1992, non facente parte degli altri tipi di strade.
3. La viabilità veicolare è individuata con apposita simbologia sugli elaborati grafici relativi al "Sistema della mobilità esistente", ed è assoggettata agli interventi espressamente evidenziati.
4. La viabilità veicolare è assoggettabile ad interventi di riqualificazione miranti a regolarizzarne il tracciato e la sezione.
5. Le strade extraurbane vanno adeguate alla larghezza minima prevista dalla normativa.
6. Tutti i tratti della rete viaria che risultano sprovvisti di pavimentazione sono oggetto di un programma di interventi volto a realizzarne il manto stradale.
7. Le indicazioni, contenute negli appositi elaborati grafici, di cui al precedente comma 3, riguardanti il tracciato e le intersezioni, non hanno valore strettamente prescrittivo, in quanto l'esatto andamento e le dimensioni di tali opere è definito in fase progettuale, nella quale dovranno essere previsti percorsi pedonali e ciclabili protetti e/o percorsi ciclabili, ove tecnicamente realizzabili.
8. L'Ac possiede diritto di esproprio delle aree comprese in una fascia di 5 m dal margine di tutti gli assi viari individuati nel suddetto grafo stradale, per possibili opere di ampliamento.
9. Qualsiasi edificio deve, in ogni caso, rispettare una distanza minima dalla strada come da Nuovo Codice della Strada.

Art. 101 - SdM - Viabilità di progetto

1. Comprende le superfici entro le quali sono consentiti interventi di adeguamento o di nuovo impianto delle infrastrutture per la mobilità.
2. È individuata con apposita simbologia sugli elaborati grafici del Piano strutturale ed operativo, ed è assoggettata agli interventi espressamente evidenziati.
3. Le indicazioni, contenute negli appositi elaborati grafici, di cui al precedente comma 2, riguardanti il tracciato e le intersezioni, non hanno valore strettamente prescrittivo, in quanto l'esatto andamento e le dimensioni di tali opere è definito in fase progettuale, nella quale dovranno essere previsti percorsi pedonali e ciclabili protetti e/o percorsi ciclabili, ove tecnicamente realizzabili.



4. La realizzazione di nuovi tratti del sistema della mobilità - riguardanti aree o lotti ricadenti in zone a rischio frana e/o idraulico, molto elevato (R4) o elevato (R3) - è subordinata alla previsione di interventi di rimozione o riduzione del rischio (almeno R2) da sottoporre a parere dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale.
5. La realizzazione di nuovi tratti del sistema della mobilità è subordinata alla previsione di interventi di rimozione del rischio indotto dal confinamento idraulico dei lotti interclusi.
6. Le strade extraurbane vanno adeguate alla larghezza minima prevista dalla normativa.
7. Con l'approvazione del progetto delle suddette opere può essere prevista una modificazione della superficie impegnata dalle stesse in misura non superiore al 10% delle previsioni del Puc, anche finalizzata all'adeguamento dei confini catastali delle particelle interessate.
8. Alle superfici residuali, derivanti dall'applicazione del precedente comma 7, si estende la classificazione della Zto limitrofa prevista dal Puc.
9. Qualora le nuove strade dovessero interferire con preesistenti canalizzazioni per il deflusso delle acque, la loro costruzione è subordinata alla preventiva realizzazione di apposite canalizzazioni sostitutive.
10. I materiali e le forme delle opere d'arte devono essere idonei all'inserimento nell'ambiente circostante.
11. La viabilità di progetto è da considerarsi opera di urbanizzazione primaria.
12. Qualsiasi edificio deve, in ogni caso, rispettare una distanza minima dalla strada come da Nuovo Codice della Strada.

CAPITOLO III - SISTEMA DELLE PROTEZIONI

Art. 102 - SdP - Interventi su manufatti esistenti

1. Compatibilmente con la vigente normativa di settore di livello sovracomunale, sui manufatti esistenti ricadenti in aree soggette a vincoli e a dispositivi di protezione sono consentiti i seguenti interventi senza incremento di carico insediativo: manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria e ristrutturazione edilizia così come definiti nel Ruec.

Art. 103 - SdP - Vincolo paesaggistico

1. Sono beni paesaggistici gli immobili e le aree di cui all'art.134 del DLgs 42/2004 e smi:
 - a. gli immobili e le aree indicati all'articolo 136 della DLgs 42/2004, individuati ai sensi degli articoli da 138 a 141 del DLgs 42/2004;
 - b. le aree indicate all'articolo 142 del DLgs 42/2004;
 - c. gli immobili e le aree comunque sottoposti a tutela dai piani paesaggistici previsti dagli articoli 143 e 156 del DLgs 42/2004.
2. Nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi della parte III del DLgs. 42/2004 l'autorizzazione paesaggistica è prescritta per l'esecuzione di ogni tipo di intervento che possa arrecare "pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione" secondo l'art. 146 DLgs. 42/2004 e smi.

Art. 104 - SdP - Vincolo ambientale

1. Il vincolo ambientale di cui all'art.142 del DLgs 42/2004 e smi impone una zona di rispetto della profondità di 150 m dagli argini ai lati dei corsi d'acqua.
2. Nelle fasce di rispetto previste possono essere autorizzate esclusivamente opere di consolidamento degli argini, di regimentazione delle acque, parchi pubblici, percorsi viari o la coltivazione agricola.
3. Sono consentiti, inoltre, solo interventi di manutenzione straordinaria, così come definita nel Ruec, degli edifici esistenti, purché non contrastino con le previsioni del Puc.
4. Nelle fasce di rispetto di cui sopra ogni attività deve essere comunque oggetto delle disposizioni di cui all'art.146 dello stesso DLgs 42/2004 e smi.

Art. 105 - SdP - Vincolo idrogeologico

1. Sono sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici, ai sensi del Rd 3267/1923 e smi, i terreni di qualsiasi natura e destinazione che, per effetto di forme non idonee di utilizzazione possono con danno pubblico subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque.
2. Sono consentiti interventi per la difesa del suolo, per la manutenzione e il potenziamento del manto forestale e la sistemazione idrogeologica.
3. Oltre alle limitazioni previste dalla normativa di cui al precedente comma 1, è vietato qualunque intervento, quali apertura di strade, scavi, estrazione di materiali, che possa pregiudicare l'equilibrio geologico dei terreni.
4. Per le costruzioni esistenti è consentita la manutenzione ordinaria o straordinaria, così come definiti nel Ruec.
5. Per i terreni vincolati, le trasformazioni sono subordinate ad autorizzazione del competente Corpo forestale e alle modalità da esso prescritte, caso per caso, allo scopo di prevenire i danni di cui al precedente comma 1.

Art. 106 - SdP - Fasce di rispetto di torrenti, canali e fossi

1. Lungo le sponde dei torrenti a scarsa portata, ai sensi della Lr 14/1982, punto 1.7 dell'Allegato I, è vietata ogni nuova edificazione, oltre che le relative opere di urbanizzazione, per una fascia di pertinenza idraulica della profondità di 10,00 m dal limite del demanio.
2. Nelle fasce di rispetto dei canali e dei fossi, di seguito definiti canali, è vietata, quand'anche ammissibile ai sensi delle disposizioni attinenti la Zto interessata, la nuova costruzione di edifici, ed è disposto che gli ampliamenti eventualmente ammissibili non devono comportare avanzamento dei fronti degli edifici verso i canali.
3. Nelle fasce di 10,00 m dai cigli dei canali sono altresì vietate la realizzazione di qualsiasi manufatto edilizio puntuale non afferente la gestione delle dinamiche idrauliche, il deposito permanente o temporaneo di qualsiasi materiale, l'utilizzazione agricola del suolo, i rimboschimenti a scopo produttivo e gli impianti per l'arboricoltura da legno.
4. Al fine di garantire l'ufficiosità dei canali pubblici, sia di scolo che di irrigazione, sono stabilite fasce di protezione che si estendono:
 - a. per i canali incassati, dal ciglio degli stessi, per 3,00 m ove l'ampiezza del fondo dei canali sia pari o inferiore a 0,50 m, e per 4,00 m ove l'ampiezza del fondo dei canali sia superiore a 0,50 m;
 - b. per i canali arginati, dal piede delle scarpate esterne degli argini, ovvero da ciglio del controfosso, per 4,00 m.
5. Le fasce di cui al precedente comma 4 sono riservate al deposito delle erbe derivanti dai diserbamenti, al deposito del materiale di spurgo e al transito dei mezzi meccanici impiegati nell'attività di regolazione del regime idraulico e del personale a essa addetto.
6. È in ogni caso vietata qualsiasi attività:
 - a. che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza, la convenienza all'uso, degli argini dei canali e dei loro accessori;
 - b. che possa produrre ingombro totale o parziale dei canali, od ostacolare in qualsiasi modo il naturale e libero deflusso delle acque.
7. È in particolare vietato il tombamento dei tratti a cielo aperto dei canali, fatte salve esplicite previsioni del presente Puc.
8. Per i tratti tombati è sempre ammissibile il ripristino della sistemazione a cielo aperto.

Art. 107 - SdP - Zone di salvaguardia dei pozzi e delle sorgenti

1. Al fine di assicurare, mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque da destinare al consumo umano, ai sensi del Dpr 236/1988 e dal DLgs 152/2006, sono stabilite, a salvaguardia delle sorgenti, dei pozzi a uso idropotabile e dei punti di presa delle acque:
 - a. zone di protezione assoluta;
 - b. zone di salvaguardia.
2. Le zone di protezione assoluta sono stabilite attorno alle sorgenti, ai pozzi a uso idropotabile e ai punti di presa delle acque, per un'estensione di raggio pari a 10 m, entro le quali è vietato qualsiasi intervento, essendo consentiti esclusivamente la realizzazione e il mantenimento di opere di presa delle acque e di costruzioni di servizio; devono essere adeguatamente protette e provviste di canalizzazioni per le acque meteoriche.
3. Le zone di salvaguardia sono stabilite attorno alle sorgenti, ai pozzi a uso idropotabile e ai punti di presa delle acque, per un'estensione circolare, con centro in corrispondenza della sorgente o del pozzo, di raggio pari a 200 m.
4. Nella zona di salvaguardia, di cui al precedente comma 3, sono vietate le

seguenti trasformazioni e attività:

- a. il pascolo e la stabulazione di bestiame;
 - b. l'accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
 - c. lo spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;
 - d. la dispersione nel suolo, ovvero l'immissione in fossi non impermeabilizzati, di reflui, fanghi e liquami anche se depurati;
 - e. la dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade;
 - f. l'apertura di pozzi a eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione della estrazione e alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica;
 - g. l'apertura e la coltivazione di cave;
 - h. lo stoccaggio di rifiuti, reflui, prodotti, sostanze chimiche pericolose, sostanze radioattive;
 - i. la realizzazione e il mantenimento di discariche di qualsiasi tipo, anche se controllate;
 - j. la realizzazione e il mantenimento di impianti di trattamento di rifiuti;
 - k. la realizzazione e il mantenimento di centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
 - l. la realizzazione e il mantenimento di aree cimiteriali;
 - m. la realizzazione e il mantenimento di fognature e di pozzi perdenti.
5. Le zone di protezione assoluta e le zone di salvaguardia, stabilite a tutela delle sorgenti, dei pozzi a uso idropotabile e dei punti di presa delle acque, non incidono sulla zonizzazione e sulle previsioni del Puc creando diverse attribuzioni alle aree interessate.
 6. Le zone di protezione assoluta e le zone di salvaguardia sono soppresse, in conseguenza della loro eventuale chiusura, con opere che impediscano non soltanto la captazione delle acque e il loro utilizzo per il consumo umano ma anche la veicolazione di sostanze potenzialmente inquinanti nei corpi idrici sotterranei.
 7. Quanto stabilito nel presente articolo si applica anche ai pozzi di nuova costruzione.

Art. 108 - SdP - Vincolo di tutela delle cose di interesse storico e artistico

1. Sono soggette alla presente legge le cose, immobili e mobili, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnografico.
2. Negli elementi e complessi di interesse archeologico sono ammesse solamente le misure e gli interventi di tutela e di valorizzazione, nonché gli interventi funzionali allo studio, all'osservazione, alla pubblica fruizione del bene, previsti da piani o progetti di iniziativa pubblica definiti dal Comune di intesa con la competente Soprintendenza.
3. Fino al momento della vigenza dei piani o progetti di cui al precedente comma 2, sono ammesse soltanto attività di studio, di ricerca, di scavo e di restauro, a opera, ove previsto ai sensi delle leggi vigenti, della competente Soprintendenza o dei soggetti da questa autorizzati, oppure, negli altri casi, degli enti e degli istituti scientifici autorizzati dal Comune.
4. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge 1 giugno 1939, n.1089 e smi..

Art. 109 - SdP - Aree percorse dal fuoco

1. Alle aree percorse dal fuoco si applica la Legge 353/2000 e smi.
2. Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno 15 anni.
3. É comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente.
4. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro 15 anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell'atto.
5. É inoltre vietata per 10 anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione sia stata già rilasciata, in data precedente l'incendio e sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data, la relativa autorizzazione o concessione.

Art. 110 - SdP - Usi civici

1. Gli usi civici sono diritti d'uso che spettano a coloro che compongono una determinata collettività.
2. Si applica la legge 1766/1927 e smi e il relativo Regolamento di esecuzione Rd 332/1928 e la Lr 11/1981.

Art. 111 - SdP - Fascia di rispetto stradale Dm 1404/1968

1. Vigono le disposizioni relative alle distanze minime a protezione del nastro stradale, da osservare nella edificazione fuori del perimetro dei centri abitati e degli insediamenti previsti dagli strumenti urbanistici generali ai sensi del Dm 1404/1968; tali disposizioni si applicano anche qualora non espressamente riportate negli appositi grafici, comprensivi dei triangoli di visuale, in corrispondenza di intersezioni.
2. Tali aree sono inedificabili ad eccezione:
 - a. delle recinzioni;
 - b. delle opere di infrastrutturazione del territorio;
 - c. degli impianti tecnologici a rete a servizio dell'agricoltura, restando comunque esclusi tutti i manufatti non strettamente collegati agli impianti di cui sopra.
3. É fatto salvo quanto da osservare per le diverse tipologie di strada ricadenti nel territorio comunale, in applicazione del DLgs 285/1992 e del Dpr 495/1992 e loro modifiche e integrazioni.

Art. 112 - SdP - Fascia di rispetto stradale DLgs 285/1992

1. Vigono le disposizioni relative alle distanze minime a protezione del nastro stradale, di cui al DLgs 285/1992, Nuovo codice della strada (Ncs), e del Dpr 495/1992, Regolamento di esecuzione e di attuazione del Ncs, e loro modifiche e integrazioni.
2. Le disposizioni di cui al precedente comma 1 si applicano anche qualora non espressamente riportate negli appositi grafici, comprensivi di triangoli di visuale, in corrispondenza di intersezioni, e di corde, in corrispondenza di curve di raggio inferiore o uguale a 250 m, di cui al successivo comma 9.
3. Tali aree sono inedificabili ad eccezione:
 - a. delle recinzioni;
 - b. delle opere di infrastrutturazione del territorio;
 - c. degli impianti tecnologici a rete a servizio dell'agricoltura, risultando comunque esclusi tutti i manufatti non strettamente collegati agli impianti

di cui sopra.

4. Per quanto attiene alle fasce di rispetto da osservare per le diverse tipologie di strade, si applica il disposto del Dpr 495/1992 e smi, relativamente alle tipologie di strada ricadenti nel territorio comunale.
5. Per la realizzazione di opere quali recinzioni, piantagioni, depositi e simili, le distanze da rispettare sono quelle prescritte nel citato art. 26 del Dpr 495/1992 e smi.
6. I seguenti commi 7 e 8 disciplinano le fasce di rispetto fuori dei centri abitati come delimitati ai sensi dell'art.4 del Ncs.
7. La distanza dal confine stradale da rispettare nell'aprire canali, fossi o nell'eseguire qualsiasi escavazione, lateralmente alle strade non può essere inferiore alla profondità dei canali, fossi o escavazioni, e, in ogni caso, non può essere inferiore a 3,00 m.
8. Le distanze dal confine stradale, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a:
 - a. 30 m per le strade di tipo C;
 - b. 20 m per le strade di tipo F, ad eccezione delle strade vicinali;
 - c. 10 m per le strade vicinali come definite dall'art.3 del Ncs.
9. All'interno delle zone previste come edificabili o trasformabili dal Puc, le distanze dal confine stradale, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a 10 m; le distanze dal confine stradale da rispettare nella costruzione o ricostruzione di muri di cinta, di qualsiasi natura e consistenza, lateralmente alle strade, non possono essere inferiori a 3,00 m.
10. Le fasce di rispetto all'interno delle curve, di cui all'art.17 del Ncs, sono soggette alle norme fissate dall'art.27 del Dpr 495/1992.
11. La fascia di rispetto nelle curve fuori dai centri abitati, delimitati ai sensi dell'art.4 del Ncs, da determinarsi in relazione all'ampiezza della curvatura, è soggetta alle seguenti norme:
 - a. nei tratti di strada con curvatura a raggio superiore a 250 m si osservano le fasce di rispetto indicate ordinariamente fuori dai centri abitati;
 - b. nei tratti di strada con curvatura di raggio inferiore o uguale a 250 m, la fascia di rispetto è delimitata verso le proprietà latitanti, dalla corda congiungente i punti di tangenza, ovvero dalla linea, tracciata alla distanza dal confine stradale indicata ordinariamente fuori dai centri abitati in base al tipo di strada, ove tale linea dovesse risultare esterna alla predetta corda.
12. Al di fuori dei centri abitati, in corrispondenza delle intersezioni a raso, alle fasce di rispetto si deve aggiungere l'area di visibilità determinata dal triangolo avente due lati sugli allineamenti delimitanti le fasce di rispetto, la cui lunghezza misurata a partire dal punto di intersezione degli allineamenti stessi sia pari al doppio delle distanze stabilite nel regolamento a seconda del tipo di strada, e il terzo lato costituito dal segmento congiungente i punti estremi.
13. Nelle fasce di rispetto stradale possono essere realizzate, comunque, le opere necessarie per garantire l'accesso a edifici esistenti, gli impianti di distribuzione di carburante con i relativi accessori per il soccorso immediato degli utenti della strada, i parcheggi scoperti sempreché non comportino la costruzione di manufatti di alcun tipo, compresi gli interrati, purché convenientemente alberati e pavimentati con materiali permeabili, i percorsi pedonali e ciclabili, piantagioni, piantumazioni e sistemazioni a verde, la conservazione e rigenerazione dello stato della natura e delle coltivazioni agricole, comprese attrezzature e impianti a servizio dell'agricoltura.

14. Sugli edifici esistenti, ricadenti nelle fasce di rispetto stradale, sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici, di restauro e risanamento conservativo e consolidamento statico.
15. I limiti alle trasformazioni edilizie e urbanistiche, nei casi previsti nel presente articolo, prevalgono, qualora più restrittivi, sulle distanze dalle strade previste nelle singole Zto.
16. Le prescrizioni normative relative alla profondità delle fasce di rispetto, di cui al DLgs 285/1992 e al DPR 495/1992, prevalgono su quelle grafiche relative agli appositi elaborati.
17. Le strade locali sono assoggettate alle fasce di rispetto previste per la tipologia F, in tutti i casi in cui le suddette strade siano ricomprese ufficialmente nell'elenco delle strade comunali.

Art. 113 - SdP - Fasce di rispetto delle ferrovie e dei relativi impianti

1. Lungo i tracciati delle linee ferroviarie sono previste le limitazioni di cui ai seguenti commi.
2. Fuori dai centri abitati, è vietato costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie a una distanza, da misurarsi in proiezione orizzontale, minore di 30 m dal limite della zona di occupazione della più vicina rotaia.
3. All'interno dei centri abitati è ammesso costruire, ricostruire e ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie, anche a distanza inferiore a quella indicata al comma 1, purché nel rispetto degli allineamenti dei fronti degli edifici esistenti rivolti verso i predetti tracciati delle linee ferroviarie.
4. È vietato fare crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere, a una distanza minore di 6,00 m dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale; nel caso in cui il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o in rilevato, tale misura deve, occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette piante od opere non si trovino mai a distanza minore di 2,00 m dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati; le distanze di cui al presente comma possono essere diminuite di 1,00 m per le siepi, i muriccioli di cinta e gli steccati di altezza non maggiore di 1,50 m.
5. Gli alberi per i quali è previsto il raggiungimento di un'altezza massima superiore a 4,00 m non possono essere piantati a una distanza dalla più vicina rotaia minore della misura dell'altezza massima raggiungibile aumentata di 2,00 m; nel caso in cui il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o in rilevato, tale distanza deve essere calcolata, rispettivamente, dal ciglio dello sterro o dal piede del rilevato.
6. A richiesta del competente ufficio lavori compartimentale delle ferrovie, le distanze di cui ai precedenti commi 4 e 5 del presente articolo debbono essere accresciute in misura conveniente per rendere libera la visuale necessaria per la sicurezza della circolazione nei tratti curvilinei.
7. Nei terreni adiacenti alle linee ferroviarie qualsiasi escavazione o canale deve essere realizzato a una distanza tale che, in relazione alla natura dei terreni interessati, non arrechi pregiudizio alla sede o alle opere ferroviarie. La distanza del ciglio più vicino dell'escavazione o canale non deve comunque essere inferiore alla sua profondità partendo dal ciglio più esterno del fosso laterale o dalla cunetta, ove questi esistano, oppure dal ciglio degli sterri se la ferrovia è in trincea oppure dal piede della scarpata se la ferrovia è in rilevato; tale distanza non può mai essere inferiore a 3,00 m anche se l'escavazione del terreno sia meno profonda.
8. Fuori dai centri abitati, è vietato costruire fornaci, fucine e fonderie a una distanza minore di 50 m dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale.
9. I terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinati a bosco a una distanza minore di 50 m dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione

orizzontale.

10. Sui terreni adiacenti alle linee ferroviarie qualsiasi deposito di pietre o di altro materiale deve essere effettuato a una distanza tale da non arrecare pregiudizio all'esercizio ferroviario; tale distanza non deve essere comunque minore di 6,00 m, da misurarsi in proiezione orizzontale, dalla più vicina rotaia, e di 2,00 m dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati quando detti depositi si elevino al di sopra del livello della rotaia.
11. Nel caso di deposito di materiali combustibili, la distanza è di 20 m, da misurarsi in proiezione orizzontale, dalla più vicina rotaia.
12. Nelle superfici costituenti il sedime del sistema ferroviario, sono ammissibili la manutenzione, la riqualificazione, la ristrutturazione, l'ampliamento, la nuova costruzione, dei fasci di binari ferroviari, nonché degli impianti e delle attrezzature tecnologiche, di servizio e di arredo, complementari e connesse.

Art. 114 - SdP - Zona di rispetto cimiteriale

1. Sono sottoposte a vincolo cimiteriale le aree occupate dal cimitero esistente e quelle destinate al suo ampliamento; la relativa zona di rispetto è regolata dal testo unico delle leggi sanitarie, di cui al Rd n.1265/1934, come modificato dall'art. 28 della legge 166/2002 e s.m.i., nonché dal punto 1.7, titolo II, dell'Allegato alla Lr 14/1982 e dal Dpr n. 285/1990.
2. Nelle aree ricadenti nella fascia di 100 m dal perimetro del cimitero non sono ammesse inderogabilmente nuove costruzioni, ai sensi del punto 1.7, titolo II, dell'Allegato alla Lr 14/1982.
3. Nelle aree ricadenti nella fascia tra i 100 m e i 200 m dal perimetro del cimitero non sono ammesse nuove costruzioni, salvo deroghe ed eccezioni previste dalla legge, ai sensi dell'art.338 del RD n.1265/1934.
4. Nelle fasce di rispetto dei cimiteri sono ammesse esclusivamente:
 - a. le trasformazioni fisiche volte a realizzare: elementi viari; parcheggi scoperti; reti idriche; reti fognanti; metanodotti, gasdotti, e simili; sostegni di linee telefoniche e telegrafiche; giardini autonomi; manufatti amovibili e precari.
 - b. limitatamente alla fascia di rispetto 0 - 100 metri, il cambio di destinazione d'uso e le trasformazioni fisiche degli edifici e degli altri manufatti edilizi esistenti rientranti nelle definizioni di cui alle lettere a), b), d) del primo comma dell'art.3 del Dpr n.380/2001 restauro e risanamento conservativo senza aumento di volume, ai sensi del punto 1.7, titolo II, dell'Allegato alla Lr.14/1982.
 - c. limitatamente alla fascia di rispetto 100 - 200 metri, interventi di recupero, ovvero, interventi funzionali all'utilizzo dell'edificio stesso, tra cui l'ampliamento nella percentuale massima del 10% e i cambi di destinazione d'uso, oltre a quelli previsti dalle lettere a), b), c), d) del primo comma dell'art.3 del Dpr n.380/2001.
5. Degli spazi ricadenti nelle fasce di rispetto dei cimiteri sono compatibili le seguenti utilizzazioni: ordinaria coltivazione del suolo; giardinaggio; commercio al dettaglio ambulante in aree pubbliche; mobilità meccanizzata.
6. Degli edifici e degli altri manufatti edilizi esistenti nelle fasce di rispetto dei cimiteri sono compatibili le utilizzazioni in atto alla data di adozione del Puc.
7. I lotti edificati, all'interno della perimetrazione relativa al vincolo cimiteriale, qualora dovessero risultare illegittimamente trasformati e non beneficiari di normativa statale o regionale di sanatoria dell'abusivismo edilizio, una volta acquisiti al patrimonio comunale, ai sensi della legislazione vigente, saranno destinati a verde di rispetto cimiteriale.

Art. 115 - SdP - Fasce di rispetto degli impianti di depurazione dei reflui

1. Agli impianti di depurazione dei reflui si applicano le norme di cui alla deliberazione del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento (Cmtai) del 4.2.1977, contenute nel supplemento ordinario Gu n. 48 del 21.2.1977, in vigore dal 8.3.1977. All. 4 - Norme tecniche generali per la regolamentazione dell'installazione e dell'esercizio degli impianti di fognatura e depurazione.
2. Attorno ai limiti degli impianti di depurazione che trattino scarichi contenenti microrganismi patogeni o sostanze pericolose per la salute dell'uomo è stabilita una fascia di rispetto di ampiezza pari a 100 m.
3. La fascia di rispetto, definita al precedente comma 2, non si applica agli impianti a servizio di piccoli insediamenti, quali, ad esempio, insediamenti turistici; in tal caso si deve comunque assicurare il rispetto delle disposizioni relative all'emissione di inquinanti atmosferici, idrici, di odori, dettate da ogni pertinente normativa.
4. Delle fasce di rispetto degli impianti di depurazione è ammessa esclusivamente la sistemazione a verde alberato con essenze vegetali a fogliame persistente e a grande sviluppo, con intervalli tra individui tali da assicurare l'efficacia delle alberature come barriera contro la diffusione dei microrganismi patogeni e delle sostanze pericolose.

Art. 116 - SdP - Fasce di rispetto degli impianti legati al ciclo dei rifiuti

1. La realizzazione di nuovi manufatti e attrezzature relative agli impianti legati al trattamento dei rifiuti autorizzati in procedura ordinaria o semplificata, ad esclusione del centro di raccolta comunale, che danno origine ad emissioni odorigene e/o polverulenti, è subordinata al rispetto di una distanza non inferiore ai 100 m dai fabbricati per civili abitazioni e per attività commerciali.

Art. 117 - SdP - Distanze dagli elettrodotti

1. La compatibilità tra linee elettriche aeree esterne (anche dette elettrodotti) e le attività antropiche e insediative è disciplinata dai seguenti riferimenti legislativi:
 - a. Decreto interministeriale n.449 del 21/3/1988 - Approvazione nelle norme tecniche per la progettazione, l'esecuzione e l'esercizio delle linee elettriche aeree esterne (GU 5 aprile 1988, n. 79).
 - b. Legge 36/2001 - Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici. (GU 7 marzo 2001, n.55);
 - c. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003 - Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz. (GU 28 agosto 2003, n.199);
 - d. Decreto 29/5/2008 - Approvazione delle procedure di misura e valutazione dell'induzione magnetica. (GU 2 luglio 2008, n.153).
2. Tutta la normativa vigente deriva dalla Legge 36/2001 e con la pubblicazione del D. M. del 29/05/08 il quadro normativo relativo alle fasce di rispetto per gli elettrodotti è stato definitivamente perfezionato.
3. I Gestori delle linee elettriche devono provvedere al calcolo delle Distanze di Prima Approssimazione (DPA) secondo le modalità previste dal DM del 29/05/2008 ed a comunicare i dati per il calcolo e l'ampiezza delle DPA di tutte le linee gestite al Comune.
4. Il Comune potrà richiedere ai gestori le DPA delle linee elettriche, di volta in volta coinvolte in singoli progetti e/o istanze di permessi a costruire.
5. Nei singoli casi specifici, in cui si verifichi che un fabbricato in progetto venga a trovarsi ad una distanza da una linea elettrica inferiore alla DPA, il Comune deve

chiedere al gestore di eseguire il calcolo esatto della fascia di rispetto lungo le sezioni della linea interessate, al fine di consentire una corretta valutazione della pratica.

6. Il Dm 29/05/2008 prevede che la metodologia di calcolo venga applicata a tutti gli elettrodotti esistenti o in progetto, con linee interrate o aeree, ad esclusione delle seguenti tipologie:
 - a. linee esercite a frequenze diverse da 50 Hz
 - b. linee di classe zero come da DM 449/1988 (quali linee telefoniche, di segnalazione o comando a distanza)
 - c. linee di prima classe come da DM 449/1988 (quali linee con tensione nominale inferiore a 1 kV e linee in cavo per illuminazione pubblica con tensione nominale inferiore a 5 kV)
 - d. linee in media tensione (20 kV) in cavo cordato ad elica.
7. In linea di principio, in base ai parametri convenzionali risultano le seguenti DPA:
 - a. Linea elettrica aerea esterna, tensione 380 kV, semplice terna, DPA = 51 m
 - b. Linea elettrica aerea esterna, tensione 380 kV, doppia terna, DPA = 77 m
 - c. Linea elettrica aerea esterna, tensione 220 kV, semplice terna, DPA = 28 m
 - d. Linea elettrica aerea esterna, tensione 220 kV, doppia terna, DPA = 35 m
 - e. Linea elettrica aerea esterna, tensione 132 kV, semplice terna, DPA = 32 m
 - f. Linea elettrica aerea esterna, tensione 132 kV, doppia terna, DPA = 22 m

Art. 118 - SdP - Metanodotto

1. L'esatta posizione del tracciato del metanodotto, nel caso di esecuzione di opere nei suoi pressi, dovrà essere precisata in campo dal personale del centro Snam Rete Gas.
2. I metanodotti impongono fasce di rispetto/sicurezza che risultano variabili in funzione della pressione di esercizio e del diametro della condotta da verificare con l'Ente gestore della rete.
3. Nell'ambito delle fasce di rispetto dei metanodotti si applicano le disposizioni di cui al Dm del 24.11.1984 Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8", come successivamente modificato ed integrato con il Dm del 17.04.2008 "Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8.

Art. 119 - Servitù militari

1. Le servitù militari sono disciplinate dal DLgs 66/2010 e s.m.i. e consistono in limitazioni poste all'uso del territorio in prossimità con opere ed installazioni militari.

TITOLO IV - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 120 - Norme di salvaguardia

1. Le misure di salvaguardia, disciplinate dall'art. 10 della Lr n.16/2004, hanno lo scopo di impedire interventi edilizi ed urbanistici contrastanti con il Puc adottato e non ancora approvato.
2. A far data dalla data di esecutività dell'atto di adozione da parte della Gc del Puc, si applicano le norme di salvaguardia.
3. Fino all'entrata in vigore del Puc, e comunque per non oltre dodici mesi dalla data di adozione, è fatto obbligo di sospendere gli atti abilitativi alla realizzazione di interventi edilizi ovvero l'approvazione di strumenti di pianificazione attuativi che siano in contrasto con le disposizioni normative e grafiche del Puc in corso di approvazione.
4. Le norme di salvaguardia di cui ai precedenti commi non si applicano:
 - a. alle variazioni di titoli edilizi già rilasciati o efficaci al momento dell'adozione del Puc, che non modifichino i parametri essenziali dell'intervento costruttivo;
 - b. alle varianti degli strumenti urbanistici attuativi recepiti dal Puc e alle loro convenzioni già approvati alla data di adozione del Puc.

Art. 121 - Norme transitorie

1. I piani attuativi approvati e vigenti alla data di adozione del Puc seguono la normativa di cui alle Nta del Prg previgente e si attuano mediante le relative disposizioni normative, recependone il Puc le previsioni grafiche e normative.
2. È fatta salva l'attuazione degli interventi relativi ai PdC rilasciati, anche se in contrasto con il Puc medesimo, entro la data di adozione del Puc in Gc, ai sensi dell'art. 24 della Lr n.16/2004 e smi, anche nel caso di lavori non ancora ultimati purché vengano iniziati e conclusi nel rispetto dei tempi di inizio e di ultimazione di cui all'art. 15 del Dpr n.380/2001.
3. Nel caso di decadenza del titolo edilizio per mancata osservanza dei termini di inizio o di ultimazione dei lavori, il nuovo titolo dovrà obbligatoriamente essere conforme alle norme del Puc; il nuovo titolo per il completamento potrà fare riferimento alle norme vigenti all'atto del rilascio del titolo originario esclusivamente per i volumi già realizzati anche se non ultimati.

Art. 122 - Norme finali

1. Le disposizioni contenute nelle presenti Nta non costituiscono né concorrono alla sanatoria di opere illegittimamente realizzate e i relativi interventi non si applicano a singoli edifici, unità immobiliari o loro parti che non abbiano conseguito titoli abilitativi in sanatoria o per i quali non si sia formato il silenzio-assenso di cui alla L n. 47/1985, L n.724/1994 e L n.326/2003 e Lr n.10/2004 e loro modifiche e integrazioni.
2. Ai lotti edificati, illegittimamente trasformati e non beneficiari di normativa statale o regionale di sanatoria dell'abusivismo edilizio, si applica quanto previsto dall'art. 9 delle presenti Nta.
3. Qualora in contrasto, le presenti Nta prevalgono sui contenuti grafici e prescrittivi degli elaborati costituenti il Puc.
4. In caso di eventuale discordanza tra le indicazioni riportate sugli elaborati grafici prevarranno le prescrizioni riportate sui grafici a scala maggiore.
5. Gli eventuali incrementi volumetrici previsti, in via straordinaria e derogatoria alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali, già previsti da disposizioni normative regionali anche successivamente intervenuti alla data di adozione in Gc del Puc, non sono cumulabili ma esclusivamente alternativi agli incrementi e adeguamenti, volumetrici o superficiali, consentiti dalle presenti Nta.
6. Per tutto quanto attiene l'osservanza e l'attuazione del presente Puc che non si trovi



stabilito o specificato nelle presenti Nta, valgono le pertinenti disposizioni delle leggi, degli atti aventi forza di legge e degli atti amministrativi della Regione Campania, nonché dello Stato, ove queste ultime disposizioni abbiano efficacia prevalente sulle prime e comunque diretta applicazione.

7. Le variazioni tecniche degli elaborati del presente Puc necessarie per il recepimento di disposizioni immediatamente prevalenti e direttamente operative dettate da leggi o da atti amministrativi della Provincia di Salerno, della Regione Campania e dello Stato, nonché le ulteriori variazioni tecniche strettamente derivanti dalle prime e necessarie per riconferire agli elaborati del presente Puc caratteri di sistematicità e di unitarietà, sono apportate mediante deliberazioni della Gc.
8. Le aree e le fasce di rispetto relative al Sistema delle protezioni (Sdp) di cui al Capitolo III delle presenti Nta sono indicativamente riportate nelle tavole da 22 a 27 del Puc. Per la precisa delimitazione delle suddette aree e fasce di rispetto si rimanda agli elaborati grafici ufficiali approvati dai rispettivi Enti sovracomunali.



QUADRO DI SINTESI DELLE ZONE TERRITORIALI OMOGENEE

ZONA OMOGENEA	DESTINAZIONI D'USO AMMISSIBILI	TRASFORMAZIONI AMMISSIBILI		Nta
		Categorie di intervento	Attuazione	
Zto A - Aree urbane esistenti a carattere storico, artistico o di pregio ambientale	Res.1; Res.2; Res.3; Res.4 Com.1; Com.5 Ter.1; Ter.2; Ter.3 Pro.1; Pro.2 Tur.1; Tur.2	a) Manutenzione ordinaria b) Manutenzione straordinaria c) Restauro e risanamento conservativo d) Ristrutturazione edilizia	a) led f) Ppe	Art. 31
Zto B - Aree a carattere prevalentemente residenziale totalmente o parzialmente edificate	Res.1; Res.2; Res.3; Res.4 Com.1; Com.2; Com.5; Com.6; Com.8 Ter.1; Ter.2; Ter.3; Ter.4; Ter.5; Ter.6; Ter.7 Pro.1; Pro.2; Pro.3; Pro.4 Tur.1; Tur.2	a) Manutenzione ordinaria b) Manutenzione straordinaria c) Restauro e risanamento conservativo d) Ristrutturazione edilizia f) Ristrutturazione urbanistica	a) led	Art. 32
Zto C - Aree di progetto destinate a funzione prevalentemente residenziale	Res.1; Res.2; Res.3; Res.4 Com.1; Com.2; Com.5 Ter.1; Ter.2; Ter.3; Ter.4; Ter.5; Ter.6; Ter.7 Pro.1; Pro.2 Tur.1; Tur.2	e) Nuova costruzione	b) Pua c) PdiCc	Art. 33
Zto D - Aree a carattere produttivo	Vedere sottozone seguenti	Vedere sottozone seguenti	Vedere sottozone seguenti	Art. 37
Die - industriale esistente	Com.2; Com.3; Com.4; Com.5; Com.6; Com.7; Com.8 Pro.1; Pro.2; Pro.3; Pro.4; Pro.5; Pro.6; Pro.7	a) Manutenzione ordinaria b) Manutenzione straordinaria d) Ristrutturazione edilizia	a) led b) Pua c) PdiCc	Art. 38
Dae - artigianale esistente	Com.1; Com.5 Pro.1; Pro.2; Pro.3; Pro.4	a) Manutenzione ordinaria b) Manutenzione straordinaria d) Ristrutturazione edilizia	a) led b) Pua c) PdiCc	Art. 39



ZONA OMOGENEA	DESTINAZIONI D'USO AMMISSIBILI	TRASFORMAZIONI AMMISSIBILI		Nta
		Categorie di intervento	Attuazione	
Dce - commerciale esistente	Com.1; Com.2; Com.3; Com.4; Com.5; Com.6; Com.7; Com.8	a) Manutenzione ordinaria b) Manutenzione straordinaria d) Ristrutturazione edilizia	a) led b) Pua c) PdiCc	Art. 40
Dcp - commerciale di progetto	Com.1; Com.2; Com.3; Com.4; Com.5; Com.6; Com.7; Com.8 Pro.3; Pro.4	e) Nuova costruzione	a) led b) Pua c) PdiCc	Art. 41
Dte - turistico-ricettivo esistente	Tur.1; Tur.2; Tur.3; Tur.4	a) Manutenzione ordinaria b) Manutenzione straordinaria d) Ristrutturazione edilizia	a) led b) Pua c) PdiCc	Art. 42
Dts - turistico-ricettivo storico	Tur.1; Tur.2; Tur.3; Tur.4	a) Manutenzione ordinaria b) Manutenzione straordinaria c) Restauro e risanamento conservativo d) Ristrutturazione edilizia	a) led c) PdiCc	Art. 43
Dtp - turistico-ricettivo di progetto	Tur.1; Tur.2; Tur.3; Tur.4	e) Nuova costruzione	b) Pua c) PdiCc	Art. 44
Dle - logistico esistente	Pro.7	a) Manutenzione ordinaria b) Manutenzione straordinaria d) Ristrutturazione edilizia	a) led b) Pua c) PdiCc	Art. 45
Dlp - logistico di progetto	Pro.7	e) Nuova costruzione	b) Pua c) PdiCc	Art. 46



ZONA OMOGENEA	DESTINAZIONI D'USO AMMISSIBILI	TRASFORMAZIONI AMMISSIBILI		Nta
		Categorie di intervento	Attuazione	
Dpe - polifunzionale esistente	Com.1; Com.2; Com.3; Com.4; Com.6 Ter.1; Ter.2; Ter.3; Ter.4; Ter.5; Ter.6; Ter.7 Pro.1; Pro.2; Pro.3; Pro.4; Pro.5; Pro.6; Pro.7	a) Manutenzione ordinaria b) Manutenzione straordinaria d) Ristrutturazione edilizia	a) led b) Pua c) PdiCc	Art. 47
Dpp1 - polifunzionale di progetto (funzione produttiva condizionata)	Com.1; Com.2; Com.3; Com.4; Com.6 Ter.1; Ter.2; Ter.3; Ter.4; Ter.5; Ter.6; Ter.7 Pro.1; Pro.2; Pro.3; Pro.4; Pro.5; Pro.6; Pro.7 Tur.1; Tur.2; Tur.3; Tur.4	e) Nuova costruzione	a) led b) Pua c) PdiCc	Art. 48
Dpp2 - polifunzionale di progetto (tutte le funzioni produttive ammesse)	Com.1; Com.2; Com.3; Com.4; Com.6 Ter.1; Ter.2; Ter.3; Ter.4; Ter.5; Ter.6; Ter.7 Pro.1; Pro.2; Pro.3; Pro.4; Pro.5; Pro.6; Pro.7 Tur.1; Tur.2; Tur.3; Tur.4	e) Nuova costruzione	a) led b) Pua c) PdiCc	Art. 49
Zto E - Aree a carattere agricolo	Vedere sottozone seguenti	Vedere sottozone seguenti	Vedere sottozone seguenti	Art. 50
Eu - in ambito urbano	Com.8 Ter.6 Tur.3; Tur.4 Agr.1; Agr.2; Agr.3; Agr.4	a) Manutenzione ordinaria b) Manutenzione straordinaria c) Restauro e risanamento conservativo d) Ristrutturazione edilizia e) Nuova costruzione	a) led	Art. 51
Epo - in ambito periurbano ordinarie	Com.8 Ter.6 Agr.1; Agr.2; Agr.3; Agr.4	a) Manutenzione ordinaria b) Manutenzione straordinaria c) Restauro e risanamento conservativo d) Ristrutturazione edilizia e) Nuova costruzione	a) led	Art. 62
Epp - in ambito periurbano produttive	Com.8 Ter.6 Agr.1; Agr.2; Agr.3; Agr.4	a) Manutenzione ordinaria b) Manutenzione straordinaria c) Restauro e risanamento conservativo d) Ristrutturazione edilizia e) Nuova costruzione	a) led	Art. 63



ZONA OMOGENEA	DESTINAZIONI D'USO AMMISSIBILI	TRASFORMAZIONI AMMISSIBILI		Nta
		Categorie di intervento	Attuazione	
Epn - in ambito periurbano di interesse naturalistico	Com.8 Ter.6 Agr.1; Agr.2; Agr.3; Agr.4	a) Manutenzione ordinaria b) Manutenzione straordinaria c) Restauro e risanamento conservativo d) Ristrutturazione edilizia e) Nuova costruzione	a) led	Art. 64
Eb - in ambito extraurbano boschive, pascolive o incolte	Agr.1; Agr.2; Agr.3; Agr.4	a) Manutenzione ordinaria b) Manutenzione straordinaria c) Restauro e risanamento conservativo d) Ristrutturazione edilizia e) Nuova costruzione	a) led	Art. 66
Es - in ambito extraurbano seminative e a frutteto	Agr.1; Agr.2; Agr.3; Agr.4	a) Manutenzione ordinaria b) Manutenzione straordinaria c) Restauro e risanamento conservativo d) Ristrutturazione edilizia e) Nuova costruzione	a) led	Art. 67
Ei - in ambito extraurbano seminativo irrigue con colture pregiate ed orti a produzione ciclica intensiva	Agr.1; Agr.2; Agr.3; Agr.4	a) Manutenzione ordinaria b) Manutenzione straordinaria c) Restauro e risanamento conservativo d) Ristrutturazione edilizia e) Nuova costruzione	a) led	Art. 69
Ep3c - Parco Tre Castelli	Agr.2; Agr.3; Agr.4	a) Manutenzione ordinaria b) Manutenzione straordinaria c) Restauro e risanamento conservativo d) Ristrutturazione edilizia e) Nuova costruzione	b) Pua	Art. 70
Epf - Parco fluviale	Agr.1; Agr.2; Agr.3; Agr.4	a) Manutenzione ordinaria b) Manutenzione straordinaria c) Restauro e risanamento conservativo d) Ristrutturazione edilizia e) Nuova costruzione	a) led	Art. 71
Zto F - Aree destinate ad attrezzature di interesse generale	Vedere sottozone seguenti	Vedere sottozone seguenti	Vedere sottozone seguenti	Art. 72



ZONA OMOGENEA	DESTINAZIONI D'USO AMMISSIBILI	TRASFORMAZIONI AMMISSIBILI		Nta
		Categorie di intervento	Attuazione	
F1e - Passo dell'Orco	Attività sociali, culturali, religiose e ricreative; Pubblici esercizi, quali bar e sale ristoro	a) Manutenzione ordinaria c) Restauro e risanamento conservativo	b) Pua c) PdiCc	Art. 73
F2e - Stazione e aree ferroviarie	Pubblici esercizi, quali ristoranti, bar, sale ristoro, ecc...; Esercizi commerciali di vicinato	a) Manutenzione ordinaria b) Manutenzione straordinaria d) Ristrutturazione edilizia	a) led	Art. 74
F3e - Parco - Villa Calvanese	Attività sociali, culturali, religiose, ricreative e per lo spettacolo; Pubblici esercizi, quali ristoranti, bar, sale ristoro, ecc...; Esercizi commerciali di vicinato	a) Manutenzione ordinaria b) Manutenzione straordinaria c) Restauro e risanamento conservativo	a) led c) PdiCc	Art. 75
F4e - Attrezzatura socio-sanitaria	Attrezzature socio-sanitarie, ambulatori medici, pubblici e privati di piccola dimensione; Scuole e attrezzature per l'istruzione privata nel campo socio-sanitario; Pubblici esercizi, quali ristoranti, bar, sale ristoro, ecc...; Esercizi commerciali di vicinato	a) Manutenzione ordinaria b) Manutenzione straordinaria d) Ristrutturazione edilizia	a) led c) PdiCc	Art. 76
F5e - Casello autostradale	Stazione di pedaggio autostradale	a) Manutenzione ordinaria b) Manutenzione straordinaria d) Ristrutturazione edilizia	a) led c) PdiCc	Art. 77
F6e - Stazione e aree ferroviarie	Pubblici esercizi, quali ristoranti, bar, sale ristoro, ecc... Esercizi commerciali di vicinato	a) Manutenzione ordinaria b) Manutenzione straordinaria d) Ristrutturazione edilizia	a) led	Art. 74



ZONA OMOGENEA	DESTINAZIONI D'USO AMMISSIBILI	TRASFORMAZIONI AMMISSIBILI		Nta
		Categorie di intervento	Attuazione	
F7e - Scuola secondaria di II grado	Istruzione secondaria di secondo grado	a) Manutenzione ordinaria b) Manutenzione straordinaria d) Ristrutturazione edilizia	a) led c) PdiCc	Art. 78
F8e - Caserma dei Carabinieri	Caserma dei Carabinieri	a) Manutenzione ordinaria b) Manutenzione straordinaria d) Ristrutturazione edilizia	a) led c) PdiCc	Art. 79
F9e - Stazione e aree ferroviarie	Pubblici esercizi, quali ristoranti, bar, sale ristoro, ecc... Esercizi commerciali di vicinato	a) Manutenzione ordinaria b) Manutenzione straordinaria d) Ristrutturazione edilizia	a) led	Art. 74
F10e - Scuola secondaria di II grado	Istruzione secondaria di secondo grado	a) Manutenzione ordinaria b) Manutenzione straordinaria d) Ristrutturazione edilizia	a) led c) PdiCc	Art. 78
F11e - Stazione e aree ferroviarie	Pubblici esercizi, quali ristoranti, bar, sale ristoro, ecc... Esercizi commerciali di vicinato	a) Manutenzione ordinaria b) Manutenzione straordinaria d) Ristrutturazione edilizia	a) led	Art. 74
Standard urbanistici: attrezzature per l'istruzione di base e dell'obbligo; spazi di uso pubblico attrezzati; parcheggi; attrezzature di interesse comune; attrezzature religiose	Funzioni come da Dm 1444/1968	a) Manutenzione ordinaria b) Manutenzione straordinaria d) Ristrutturazione edilizia e) Nuova costruzione	a) led c) PdiCc	da Art. 80 a Art. 99



ELENCO DEGLI ACRONIMI

Ac	Amministrazione comunale
Agr	Funzioni agricole
Api	Atti di programmazione degli interventi
Burc	Bollettino ufficiale Regione Campania
Cc	Consiglio comunale
Com	Funzioni commerciali
Csue	Classi di suolo urbano equivalente
Cpr	Comparto perequativo residenziale
Dc	Distanza minima dai confini
Dcr	Distanza minima dal confine in rapporto all'altezza dell'edificio di progetto
Df	Distanza minima dai fabbricati
Dfr	Distanza minima dai fabbricati in rapporto all'altezza degli edifici frontisti
Dgr	Decreto giunta Regione Campania
Dim	Decreto interministeriale
Dm	Decreto ministeriale
Dlgs	Decreto legislativo
Dpr	Decreto presidente della repubblica
Ds	Distanza dalla strada
Erc	Edilizia residenziale convenzionata
Erp	Edilizia residenziale pubblica
Gc	Giunta comunale
H	Altezza massima
He	Altezza massima edificio esistente
Hp	Altezza massima edificio di progetto
Ialb	Indice di piantumazione arborea
Iarb	Indice di piantumazione arbustiva
Ied	Intervento edilizio diretto
Iup	Intervento urbanistico preventivo
L	Legge
Lm	Lotto minimo
Lr	Legge Regione Campania
Ncs	Nuovo codice della strada
Nta	Norme tecniche di attuazione
PdiC	Permesso di costruire
Pdp	Preliminare di piano
Pec	Piano di emergenza comunale
Prg	Piano regolatore generale
Pro	Funzioni produttive
Psai	Piano stralcio assetto idrogeologico
Ptcp	Piano territoriale di coordinamento provinciale
Ptr	Piano territoriale Regione Campania
Pua	Piano urbanistico attuativo
Puc	Piano urbanistico comunale
Ra	Rapporto ambientale
Rap	Rapporto ambientale preliminare
Rapi	Registro delle aree percorse dagli incendi
Rce	Registro delle certificazioni energetiche
Rcf	Rapporto di copertura fondiario
Rct	Rapporto di copertura territoriale
Rd	Regio decreto
Rda	Registro degli asservimenti
Rde	Registro dei diritti edificatori
RegNcs	Regolamento del Nuovo codice della strada
R	Residenziale



Res	Funzioni residenziali
Rfi	Rete Ferroviaria italiana
Rp	Rapporto di permeabilità
Rrc	Regolamento Regione Campania
Ruec	Regolamento urbanistico edilizio comunale
Ruf	Rapporto di utilizzabilità fondiaria
Rut	Rapporto di utilizzabilità territoriale
Sf	Superficie fondiaria
Siad	Strumento di intervento per l'apparato distributivo
Sit	Sistema informativo territoriale
Sul	Superficie utile lorda
Sul_r	Quota di Sul a destinazione residenziale
Sul_nr	Quota di Sul a destinazione extraresidenziale
St	Superficie territoriale
Stab	Quota di standard per abitante
Std	Quota di standard riferita alla superficie direzionale/commerciale
Ter	Funzioni terziarie
Tur	Funzioni turistiche
Udp	Ufficio di piano
Uds	Unità di spazio
Ui	Unità immobiliare
Uia	Unità immobiliare abitativa
Utc	Ufficio tecnico comunale
Vas	Valutazione ambientale strategica
Zto	Zona territoriale omogenea

